

civilmente obbligato, del tutto ignorato dal codice nel fissare il regime del patteggiamento, là dove è consentita all'imputato esprimere la propria accettazione di una condanna penale, a fortiori deve ritenersi consentita la manifestazione del consenso ad una condanna di natura non penale e condizionata » (CHILBERTI-ROBERTI, *Manuale pratico dei procedimenti speciali*, cit., 391-392; in argomento, si v. pure VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta*, cit., 214-215 e MACCHIA, *Il patteggiamento*, cit., 41-42).

Art. 445.

Effetti dell'applicazione della pena su richiesta.

1. *La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento [535] né l'applicazione di pene accessorie [19 c.p.] e di misure di sicurezza [215 c.p.], fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale (1) (2) (3).*

1-bis. *Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge (2), la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna (3).*

2. *Il reato è estinto [170 c.p.], ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria (4), se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [136, 137 att.]. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.*

(1) Per espresse previsioni di applicabilità della confisca anche in caso di sentenza *ex art.* 444 c.p.p., v. art. 5 d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (*G.U.* del 27 aprile 1993, n. 97), conv., con modif., in l. 25 giugno 1993, n. 205 (*G.U.* del 26 giugno 1993, n. 148), in tema di discriminazione razziale; art. 12-*sexies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (*G.U.* dell'8 giugno 1992, n. 133), conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356 (*G.U.* del 7 agosto 1992, n. 185), in tema di riciclaggio; art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (*G.U.* del 28 marzo 1973, n. 80, suppl. ord.), come sostituito dall'art. 11 l. 30 dicembre 1991, n. 413 (*G.U.* del 31 dicembre 1991, n. 305, suppl. ord.), in tema di contrabbando; art. 16, comma 3, d.lg. 9 aprile 2003, n. 96 (*G.U.* del 5 maggio 2003, n. 102), in materia di esportazione di beni a duplice uso; artt. 259, comma 2, e 260, comma 4, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 (*G.U.* del 14 aprile 2006, n. 88, suppl. ord. n. 96), in tema di traffico

illecito di rifiuti; art. 2, comma 5, d.lg. 12 gennaio 2007, n. 11 (*G.U.* del 16 febbraio 2007, n. 39), in materia di merci utilizzabili per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti; art. 12, comma 4-*ter*, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 (*G.U.* del 18 agosto n. 191, Suppl. ord. n. 139), inserito dall'art. 1, comma 26, l. 15 luglio 2009, n. 94 (*G.U.* del 24 luglio 2009, n. 170), in tema di immigrazione clandestina; art. 474-*bis* c.p., inserito dall'art. 15 l. 23 luglio 2009, n. 99 (*G.U.* del 31 luglio 2009, n. 176).

- (2) Per la disciplina dei certificati penali rilasciati a richiesta dell'interessato e del certificato dei carichi pendenti, v. artt. 25, comma 1, lett. e), e 27, comma 2, lett. d), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (*G.U.* del 13 febbraio 2003, n. 36, suppl. ord. n. 22).
- (3) L'art. 2, comma 1, lett. a), l. 12 giugno 2003, n. 134 (*G.U.* del 14 giugno 2003, n. 136), ha sostituito il comma 1 e inserito il comma 1-*bis*. V. anche l'art. 5 della legge citata, *sub art.* 444. Il testo previgente del comma 1 era il seguente: « 1. La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2 non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 comma 2 del codice penale. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna ». Nel citato comma 1 le parole « Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche » erano state sostituite all'originaria parola « Anche » dall'art. 2 l. 27 marzo 2001, n. 97 (*G.U.* del 5 aprile 2001, n. 80).
- (4) Le parole « , ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, » sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. b) l. n. 134 del 2003, cit.

Disp. att. c.p.p.

Art. 136. (Limiti all'effetto estintivo). — 1. *L'effetto estintivo previsto dall'articolo 445, comma 2, del codice non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.*

Art. 137. (Concorso formale e continuazione). — 1. *Nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con più sentenze per reati unificati a norma dell'articolo 81 del codice penale, il termine di estinzione previsto dall'articolo 445, comma 2, del codice decorre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima sentenza.*

2. *La disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati.*

Art. 188. (Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti). — 1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 137, nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice (1). Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.*

- (1) L'art. 1 l. 2 agosto 2004, n. 205 (*G.U.* dell'11 agosto 2004, n. 187) ha sostituito le parole da « detentiva, » alla fine del periodo alle originarie parole « , sempre che quest'ultima non superi complessivamente due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria ».

Bibliografia: ALDOVRANDI, *Natura giuridica dell'ordine di demolizione di cui all'art. 7 u.c.l. n. 47 del 1985 e applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Rivista giuridica di urbanistica* 1991, 91; ALTIERI, *Natura della decisione ex art. 444 c.p.p.*, in *Arch. n. proc. pen.* 1992, 325; ALTIERI, *Revoca della sospensione condizionale della pena applicata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Breve commento all'art. 168 c.p. come modificato dall'art. 11. 26 marzo 2001 n. 128*, in *Arch. n. proc. pen.* 2002, 387; ANCA, voce *Pena. Applicazione su richiesta delle parti*, in *Dig. d. pen.*, vol. IX, Utet, 1995, 365; ANCA, voce *Riti speciali presso il tribunale monocratico*, in *Dig. d. pen.* Aggiornamento I, Utet, 2000, 705; ANDREAZZA, *Gli effetti "a ritroso" sui reati antecedentemente commessi della estinzione del reato patteggiato per decorso del tempo*, in *Cass. pen.* 2009, 2514; ANDREAZZA, *La "miniriforma" dei reati tributari di cui al D.L. n. 138 del 2011, convertito nella l. n. 148 del 2011*, in *Cass. pen.* 2011, 3695; APRILE-CATULLO, *Guida ai procedimenti speciali*, Giappichelli, 2007; ASSANTE, *Sospensione della patente di guida e patteggiamento. Orientamento della quarta sezione della cassazione secondo il nuovo codice della strada*, in *Riv. giur. circolaz. e trasp.* 1995, 591; BAGLIONE, *Sulla sentenza di cui all'art. 444 c.p.p.*, in *Arch. n. proc. pen.* 1990, 253; BARBARANO, *Patteggiamento (anche in appello) e revoca della "condizionale"*, in *Dir. e giust.* 2004, n. 12, 50; BIESUZ-BUFFONE-GEMIGNANI-RAVERA, *Processo penale: i procedimenti speciali*, Giuffrè, 2007; BITONTI, *Sui rapporti tra revoca della sospensione condizionale e sentenza di patteggiamento*, in *Giur. it.* 2005, 1917; BOIDO, « *Patteggiamento* » e *confisca dei proventi dello spaccio di sostanze stupefacenti*, in *Giur. it.* 1996, II, 316; BONINI, *La riscoperta del modello cognitivo e la sua prevalenza sulla negoziabilità processuale: un significativo superamento di consolidati orientamenti della Corte di cassazione*, in *Indice pen.* 2007, 167; BORDIGNON, *Gli effetti del giudicato penale sul procedimento disciplinare alla luce della legge 27 marzo 2001, n. 97: prime indicazioni*, in *Giur. merito* 2001, IV, 1229; BOVIO-GRASSO, *La madre « snaturata » conserva la potestà. Ma l'intreccio perverso sta nelle norme. Si riesce a patteggiare (anche) per reati molto gravi. Ecco come*, in *Dir. e giust.* 2006, n. 26, 52; BRICCHETTI, *La sentenza di patteggiamento non blocca l'applicazione delle sanzioni accessorie*, in *Guida dir.* 1998, 38, 92; BRICCHETTI, *L'alterazione dell'autenticità del documento deve emergere dalle prove disponibili*, in *Guida dir.* 2000, n. 5, 93; BRIGUORI, *L'assente (dall'ufficio) ha sempre torto. Impiegati, danno all'immagine dell'ente*, in *Dir. e giust.* 2006, n. 3, 91; BRIZI, *Il patteggiamento*, Giappichelli, 2008; Busetto, *Natura giuridica del cosiddetto "patteggiamento" e revoca della sospensione condizionale: le sezioni unite ribadiscono una conclusione discutibile*, in *Gazz. giur.* 1997, n. 27, 3; CALVANESE, *Nota a Cass., sez. III, 17 aprile 2002, Cacace*, in *Cass. pen.* 2003, 1628; CANZIO, *Patteggiamento e confisca: ancora un intervento delle sezioni unite*, in *Foro it.* 1997, II, 406; CAPOZZA, *Incentivare il patteggiamento o disincentivare lo spaccio di stupefacenti?*, in *Crit. dir.* 1994, n. 3, 44; CAPOZZA, *Il patteggiamento del piccolo spacciatore: costi e ricavi*, in *Crit. dir.* 1994, n. 4, 69; CAPRIOLI, *L'accertamento della responsabilità penale "oltre ogni ragionevole dubbio"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2009, 51; CARCANO, *Quali le armi confiscabili con la sentenza di patteggiamento dopo la pronuncia delle Sezioni unite?*, in *Cass. pen.* 1993, 2797; CARCANO, *Ancora sulla confisca nel patteggiamento*, in *Cass. pen.* 1994, 55; CARCANO, *Alcune questioni in tema di confisca nel patteggiamento*, in *Cass. pen.* 1995, 2995; CARCANO, *Una decisione evasiva sulla confiscabilità nel patteggiamento delle somme ricevute per la cessione di stupefacenti*, in *Cass. pen.* 1996, 72; CARCANO, *Nota a Cass., sez. IV, 7.2.1995, Licci*, in *Cass. pen.* 1996, 593; CARCANO, *È legittima la pronuncia con la sentenza di patteggiamento della revoca di precedente sospensione condizionale della pena?*, in *Cass. pen.* 1996, 1913; CARCANO, *Quando le Sezioni unite non vogliono decidere. Una complessa motivazione per una decisione non risolutiva*, in *Cass. pen.* 1997, 977; CARCANO, *La sentenza di patteggiamento non è titolo per la revoca di una precedente sospensione condizionale della pena: una soluzione da rimeditare?*, in *Cass. pen.* 1997, 2677; CARCANO, *Brevi note a*

marginale di una sentenza complessa in tema di patteggiamento, in *Cass. pen.* 2001, 3017; CAREDDA, « *Patteggiamento allargato* » (l. 2.8.2004 n. 205), in *Leg. pen.* 2005, 157; CARRATTA, *Sentenza di patteggiamento, accertamento semplificato dei fatti e riflessi sul giudizio penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2001, 439; CARRATTA, *Il problema degli effetti extrapenalici del giudicato di patteggiamento*, in *AA.Vv.*, *Patteggiamento "allargato" e giustizia penale*, a cura di Peroni, Utet, 2004, 93; CECANESE, *Natura giuridica ed effetti della sentenza di patteggiamento*, in *Giust. pen.* 1998, III, 556; CECANESE, *Natura della sentenza che applica la pena e procedimento disciplinare*, in *AA.Vv.*, *Patteggiamento allargato e sistema penale*, a cura di De Caro, Giuffrè, 2004, 127; CEDRANGOLO, *Effetti della sentenza di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale della pena*, in *Cass. pen.* 1996, 3584; CERQUA, *L'applicazione della sanzione su richiesta: profili sistematici*, in *Giur. merito* 2007, 2705; CHIDICHIMO, *In quali termini è "dovuto" l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale?*, in *Cass. pen.* 1994, 2526; CHILBERTI-ROBERTI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *AA.Vv.*, *Manuale pratico dei procedimenti speciali*, Giuffrè, 1994, 275; COPPI, *Applicazione di pena su richiesta, separazione di processi e declaratoria di falsità documentale*, in *Giur. it.* 1990, II, 329; CORSO, *Effetti del patteggiamento, estinzione dei reati tributari e moralità professionale*, in *Corr. trib.* 2009, 3176; CREMONESI, *Gli orientamenti della Corte di cassazione a Sezioni Unite sulla natura giuridica della sentenza di patteggiamento*, in *Arch. n. proc. pen.* 2002, 619; CREMONESI, *Sono da rimeditare completamente i rapporti tra il processo penale ed il giudizio disciplinare?*, in *Arch. n. proc. pen.* 2003, 107; CREMONESI, *Il Patteggiamento nel processo penale*, Cedam, 2005; CREMONESI, *Addio giudizio disciplinare in 90 giorni. Se il dipendente patteggia la pena il termine non è perentorio*, in *Dir. e giust.* 2005, n. 17, 80; CREMONESI, *La successiva condanna può revocare la precedente sospensione condizionale contenuta nella sentenza di patteggiamento*, in *Dir. pen. e proc.* 2006, 1504; CREMONESI, *Marcia indietro sul patteggiamento. Gli ermellini: è sentenza di condanna. Revirement sulla natura del provvedimento ex art. 444 c.p.p.*, in *Dir. e giust.* 2006, n. 24, 24; D'ANDRIA, *I limiti all'applicabilità della confisca nel patteggiamento*, in *Cass. pen.* 1993, 1391; DE GREGORIO, *L. 27 marzo 2001, n. 97 - Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche*, in *Leg. pen.* 2002, 613; DE MATTEIS, *Patteggiamento e sospensione della patente di guida: la vigilia di un revirement*, in *Cass. pen.* 1998, 206; DE ROSA, *Divagazioni pretorie in tema di effetti penali della sentenza di patteggiamento*, in *Giur. merito* 1993, II, 423; DE ROSA, *La differente tipologia delle sentenze di patteggiamento e i nuovi effetti premiali connessi alle specifiche forme procedurali*, in *AA.Vv.*, *Patteggiamento allargato e sistema penale*, a cura di De Caro, Giuffrè, 2004, 87; DEGLI ATTI, *Per la Cassazione con la sentenza di patteggiamento è possibile la revoca di una precedente sospensione condizionale della pena*, in *Nuovo dir.* 2006, II, 1067; DELL'ANDRO, *Manuale dei procedimenti speciali*, La Tribuna, 2003; DELL'ANNO, *In tema di confisca dei mezzi di trasporto strumentali al contrabbando nel caso di patteggiamento*, in *Cass. pen.* 2001, 970; DELL'ANNO-MURONE, *In tema di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale della pena*, in *Giust. pen.* 2007, III, 16; DI CHIARA, *Patteggiamento ed inidoneità extrapenalici: richiami a margine*, in *Dir. fam.* 1994, 122; DI CHIARA, *Revocabilità (o non) della sospensione condizionale della pena per sopravvenuta sentenza di patteggiamento*, in *Foro it.* 1997, II, 457; DINACCI, *Patteggiamento e ordine di demolizione. Disorientamenti giurisprudenziali*, in *Cass. pen.* 1992, 2531; DOLCINI, *Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi: patteggiamento, accertamento di responsabilità, misura della pena*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2009, 569; FABRETTI, *Patteggiamento e confisca: la corte estende l'oggetto dell'accordo delle parti*, in *Cass. pen.* 2011, 2661; FANIZZI, *Atipicità della sentenza di « patteggiamento » e principi costituzionali*, in *Riv. pen.* 1994, 117; FANFULLI-LAURINO, *È possibile la restituzione all'acquirente di sostanza stupefacente del denaro sequestrato?*

in *Cass. pen.* 1998, 1857; FARES, *Patteggiamento e responsabilità amministrativa e disciplinare: tra orientamenti consolidati e novità normative*, in *Studium iuris* 2001, 1294; FERRARI, *Pena patteggiata e sanzioni disciplinari*, in *Dir. e giust.* 2003, n. 19, 112; FERRARIS, *Alla ricerca di una risposta efficace al piccolo spaccio: confisca e patteggiamento tra self restraint della Corte Costituzionale e fantasia creatrice della Corte di Cassazione*, in *Leg. pen.* 2000, 633; FERRUA, *La giustizia negoziata nella crisi della funzione cognitiva del processo penale*, in *Studi sul processo penale*, Giappichelli, 1997, 145; FERRUA, *Patteggiamento allargato: una riforma dai molti dubbi*, in *Dir. e giust.* 2003, n. 8, 8; FERRUA, *Patteggiamento allargato: legge tre volte irrazionale*, *Dir. e giust.* 2003, n. 29, 8; FERRUA, *Il « giusto processo »*, Zanichelli, 2005; FILIPPI, *Il patteggiamento*, Cedam, 2000; FIORE, *Presupposti e limiti dell'accertamento nelle sentenze patteggiate*, in *Giust. pen.* 2001, III, 220; FIORENTIN, *Revoca della liberazione anticipata e « patteggiamento »*, in *Giust. pen.* 2003, III, 35; FIORINI, *Alla base del provvedimento di rigetto la valutazione negativa sulla persona*, in *Guida dir.* 2007, n. 50, 41; FRACANZANI, *Verità processuale e giustificazione della pena nel procedimento ex art. 444 c.p.p.*, in *Dir. pen. e proc.* 1997, 1259; FRIGO, *Il mancato accertamento della colpevolezza esclude l'equiparazione a sentenza di condanna*, in *Guida dir.* 1997, n. 18, 71; FURCHI, *La confisca obbligatoria in materia di apparecchi relativi al giuoco d'azzardo*, in *Cass. pen.* 2004, 3373; FURGIUELE, *L'applicazione di pena su richiesta delle parti*, E.s.i., 2000; FURGIUELE, *Il patteggiamento dopo la riforma del 1999*, in *Giust. pen.* 2000, III, 609; GALDIERI, *Senza un normale giudizio di cognizione va ridotta la discrezionalità del giudice*, in *Guida dir.* 1997, n. 6, 83; GALLUCCI, *Applicazione della pena su richiesta e competenza del giudice penale a conoscere delle violazioni amministrative probatoriamente connesse con il reato*, in *Cass. pen.* 1998, 2079; GALLUCCI, *Ambito di applicazione dell'istituto della connessione obiettiva tra reato e illecito amministrativo*, in *Cass. pen.* 2001, 1451; GALLUZZO, *Molto rumore per nulla. La sentenza di patteggiamento non muta identità*, in *Giust. pen.* 2007, III, 282; GASPARRO, *Il « patteggiamento » penale può comprovare la giustificazione del licenziamento?*, in *Mass. giur. lav.* 2008, 310; GERACI, *L'appello contro la sentenza che applica la pena su richiesta*, Cedam, 2011; GIALUZ, *La sentenza di patteggiamento concorre a determinare la revoca della liberazione anticipata*, in *Cass. pen.* 2007, 3003; GIALUZ, *La virata delle Sezioni Unite in tema di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale: verso l'abbandono dell'orientamento anticognitivo?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2007, 373; GIALUZ, voce *Applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, t. 1, Giuffrè, 2008, 13; GIALUZ, *Fisionomia del patteggiamento ed efficacia della sentenza concordata nel giudizio disciplinare*, in *Giur. cost.* 2009, 4992; GIARDA, *Patteggiamento sulla pena, accertamento del reato e requisiti soggettivi per le procedure di affidamento degli appalti*, in *Corr. mer.* 2006, 1027; GIORGIO, *Nota a Pret. Catania, 3.12.1990, cavallaro*, in *Foro it.* 1991, II, 307; GIORS-SPAGNOLO, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.Vv., *Riti camerali e speciali. Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da Chiavario-Marzaduri, Utet, 2006, 259; GIUSTOZZI, *I procedimenti speciali*, in AA.Vv., *Nuovo manuale pratico del processo penale*, Cedam, 2002, 739; GORI, *Sentenza di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale della pena*, in *Giust. pen.* 2007, III, 137; GRILLI, *Giudice unico e processo penale*, Cedam, 2000; GUARDIANO, *Il patteggiamento? Sempre più condanna*, in *Dir. e giust.* 2006, 25; GUIDO, *Sul rapporto tra confisca e sentenza di patteggiamento nel processo contra societatem*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2010, 1866; IZZO, *Patteggiamento e confisca nel contrabbando di T.L.E.*, in *Per il consulente dell'impresa commerciale industriale* 2000, 1556; LAINO-BRIGUORI, *Patteggiamento e giudizio contabile. Se l'onere della prova va all'inculpata. Valenza probatoria rafforzata alla sentenza ex art. 444 c.p.p.*, in *Dir. e giust.* 2006, n. 28, 96; LARIZZA, *Nuove norme sul rapporto tra processo penale e disciplinare per i dipendenti pubblici*, in *Dir. pen. e proc.* 2001, 1204; LATTANZI, *L'applicazione della pena su*

richiesta delle parti, in AA.Vv., *Contributo allo studio del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Canzio-Ferranti-Pascolini, Giuffrè, 1989, 113; LATTANZI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, *Cass. pen.* 1989, 2105; LI VECCHI, *Patteggiamento e confisca di somme ricavate dallo spaccio di stupefacenti: una irrisolta problematica*, in *Riv. pen.* 1995, 993; LI VECCHI, *Il patteggiamento e la natura giuridica della sentenza: è di condanna? È proprio questo l'amletico dilemma!*, in *Riv. pen.* 2006, 1285; LO VECCHIO, *Confisca e patteggiamento. Interazione normativa e indirizzo della Suprema Corte*, in *Cass. pen.* 1994, 1299; LOZZI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1989, 27; LOZZI, *La legittimità costituzionale del c.d. patteggiamento*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1990, 1600; LOZZI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.Vv., *I riti differenziati nel nuovo processo penale*, Giuffrè, 1990, 49; LOZZI, *Il patteggiamento e l'accertamento di responsabilità: un equivoco che persiste*, *ivi* 1998, 1396; LOZZI, *Una sentenza sorprendente in tema di patteggiamento allargato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2004, 671; MACCARRONE, *Ancora sulla natura della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.*, in *Giust. pen.* 1994, III, 413; MACCHIA, *Il patteggiamento*, Giuffrè, 1992; MAFFUCCINI, *Natura giuridica della sentenza di pena patteggiata*, in *Nuovo dir.* 1990, 734; MANCA, *Patteggiamento e misure di sicurezza*, in *Rivista giuridica sarda* 1998, 808; MANISCALCO, *Il patteggiamento*, Utet, 2006; MANTOVANO, *La revoca della sospensione della pena disposta col patteggiamento: alla ricerca dell'« unità del diritto oggettivo nazionale »*, in *Giust. pen.* 1996, III, 193; MANZIONE, voce *Falsità di documenti*, in *Dig. d. pen.*, vol. V, Utet, 1991, 50; MARAFIOTI, *La condanna a pena concordata e l'onorabilità dei dirigenti bancari*, in *Dir. pen. e proc.* 1999, 227; MARANDOLA, *Patteggiamento*, in *Studium iuris* 2006, 603; MARCHETTI, *Esclusa la riabilitazione per chi ha patteggiato*, in *Dir. pen. e proc.* 1999, 351; MARCOLINI, *Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata*, Giuffrè, 2005; MARINARI, *Patteggiamento e demolizione. Automatismo apparente?*, in *Cass. pen.* 1991, 2026; MARINI, *La natura della sentenza di patteggiamento*, in *Giur. it.* 1998, 547; MARTUSCELLI, *Patteggiamento e confiscabilità del fucile da caccia*, in *Riv. pen.* 1996, 1000; MARZADURI, *sub artt. 1-3-5 l. n. 134/2003*, in *Leg. pen.* 2004, 241; MASI, *Licitazione privata. La sentenza emessa a seguito di patteggiamento è rilevante ai fini dell'esclusione dalle gare*, in *Urbanistica e appalti* 1999, 1017; MASINI, *Provvedimento disciplinare di destituzione dall'impiego del pubblico dipendente e sentenza di patteggiamento*, in *Rivista amministrativa della Repubblica italiana* 1996, 887; MAZZOCCO, *Confisca obbligatoria e pericolosità della res*, in *Giur. it.* 1995, II, 528; MELONI, *Procedimento disciplinare e procedimento penale: profili applicativi della l. n. 97 del 2001*, in *Giur. merito* 2003, IV, 1306; MELUCCO, « *Patteggiamento* » e provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida, in *Riv. pen.* 1990, 918; MENDOZA, *Lottizzazione abusiva: confisca obbligatoria e sentenza di accertamento*, in *Cass. pen.* 1992, 1308; MENDOZA, *Legge Galasso e natura giuridica dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi*, in *Cass. pen.* 1995, 1604; MICALI, *Le norme del codice deontologico sono valide per l'intera categoria*, in *Guida dir.* 2008, n. 25, 59; MOLINARI, *La nuova formulazione delle atipiche misure di prevenzione personali in tema di fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche*, in *Cass. pen.* 1995, 2744; MONTAGNA, *Limiti all'accertamento della responsabilità nel patteggiamento e declaratoria di falsità: una convivenza impossibile*, in *Riv. dir. proc.* 1994, 290; MONTAGNA, *Efficacia del patteggiamento e possibilità di confisca*, in *Giur. cost.* 2000, 1874; MONTI, *La sentenza di patteggiamento come sentenza di condanna: una soluzione che sembra l'unica possibile*, in *Arch. n. proc. pen.* 1992, 175; MORACE PINELLI, *Sulla competenza del consiglio dell'ordine degli ingegneri e degli architetti in caso di violazione di norme deontologiche posta in essere dal professionista, pubblico dipendente, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego*, in *Giur. it.* 1994, 1199; MORETTI, *Brevi considerazioni in tema di patteggiamento e sospensione della patente di guida*, in *Cass. pen.* 1991, II, 629; MORLACCHINI, *Nel patteggiamento per istigazione alla corruzione è*

possibile la confisca del denaro offerto, in *Cass. pen.* 2010, 928; NAPPI, voce *Riti alternativi I) Applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVII, 1991, 1; NOBILI, *L'immoralità necessaria*, Il Mulino, 2009; NORCIO, *Competenza del giudice penale sulla violazione amministrativa connessa al reato ed applicazione della pena su richiesta delle parti: un « patteggiamento a metà »*, in *Cass. pen.* 2001, 1748; NOVARESE, *Patteggiamento ed ordine di demolizione emesso dal giudice penale ex art. 7 della l. 28 febbraio 1985 n. 47*, in *Giur. merito* 1994, III, 165; NUZZO, *Il rapporto tra patteggiamento e sospensione della patente di guida al vaglio della Corte costituzionale*, in *Cass. pen.* 1997, 2976; NUZZO, *Applicazione della pena su richiesta delle parti e sospensione della patente di guida*, in *Giust. pen.* 1997, III, 201; NUZZO, *Contrasto giurisprudenziale sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie con sentenza di patteggiamento per reati stradali*, in *Cass. pen.* 1998, 1438; NUZZO, *Un'ipotesi di inapplicabilità della sanzione amministrativa accessoria con la sentenza di patteggiamento*, in *Cass. pen.* 1998, 3363; NUZZO, *Ineleggibilità negli enti locali e sentenza di patteggiamento*, in *Cass. pen.* 1999, 2997; NUZZO, *Inammissibile la riabilitazione da sentenza di patteggiamento*, in *Cass. pen.* 1999, 3514; NUZZO, *Ineleggibilità negli enti locali e condanna per delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione*, in *Giur. merito* 1999, 799; NUZZO, *Le Sezioni unite ribadiscono che la falsità di atti o di documenti deve essere dichiarata con la sentenza di patteggiamento*, in *Cass. pen.* 2000, 1161; NUZZO, *Ancora sull'incandidabilità negli enti locali per effetto di sentenza di patteggiamento relativa a delitti commessi dal pubblico ufficiale con abuso di poteri o violazione di doveri*, in *Cass. pen.* 2000, 2468; NUZZO, *Breve silloge della giurisprudenza di legittimità in tema di falsità di documenti e patteggiamento*, in *Cass. pen.* 2000, 470; NUZZO, *Sull'incidente di esecuzione per la dichiarazione di falsità di atti e documenti, omessa nella sentenza di patteggiamento*, in *Cass. pen.* 2000, 2678; NUZZO, *Sospensione della patente di guida: la durata stabilita dal provvedimento prefettizio non è cumulabile con quella disposta dal giudice*, in *Cass. pen.* 2001, 273; NUZZO, *Estinzione del reato per effetto di patteggiamento e declaratoria in executivis*, in *Cass. pen.* 2003, 550; NUZZO, *Nuovi profili del rapporto tra patteggiamento e riabilitazione*, in *Cass. pen.* 2007, 4218; ORICCHIO, *Danno paesistico e natura penale dell'ordine di rimessione in pristino*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente* 1995, II, 39; PAGNI, *Sospensione del processo civile per pendenza di un processo penale influente?*, in *Corr. giur.* 1997, 1407; PALAMARA, *La Consulta bocchia la disciplina transitoria che peggiora gli effetti dell'accordo sulla pena*, in *Guida dir.* 2002, n. 36, 68; PASSARO, *Riabilitazione difficile per chi patteggia. Ma la ratio del procedimento è premiale. Scegliere il rito alternativo non è un'ammissione di responsabilità*, in *Dir. e giust.* 2006, n. 24, 36; PELLICCIARI, *Presunzione di colpa del licenziato fondata sul patteggiamento: una tesi insostenibile*, in *Mass. giur. lav.* 2011, 670; PENASA, *Brevi note sugli effetti della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile*, in *Corr. giur.* 2007, 997; PERONI, *Il patteggiamento senza revoca della sospensione condizionale concessa in precedenza*, in *Dir. pen. e proc.* 1996, 1230; PERONI, *Patteggiamento e confisca dei proventi del reato: le Sezioni Unite cambiano rotta*, in *Dir. pen. e proc.* 1997, 461; PERONI, *Davvero incompatibili patteggiamento e declaratoria di delinquenza qualificata?*, in *Dir. pen. e proc.* 1997, 1099; PERONI, *Natura e requisiti della sentenza di patteggiamento*, in *Studium iuris* 1997, 179; PERONI, *L'applicabilità della sospensione della patente di guida in sede di patteggiamento: un nodo tuttora irrisolto*, in *Cass. pen.* 1998, 1723; PERONI, *La fisionomia della sentenza*, in *AA.Vv., Il patteggiamento*, Giuffrè, 1999; PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, Cedam, 1999; PERONI, *Patteggiamento e cause penali di divorzio*, in *Fam. e dir.* 1999, 475; PERONI, *Le novità in tema di patteggiamento: tra suggestioni giurisprudenziali e razionalizzazione dell'esistente*, in *AA.Vv., Il Processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di Peroni, Cedam, 2000, 505; PERONI, *Quali benefici nella sentenza dibattimentale che applica la pena*

richiesta dall'imputato, in *Dir. pen. e proc.* 2002, 1118; PERONI, voce *Riti alternativi. I) Applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 2003, 1; PERONI, *L'applicazione della pena su richiesta*, in *La giustizia penale consensuale*, a cura di Peroni-Gialuz, Utet, 2004, 8; PERONI (a cura di), *Patteggiamento « allargato » e giustizia penale*, Utet, 2004; PERONI, « *Patteggiamento allargato* » e *muove diatribe sulla natura della sentenza di pena concordata*, in *Foro it.* 2006, 18; PIAZZA, *La Corte (con una « discutibile » ragionevolezza) statuisce il divieto di retroattività della nuova portata del « patteggiamento » sui giudizi disciplinari connessi*, in *Giur. cost.* 2002, 3335; PIETROSANTI, *Il patteggiamento può legittimare il licenziamento*, in *Guida al lavoro* 2011, 47, 32; POSO, *Ulteriori precisazioni sull'efficacia della sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento nel giudizio civile di impugnazione del licenziamento disciplinare*, in *Riv. dir. lav.* 1999, 377; POTETTI, *Il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 224-bis c. strad.*, in *Cass. pen.* 2010, 293; PUPPIN, *Patteggiamento, giudizio disciplinare e tutela dell'affidamento*, in *Cass. pen.* 2003, 1522; QUARTO, *Ordine di demolizione e sentenza di patteggiamento: inapplicabilità dell'art. 445 c.p.p.*, in *Cass. pen.* 1992, 2253; RAMAIOLI, *I procedimenti speciali nel codice di procedura penale*, Cedam, 1996; RICCI, *Dubbi in ordine ai rapporti tra sentenza di patteggiamento e pronuncia sulla falsità di documenti ex art. 537 c.p.p.*, in *Giur. it.* 2001, 576; RICCIO-SPANGHER, *La procedura penale. E.s.i.*, 2002; RIGO, *Il procedimento*, in *AA.Vv., Il patteggiamento*, Giuffrè, 1999, 67; ROMEO, *Osservazioni a Cass. Sez. un. 27.10.1999, Fraccari*, in *Cass. pen.* 2000, 1156; RUGGIERO, voce *Patteggiamento*, in *Dig. d. pen. Agg.* III, II, 2005, 964; RUSSO, *Valenza e operatività del patteggiamento e suoi riflessi nell'ambito dell'ordinamento interno della pubblica amministrazione*, in *Nuovo dir.* 1997, 447; SAMMARCO, *Ammissione di colpevolezza e rinuncia al proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nella richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato*, in *Giust. pen.* 1994, III, 249; SANFELICI, *Applicazione della pena su richiesta delle parti e sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada: le statuizioni delle Sezioni Unite*, in *Giur. it.* 2000, 154; SANNA, *Le coordinate del patteggiamento allargato secondo le Sezioni Unite*, in *Giust. pen.* 2007, III, 463; SANTALUCIA, *Patteggiamento e revoca di diritto della sospensione condizionale: le Sezioni unite mutano orientamento*, in *Cass. pen.* 2006, 2782; SANTI, *Provvisoriale da sinistro e patteggiamento: una difficile convivenza*, in *Giur. merito* 2010, 79.; SARACENI, *L'acconto sul risarcimento del danno ai sensi dell'art. 241, n. 990 del 1969 nella fase delle indagini preliminari e nel caso di "patteggiamento"*, in *Cass. pen.* 1993, 203; SCALFATI, *Inammissibile la revisione per la sentenza di pena concordata: un corollario dalle premesse discutibili*, in *Cass. pen.* 1999, 82; SCALFATI, *Patteggiamento e revisione: tra recupero del giudizio e attriti di sistema*, in *AA.Vv., Patteggiamento « allargato » e giustizia penale*, a cura di Peroni, Utet, 2004, 47; SCHETTINO, *Sentenza di patteggiamento e declaratoria di falsità di atti o documenti*, in *Cass. pen.* 2000, 1915; SECHI, *Patteggiamento, imputato detenuto e spese per la custodia cautelare*, in *Giur. it.* 1997, II, 159; SEGRETO, *Ancora sulla natura della sentenza di patteggiamento*, in *Arch. n. proc. pen.* 2000, 113; SELVAGGI, *L'oggetto dell'accordo nel patteggiamento*, in *Cass. pen.* 1991, 746; SERRA, *La correzione della sentenza non può porre rimedio all'omissione dell'ordine di demolizione*, in *Giur. it.* 2000, 1033; SCIVOLETTO, *Patteggiamento e applicazione della confisca: bisogna motivare comunque il rapporto di pertinenzialità tra res e reato*, in *Dir. pen. e proc.* 2010, 1337; SIAGURA, *La sentenza di applicazione della pena e la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena*, in *Arch. n. proc. pen.* 2008, 184; SIAGURA, *Ancora sull'equiparabilità degli effetti della sentenza c.d. di patteggiamento a quelli di una sentenza di condanna*, in *Arch. n. proc. pen.* 2008, 74; STANIZZI, *Natura giuridica della sentenza di c.d. patteggiamento e suoi effetti nel procedimento disciplinare*, in *Trib. amm. reg.* 1994, 212; STEA, *Patteggiamento e agenzia di pratiche automobilistiche*, in *Arch. giur. circolaz. e sin. strad.* 2011, 89; STORELLI, *I riti alternativi nel processo penale. Alla luce della più recente giurisprudenza*, Giuffrè, 2007;

STURIALE, *Natura giuridica dell'ordine di demolizione di opere abusive e la sua compatibilità colla sentenza di patteggiamento*, in *Riv. giur. ed.* 1983, II, 249; STURIALE, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti e la responsabilità dell'imputato*, in *Cass. pen.* 1990, II, 334; SURACI *Con il patteggiamento allargato si fa strada la repressione penale senza processo. Note sul rapporto tra patteggiamento e costituzione*, in *Arch. n. proc. pen.* 2004, 381; TAFI, *Sugli aspetti premiali connessi al ricorso all'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Arch. n. proc. pen.* 1993, 491; TAORMINA, *Qualche riflessione in tema di natura giuridica della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Giust. pen.* 1990, III, 271; TAORMINA, *Qualche altra riflessione sulla natura giuridica della sentenza di patteggiamento*, in *Giust. pen.* 1990, III, 649; TENORE, *Note minime sul rapporto tra sentenza penale e procedimento disciplinare*, in *Foro amm.* 1997, 2088; TIBERI, *In tema di patteggiamento e revoca della patente di guida*, in *Giur. it.* 2001, 1694; TONNARELLI, *La rilevanza del cosiddetto patteggiamento nel giudizio di responsabilità contabile*, in *Giur. merito* 2002, IV, 632; TRANCHINA, *« Patteggiamento » e principi costituzionali: una convivenza piuttosto difficile*, in *Foro it.* 1990, I, 2394; TREVISSON LUPACCHINI, *Sul divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche*, in *Giur. it.* 1991, II, 331; TREVISSON LUPACCHINI, *Sull'inquadribilità della sentenza che definisce il processo, nelle forme dell'applicazione della pena a richiesta delle parti, nella categoria delle sentenze di condanna*, in *Crit. dir.* 1991, 142; TREVISSON LUPACCHINI, *Natura ed effetti della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti*, in *Riv. dir. proc.* 1996, 1109; TREVISSON LUPACCHINI, *Sospensione condizionale della pena: un successivo patteggiamento ne comporta o no la revoca?*, in *Dir. pen. e proc.* 1997, 1489; TREVISSON LUPACCHINI, *Davvero inapplicabili le sanzioni amministrative pecuniarie nella sentenza « patteggiata »?*, in *Giur. it.* 1998, 1911; VALERINI, *La Cassazione ridimensiona i limiti oggettivi del giudicato della sentenza di patteggiamento nell'ambito del procedimento disciplinare davanti alle pubbliche autorità*, in *Giur. it.* 2010, 2577; VENAFRO, *Natura giuridica ed effetti della diminuzione di pena disposta in sede di giudizio abbreviato e di patteggiamento*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1993, 1107; VENTURA, *Patteggiamento ed espulsione dello straniero*, in *Giur. cost.* 1995, 2177; VENTURI, *Sull'applicabilità del divieto di accesso agli stadi in caso di patteggiamento e sospensione condizionale della pena*, in *Foro it.* 1992, II, 212; VERDE, *Sentenza patteggiata e ordine di demolizione di manufatti abusivi*, in *Arch. pen.* 1996, 82; VERRINA, *Sentenza di patteggiamento e decadenza dalla carica di consigliere comunale*, in *Giur. it.* 1994, II, 507; VICARI, *Riflessi della sentenza di patteggiamento sulle autorizzazioni di polizia*, in *Riv. polizia* 2001, 504; VICOLI, *Di nuovo alle Sezioni unite la questione relativa alla natura giuridica della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Gazz. giur.* 1999, 31, 7; VIGONI, *Gli effetti del patteggiamento sulla condizione di ineleggibilità*, in *Dir. pen. e proc.* 1999, 252; VIGONI, *Sulla natura della sentenza ex art. 444 c.p.p.*, in *Riv. dir. proc.* 1999, 262; VIGONI, *Artt. 32-34, Il processo penale dopo la legge Carotti*, in *Dir. pen. e proc.* 2000, 302; VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, Giuffrè, 2000; VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *AA.Vv., I procedimenti speciali in materia penale*, a cura di Pisani, Giuffrè, 2003; VIGONI, *Patteggiamento « allargato »: riflessi sul sistema e sull'identità della sentenza*, in *Cass. pen.* 2004, 710; VIGONI, *La prova di resistenza del « patteggiamento » nei percorsi costituzionali*, in *AA.Vv., Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di Conso, E.s.i., 2006; VIOLA, *Patteggiamento e responsabilità disciplinare dell'impiegato statale*, in *Giust. civ.* 1996, 2749; VIRGILIO, *Osservazioni sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Riv. pen. econ.* 1993, 114; VITIELLO, *In tema di sospensione della patente di guida in sede di patteggiamento*, in *Giust. pen.* 1995, III, 668; ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Giappichelli, 2001.

Sommario: 1. Questioni di legittimità costituzionale. — 2. Profili premiali. — 3. Condanna alle spese: in genere; a) spese di custodia cautelare; b) spese di conservazione e custodia delle cose sequestrate. — 4. Misure di sicurezza: a) la confisca; b) l'espulsione dello straniero. — 5. Sanzioni amministrative accessorie: a) sospensione e revoca della patente di guida; b) confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza; c) ordine di demolizione di opere abusive e rimessione in pristino dello stato dei luoghi. — 6. Divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di competizioni sportive. — 7. Applicazione di sanzioni amministrative connesse al reato ex art. 24 l. n. 689 del 1981. — 8. Revoca della sospensione condizionale della pena. — 9. Revoca dell'indulto. — 10. Revoca dei benefici penitenziari. — 11. Revoca delle sanzioni sostitutive. — 12. Effetti ai fini della recidiva e delle declaratorie di delinquenza qualificata. — 13. Declaratoria della falsità di documenti. — 14. Effetti sull'ammissione all'oblazione. — 15. Effetti sul procedimento di prevenzione. — 16. Misure alternative alla detenzione. — 17. La riabilitazione. — 18. La non menzione nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato. — 19. Effetti extrapenali: a) l'inefficacia della sentenza patteggiata nei giudizi civili e amministrativi; b) l'efficacia nei giudizi disciplinari; c) altri effetti extrapenali. — 20. Estinzione del reato. — 21. *Abolito criminis*. — 22. La natura della sentenza.

1. *Questioni di legittimità costituzionale.* — Antecedentemente alla riforma sul c.d. "patteggiamento allargato", la Consulta ha dichiarato la **manifesta infondatezza** della questione di legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 2, c.p.p. e 240, comma 2, c.p., sollevata, in riferimento agli artt. 76, 41, comma 2, 27, comma 2 e 3, Cost., nella parte in cui tali norme rispettivamente **consentivano la confisca nei soli casi previsti dall'art. 240, comma 2, c.p.** e non prevedevano l'obbligatorietà della confisca delle cose che costituivano il profitto del reato. In particolare, la doglianza del giudice *a quo* atteneva all'impossibilità di disporre la misura ablativa nei confronti della somma ricavata dalla vendita di sostanza stupefacente dallo spacciatore "patteggiante" la pena: costituendo detta somma profitto del reato, la stessa non era infatti riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 240, comma 2, c.p. La Corte ha al riguardo osservato che, oltre ad essere sollecitata ad un inammissibile intervento additivo, rientrando nella esclusiva sfera della discrezionalità legislativa, la direttiva n. 45 della legge-delega per il nuovo codice di rito ha lasciato al legislatore delegato un ampio margine di discrezionalità al fine di incentivare il ricorso al patteggiamento (Corte cost., ord. 22 luglio 1994, n. 334, *Cass. pen.* 1995, 494; *Giur. cost.* 1994, 2768; l'orientamento è stato successivamente ribadito da Corte cost., ord. 20 giugno 1995, n. 271, *Cass. pen.* 1995, 3225, che ha dichiarato **manifestamente inammissibile**, in quanto implicante scelte attribuite alla potestà discrezionale del legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, comma 1, c.p.p., sollevata con riferimento agli artt. 3, 25, comma 3, 27, comma 3, Cost., nella parte in cui **escludeva l'applicazione delle misure di sicurezza nei casi previsti dall'art. 219 c.p.**, e da Corte cost., ord. 15 giugno 1995, n. 282, *Giur. cost.* 1995, 2005). La questione è stata superata a

seguito dell'entrata in vigore della l. n. 134 del 2003, che ha esteso la confisca a tutte le ipotesi prese in considerazione dall'art. 240 c.p. Mantengono, invece, validità le decisioni della Corte costituzionale aventi ad oggetto l'**art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla l. 7 agosto 1992, n. 356**, laddove **esclude**, nel caso di applicazione della pena su richiesta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ricorrendo la circostanza attenuante prevista dal comma 5 della stessa disposizione, la **confisca dei valori costituenti profitto dell'attività di spaccio**. La Consulta ha dichiarato la **manifesta inammissibilità** delle questioni sollevate, in quanto l'intervento richiesto ha solo apparentemente natura demolitoria, celando in realtà, invece, attraverso la estensione della sfera di applicazione della confisca cui esso darebbe luogo, un intervento additivo di competenza del legislatore, cui spetta esclusivamente, nell'ambito della sua discrezionalità, operare scelte derogatorie rispetto a quelle previste in via generale dall'istituto dell'applicazione della pena su richiesta (Corte cost., ord. 28 marzo 2000, n. 88, *Cass. pen.* 2000, 1911; *Giur. cost.* 2000, 875; Corte cost., ord. 20 novembre 1998, n. 378, *Giur. cost.* 1998, 3289). Con riferimento ai profili impugnatori del provvedimento ablativo, la Corte di cassazione ha ritenuto **manifestamente infondata** la questione di legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 1, e 448, comma 2, c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 42 Cost. nella parte in cui **non prevedono** la possibilità dell'**appello** avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti **per il capo relativo alla confisca facoltativa**. Il Giudice di legittimità ha infatti osservato che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata ad una sentenza di condanna a tutti gli effetti che non siano quelli espressamente previsti dall'art. 445, comma 1, c.p.p.: pertanto, a seguito della novella apportata all'art. 445 c.p.p. dall'art. 2 della l. 12 giugno 2003, n. 134, che ha espunto il richiamo al solo comma 2 dell'art. 240 c.p., non è più vietato sottoporre a confisca anche la cosa servita o destinata alla commissione del reato a seguito di "irrogazione" della pena. Tale scelta legislativa, che presuppone evidentemente un contenuto di accertamento nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deve ritenersi che rientri nella sfera di discrezionalità del legislatore nel perseguimento dell'obiettivo di valorizzare i riti alternativi e per far fronte a esigenze di efficienza della giurisdizione (*Cass.*, sez. V, 15 marzo 2005, n. 14063/05, *C.E.D. Cass.*, n. 231775).

In argomento, v. *amplius, infra* § 4 a).

La Corte di cassazione ha dichiarato **manifestamente infondata** la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 c.p.p., per contrasto con l'art. 3 Cost., laddove impone l'**applicazione** delle **pene accessorie** quando la **pena irrogata è superiore ai due anni**, atteso che rientra nella

discrezionalità del legislatore tener conto dell'entità della pena applicata, indice di maggior gravità del fatto, soprattutto in considerazione dell'ampliamento del limite entro cui è consentito patteggiare (*Cass.*, sez. IV, 11 ottobre 2005, n. 104/06, *C.E.D. Cass.*, n. 232622).

È stata dichiarata **manifestamente infondata** la questione di legittimità costituzionale, dell'**art. 222, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo c. strad.)**, sollevata *ex artt.* 101, 111 e 24 Cost., in relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5 medesimo *decr.*, 133 c.p., 444 e 445 c.p.p., che impone al giudice l'**applicazione d'ufficio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida** anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., senza che il punto possa formare oggetto di accordo delle parti (Corte cost., ord. 18 aprile 2000, n. 106, *Giur. cost.* 2000, 987). Analogamente, Corte cost., ord. 23 giugno 1999, n. 264 del 1999, *Giur. cost.* 1999, 2228, e *Dir. pen. e proc.* 1999, 1121, che ha precisato che contrariamente a quanto ritenuto dal giudice *a quo*, la sospensione della patente prevista dall'art. 222 c. strad. — la cui durata, secondo il diritto vivente, va fissata, in base ai parametri di cui all'art. 218 stesso codice, tra il minimo e il massimo di legge — non presuppone, logicamente o normativamente la declaratoria di responsabilità penale attraverso una sentenza di condanna in senso proprio, bastando invece l'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico: accertamento sicuramente compatibile con la pronuncia di cui all'art. 444 c.p.p. La Corte ha, peraltro, sottolineato come la libertà nella scelta del procedimento di cui all'art. 444 c.p.p. e la discrezionalità nella valutazione prognostica degli effetti conseguenti a tale scelta escludono che la mancata impugnabilità per vizi di merito della determinazione giudiziale della durata della sospensione della patente di guida costituisca lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. In precedenza, la questione di legittimità costituzionale dell'**art. 445 c.p.p.**, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui **non prevede** che in caso di **accoglimento** della domanda di **patteggiamento sia preclusa l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria**, era stata dichiarata **manifestamente infondata** da Corte cost., ord. 18 giugno 1997, n. 184 (*Cass. pen.* 1997, 2974, con nota di Nuzzo, *Il rapporto tra patteggiamento e sospensione della patente di guida al vaglio della Corte costituzionale*), che ha ritenuto non arbitraria o manifestamente irrazionale la caratterizzazione legislativa della sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa, ciò che giustifica la diversità di disciplina dettata dalla norma denunciata, la quale esclude l'irrogazione delle sanzioni penali accessorie ma non delle sanzioni amministrative accessorie (nello stesso senso, *Cass.*, sez. IV, 29 gennaio 1997, n. 2160/97, Manciuilli, *C.E.D. Cass.*, n. 207794; *Riv. pen.* 1997, 1133).

La Consulta ha dichiarato **manifestamente inammissibili** le questioni di legittimità costituzionale degli **artt. 444 e 445 c.p.p.** e dell'**art. 168 c.p.**, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, commi 1 e 2, 24, comma 2, 25, comma 2, 27, commi 2 e 3, 101, comma 2, 102, comma 1, 111, comma 1, Cost., nella parte in cui **prevedono**, nell'ambito delle rispettive sfere di applicazione, che **la sentenza di applicazione della pena non è titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena** (Corte cost., ord. 16 dicembre 1998, n. 413, *Giur. cost.* 1998, 3566, che ha precisato che con le ordinanze di rimessione si mira ad ottenere un'integrazione delle cause di revoca di diritto del beneficio in questione, tassativamente indicate nell'art. 168, comma 1, c.p., attraverso un intervento additivo in materia riservato alla discrezionalità del legislatore e destinato a risolversi in un trattamento deteriore per il condannato, che quindi nel giudizio di costituzionalità deve ritenersi precluso; identica questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile da Corte cost., ord. 30 luglio 1997, n. 297, *Cass. pen.* 1998, 20, che ha ribadito il costante orientamento secondo cui è precluso al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale ogni intervento additivo in materia penale che si risolva in un trattamento sfavorevole per l'imputato nonché, con particolare riferimento alle censure rivolte all'art. 444 c.p.p., da Corte cost., ord. 13 maggio 1998, n. 172, *Giur. cost.* 1998, 1441).

La Corte di cassazione ha, a sua volta, dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 445 sollevata sotto il profilo che sarebbe inconciliabile con il disposto dell'art. 3 Cost. la previsione secondo cui, nel caso di **estinzione del reato** per il quale sia stata patteggiata la pena, non osta comunque alla **concessione di una ulteriore sospensione condizionale** della pena la sola applicazione di una pena pecuniaria o di una sanzione sostitutiva e non anche quella di una pena detentiva. Secondo la Corte, invero, la violazione del principio di eguaglianza, consacrato nell'art. 3 Cost., si ha solo quando la legge regola in maniera diversa situazioni sostanzialmente identiche, e ciò non si verifica nel caso della suddetta norma poiché notevole è la differenza di gravità tra fatti ai quali sia stata applicata la sola pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva e fatti per i quali venga irrogata, sia pure a richiesta, una pena detentiva (*Cass.*, sez. VI, 7 maggio 1991, n. 10009/91, Donnini, *C.E.D. Cass.*, n. 188239).

È stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'**art. 445, comma 2, c.p.p.**, sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui **impone al richiedente di provare di non aver commesso alcun delitto della stessa indole nel termine di cinque anni previsto dalla legge**. Nella fattispecie, la Corte costituzionale ha disatteso la premessa interpretativa da cui è partito il giudice *a quo*, osservando

che l'effetto preclusivo dell'**estinzione del reato** non consegue al mero fatto di aver commesso un delitto entro il termine di cinque anni, ma all'accertamento della responsabilità contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna, e che il giudice dell'esecuzione ha il potere di chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno (Corte cost., ord. 6 aprile 1998, n. 107, *Cass. pen.* 1998, 1904; *Giur. cost.* 1998, 920).

Il Giudice delle leggi ha altresì dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, comma 2, c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., nella parte in cui **non prevede la sospensione della esecuzione della sentenza di applicazione della pena durante il decorso dei termini previsti per l'estinzione del reato**, ritenendo palesemente erronea la ricostruzione operata dal giudice *a quo*, in quanto l'istituto della sospensione condizionale della pena si fonda su presupposti del tutto estranei all'effetto estintivo del reato che può prodursi a seguito dell'applicazione della pena su richiesta (Corte cost., ord. 11 dicembre 1997, n. 400, *Cass. pen.* 1998, 1063; *Dir. pen. e proc.* 1998, 284).

Con riferimento alla tematica dell'efficacia extrapenale della decisione "patteggiata", sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 444, comma 2, e 445, comma 1, c.p.p., sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25 Cost. laddove, nel nuovo rito penale, prevedono che il giudice, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, non debba pronunciare sull'azione civile, pur ritualmente proposta, e che la condanna penale, pur pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, **non abbia efficacia nei giudizi civili ed amministrativi** (Corte cost., 12 ottobre 1990, n. 443, *Giur. cost.* 1990, 2633; *Cass. pen.* 1990, 372).

Parimenti **non fondata** è stata ritenuta la questione di legittimità costituzionale degli **artt. 445, comma 1-bis e 653, comma 1-bis, c.p.p.**, censurati, in riferimento agli artt. 3, comma 2, 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui, equiparata la sentenza *ex art.* 444, comma 2, c.p.p. ad una sentenza di condanna, **prevedono** che essa abbia **efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare** davanti alle pubbliche autorità, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La Consulta ha sottolineato che le scelte adottate dal legislatore sul versante dei rapporti fra giurisdizioni non appaiono manifestamente irragionevoli o prive di una qualsiasi causa giustificatrice, giacché se da un lato, con l'avvento del nuovo codice di rito, è tramontato il principio della prevalenza della giurisdizione penale, a tutto vantaggio della autonomia dei procedimenti e delle giurisdizioni e della rigorosa

limitazione delle questioni pregiudiziali, è altrettanto vero che una « ricomposizione » di sistema doveva essere prefigurata proprio sul versante dei rapporti tra il giudicato penale e le diverse (ma interferenti) sfere di giurisdizione civile, amministrativa o disciplinare davanti alle pubbliche autorità, mentre la scelta del legislatore di mantenere ferma la previgente disciplina con riferimento al giudizio civile o amministrativo di danno non costituisce indice di una incoerenza normativa, giacché nel giudizio civile o amministrativo di danno si versa in tema di giudizio contenzioso tra parti pariteticamente contrapposte, per le quali gli effetti extrapenali del giudicato di condanna devono tenere conto della possibilità che entrambe le parti abbiano avuto di « misurarsi » in contraddittorio in sede penale; né sono violati gli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., in quanto la scelta del patteggiamento rappresenta un diritto per l'imputato, al quale si accompagna la naturale accettazione di tutti gli effetti — sia favorevoli che sfavorevoli — che il legislatore ha tassativamente previsto, tra i quali non irragionevolmente è incluso anche il valore di giudicato sul fatto, sulla relativa illiceità e sulla responsabilità, ai fini del giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità (Corte cost., 18 dicembre 2009, n. 336, *Giur. cost.* 2009, 4992, con nota di GIALUZ, *Fisionomia del patteggiamento ed efficacia della sentenza concordata nel giudizio disciplinare*; *Cass. pen.* 2010, 1790).

La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente **illegittimo l'art. 10, comma 1, l. 27 marzo 2001, n. 97** (riguardante il regime transitorio per l'applicazione delle nuove norme sul rapporto tra procedimento penale e **procedimento disciplinare** ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle p.a.) nella parte in cui **prevede** che gli **artt. 1 e 2 della stessa legge** — rispettivamente **modificativi degli artt. 653 e 445 c.p.p.** — **si riferiscano anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore** (Corte cost., 25 luglio 2002, n. 394, *Giur. cost.*).

2. Profili premiali. — Il profondo *restyling* impresso al patteggiamento dalla l. n. 134 del 2003, volto, in un'ottica di potenziamento delle capacità deflattive del rito e di recupero dell'efficienza generale del sistema, ad ampliarne considerevolmente l'ambito applicativo, ha avuto significative ripercussioni sulla stessa connotazione premiale dell'istituto.

L'articolazione della figura negoziale secondo uno schema "bimodulare" in dipendenza dall'entità del *quantum* sanzionatorio concordato, ha determinato l'affiancarsi al patteggiamento di stampo "tradizionale" (c.d. *minor*), contenuto entro il limite di due anni di reclusione e caratterizzato dal consueto, consistente corredo premiale (riduzione della pena fino a un terzo, mancata condanna alle spese del procedimento,

inapplicabilità di pene accessorie e, eccezion fatta per la confisca *ex art.* 240 c.p., delle misure di sicurezza, inefficacia extrapenale tranne che nei giudizi disciplinari, meccanismo estintivo del reato e di ogni effetto penale, non menzione della sentenza nel certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati), di una variante dello stesso « a caratura premiale asimmetrica » (PERONI, *Le nuove norme*, cit., 1069) (c.d. *maior*), conseguente all'accordo su una pena ultrabiennale ed infraquinquennale, cui consegue solo la riduzione sanzionatoria tipica del rito, l'inefficacia extrapenale del giudicato (salvo sempre quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.) e la non menzione della sentenza nel certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati.

Si tratta di una impostazione chiaramente ispirata ad una *ratio* "riequilibratrice", collegata agli sbarramenti ostativi per tipo di reato contestato o determinate tipologie d'autore validi per il patteggiamento "allargato": onde bilanciare la dilatazione dell'ambito applicativo del procedimento anche a fattispecie di consistente gravità e allarme sociale (delitti di criminalità organizzata e di terrorismo), nonché a qualifiche soggettive denotanti una non trascurabile pericolosità, in quanto sintomatiche di una spiccata resistenza al rispetto del precetto penale, si è inibita la fruizione dell'intero compendio premiale tipico del rito (GERACI, *Chiaroscuri della disciplina in tema di patteggiamento allargato*, cit., 2452-2453). Con ciò scongiurandosi il rischio di una « possibile impopolarità della riforma » (MADDALENA, *Il punto di vista del pubblico ministero*, in AA.VV., *Patteggiamento « allargato » e giustizia penale*, cit., 206), conseguente al possibile ampliamento degli effetti di vantaggio a situazioni percepite dalla coscienza sociale come non meritevoli del trattamento sostanziale di favore conseguente al concordato (DI CHIARA, *Coordinate planimetriche della ristrutturazione del rito patteggiato: le risagomature dello spettro applicativo e del regime premiale*, in AA.VV., *Patteggiamento « allargato » e giustizia penale*, cit., 38).

In caso di **patteggiamento** di una pena detentiva **superiore ai due anni** all'imputato devono essere necessariamente applicate le **pene accessorie obbligatorie per legge** e lo stesso deve essere altresì condannato al pagamento delle **spese processuali** (Cass., sez. IV, 14 maggio 2008, n. 23134/08, *C.E.D. Cass.*, n. 240304).

In caso di "**patteggiamento allargato**", allorché sia applicata una pena detentiva, congiunta o non a pena pecuniaria, superiore ai due anni, è dunque **consentita**, nei congrui casi, **l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza**, quand'anche non automatiche e rimesse alla valutazione discrezionale del giudice, ferma restando la necessità, ove occorra, di accertare la sussistenza in concreto della pericolosità sociale dell'imputato (fattispecie relativa a patteggiamento per il reato di ces-

sione di stupefacenti con contestuale applicazione delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida) (Cass., sez. VI, 9 luglio 2009, n. 31563/09, *C.E.D. Cass.*, n. 244557; in senso conforme, Cass., sez. VI, 21 febbraio 2007, n. 10857/07, *ivi*, n. 235989).

È **manifestamente infondata** la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 c.p.p. per contrasto con l'art. 3 Cost. laddove impone l'applicazione delle pene accessorie quando la pena irrogata è superiore ai due anni, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore tener conto dell'entità della pena applicata, indice di maggior gravità del fatto, soprattutto in considerazione dell'ampliamento del limite entro cui è consentito patteggiare (Cass., sez. IV, 11 ottobre 2005, n. 104/06, *C.E.D. Cass.*, n. 232622).

Il limite dei due anni di pena detentiva entro il quale, in caso di pena patteggiata, è interdetta l'applicazione di pene accessorie deve intendersi riferito, in caso di più reati legati dal vincolo della **continuazione**, alla pena unica finale complessivamente applicata (fattispecie relativa alle pene accessorie previste dall'art. 12 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, in tema di reati concernenti le imposte sui redditi e sul valore aggiunto) (Cass., sez. V, 7 luglio 2010, n. 35148/10, *C.E.D. Cass.*, n. 248162).

All'**omessa applicazione di una pena accessoria, obbligatoria e pre-determinata ex lege** in specie e durata, può porsi rimedio con la procedura di **correzione degli errori materiali** (Cass., sez. VI, 26 marzo 2009, n. 16034/09, *C.E.D. Cass.*, n. 243527; analogamente, Cass., sez. VI, 20 novembre 2008, n. 48443/08, *ivi*, n. 242427).

La **competenza alla eliminazione degli errori materiali** — nella specie omessa statuizione, in sede di patteggiamento allargato, in ordine alle pene accessorie — appartiene al **giudice che ha emesso il provvedimento, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia stato impugnato**, perché, in tal caso, la competenza appartiene al **giudice dell'impugnazione** (Cass., sez. V, 30 novembre 2010, n. 288/11, *C.E.D. Cass.*, n. 249504).

Non sussiste la nullità dell'ordinanza con cui il giudice, avvalendosi della procedura di correzione degli errori materiali, abbia integrato il dispositivo della sentenza — pronunciata, in sede di patteggiamento allargato in ordine al delitto di **bancarotta fraudolenta** — applicando le **pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, l. fall. e all'art. 29 c.p.**, trattandosi di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato, sicché ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p. (Cass., sez. V, 30 novembre 2010, n. 288/11, *C.E.D. Cass.*, n. 249503).

Non è deducibile con il rimedio dell'incidente di esecuzione l'errore commesso dal giudice nell'applicare in sede di patteggiamento la pena accessoria, trattandosi di modifica sostanziale del *dictum* della sentenza,

possibile solo nel giudizio di cognizione attraverso il rimedio dell'impugnazione (Cass., sez. I, 20 marzo 2007, n. 14007/07, *C.E.D. Cass.*, n. 236213).

La pronuncia della sentenza di patteggiamento per il reato di **violenza sessuale** comporta obbligatoriamente l'applicazione della pena accessoria dell'**interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela**, trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice (Cass., sez. III, 6 ottobre 2009, n. 44023/09, *C.E.D. Cass.*, n. 245210).

In tema di **bancarotta fraudolenta impropria**, è legittima la pena accessoria — irrogata in sede di patteggiamento — dell'**inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale ed all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa** per dieci anni e, pertanto, nella specie, in misura superiore a quella della pena principale inflitta, trattandosi di pene accessorie la cui durata è fissata dal legislatore in misura predeterminata e fissa e, quindi, a prescindere dalla durata della pena principale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 37 c.p. (Cass., sez. V, 10 novembre 2010, n. 269/11, *C.E.D. Cass.*, n. 249500).

In tema di **bancarotta fraudolenta impropria**, è **illegittima la pena accessoria irrogata d'ufficio** — in sede di patteggiamento allargato — **nella misura fissa di cinque anni, in applicazione dell'art. 29 c.p., con riferimento all'interdizione dei pubblici uffici, e di anni dieci, ai sensi dell'art. 216, ultimo comma, l. fall. con riferimento all'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa**, in quanto essendo la pena accessoria prevista per il delitto di bancarotta determinata dalla legge soltanto nel massimo, la sua durata deve corrispondere, ai sensi dell'art. 37 c.p., a quella della pena principale inflitta, nella specie di durata inferiore (Cass., sez. V, 31 marzo 2010, n. 23720/10, *C.E.D. Cass.*, n. 247507; *Guida dir.* 2010, n. 29, 67, con nota di BRICCHETTI, *Al giudice il compito di prendere la decisione usando come parametro la pena principale*).

In tema di patteggiamento, ai fini dell'irrogazione della pena accessoria dell'**interdizione temporanea dai pubblici uffici** deve tenersi conto, in caso di riconosciuta continuazione tra più reati, della determinazione in concreto della pena, quale individuata per il reato più grave, e quindi dell'incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti, oltre che della diminuzione per il rito speciale (Cass., sez. VI, 24 maggio 2011, n. 22508/11, *C.E.D. Cass.*, n. 250500).

L'applicazione di pena detentiva su richiesta delle parti in misura non inferiore ai tre anni comporta l'irrogazione della pena accessoria dell'**interdizione temporanea dai pubblici uffici** (Cass., sez. I, 14 gennaio 2009, n. 4424/09, *C.E.D. Cass.*, n. 242796).

L'applicazione di pena detentiva patteggiata in misura non inferiore ai tre anni comporta anche quella dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, a nulla rilevando che non si faccia menzione nell'accordo tra le parti della pena accessoria, la quale va applicata *ex lege* (Cass., sez. VI, 31 gennaio 2007, n. 9007/07, *C.E.D. Cass.*, n. 235988).

In caso di applicazione di pena su richiesta delle parti in misura non inferiore a tre anni di reclusione occorre tener conto, per l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, della determinazione in concreto della pena, e quindi dell'incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti oltre che della diminuzione per il rito (Cass., sez. I, 6 marzo 2009, n. 12894/09, *C.E.D. Cass.*, n. 243045).

Nel caso di patteggiamento allargato con applicazione di pena superiore ai due anni per il delitto di sfruttamento della prostituzione, l'**omessa applicazione della misura di sicurezza** detentiva da parte del giudice, obbligatoria per legge, ma non stabilita in modo predeterminato, dà luogo all'annullamento con rinvio *in parte qua* della sentenza (Cass., sez. I, 5 novembre 2008, n. 47519/08, *C.E.D. Cass.*, n. 242060).

Sugli effetti premiali conseguenti alla sentenza dibattimentale che applica la pena *ex art.* 448, comma 1, in caso di esito infausto del concordato per dissenso del P.m. o rigetto dell'organo giudicante, v. *sub art.* 448, § 3 e 4.

Con riferimento all'ormai abrogato istituto del **patteggiamento in appello**, si è affermato che allo stesso non si applica la disposizione di cui all'art. 445, prevista esclusivamente per il patteggiamento concordato in primo grado. Ne consegue che una volta concordata la pena, con contestuale rinuncia a tutti i motivi di impugnazione, oggetto di rinuncia devono essere ritenuti anche i motivi attinenti all'applicazione delle pene accessorie (Cass., sez. IV, 22 novembre 2007, n. 2988/08, *C.E.D. Cass.*, n. 238746).

3. Condanna alle spese: in genere. — In caso di **patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni** l'imputato deve essere condannato al pagamento delle **spese processuali** (Cass., sez. IV, 14 maggio 2008, n. 23134/08, *C.E.D. Cass.*, n. 200304; nello stesso senso, Cass., sez. IV, 18 dicembre 2007, n. 8077/08, *ivi*, n. 238961).

È legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del processo in ipotesi di applicazione della pena concordata che — pur essendo inferiore ad anni due — venga tuttavia posta, *ex art.* 81 cpv. c.p.,

in **continuazione** con altra oggetto di precedente condanna definitiva, dovendosi in tal caso valutare la pena complessiva irrogata, che è superiore ad anni due (Cass., sez. VI, 20 febbraio 2008, n. 32406/08, *C.E.D. Cass.*, n. 240689).

La sentenza con la quale il giudice, ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applichi **all'esito del dibattimento** di primo grado la pena originariamente richiesta dall'imputato, è **illegittima** nella parte in cui disponga la **condanna** del medesimo al pagamento delle **spese processuali** (Cass., sez. III, 23 aprile 2009, n. 25498/09, *cit.*).

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, sono rimediabili in sede di legittimità, attraverso la procedura di **correzione degli errori materiali**, le omesse statuizioni sulla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e sull'applicazione della pena accessoria che non sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in relazione alla durata o alla specie (Cass., sez. VI, 20 novembre 2008, n. 48443/08, *C.E.D. Cass.*, n. 242427).

Va **annullata senza rinvio**, con contestuale integrazione della statuizione omessa, la sentenza di patteggiamento che ometta la statuizione di condanna alla rifusione delle spese processuali, ove non sia stata previamente esperita la procedura di correzione dell'errore materiale (Cass., sez. II, 9 aprile 2010, n. 26817/10, *C.E.D. Cass.*, n. 247678).

Con riferimento alle **spese del giudizio di cassazione**, si è affermato che la sanzione pecuniaria in caso di rigetto e di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione trova il suo fondamento nel principio di « responsabilità processuale » enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza del 20 giugno 1964, n. 69; tale principio deve trovare in materia di patteggiamento particolare applicazione, visto che il patteggiamento è un istituto introdotto dal legislatore per realizzare, nella misura massima possibile, decisioni rapide e lealmente « contrattate » fra parte pubblica e parti private. La sanzione processuale, poi, deve essere proporzionata al grado di infondatezza del ricorso o, se si vuole, al grado della sua « temerarietà ». Infatti, il nuovo codice di rito ha deliberatamente innovato in materia nel senso di rendere obbligatoria la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità (e cioè di manifesta infondatezza del ricorso, ecc.) e di renderla invece facoltativa in caso di rigetto (art. 616): cioè la sanzione pecuniaria è stata marcatamente commisurata al grado di infondatezza del ricorso e voluta quale remora alla proposizione di non infrequenti ricorsi temerari (Cass., sez. III, 24 febbraio 1995, n. 585/95, Buffoni, *C.E.D. Cass.*, n. 202223). Sulla stessa linea, Cass., sez. IV, 4 novembre 1997, n. 2812/97, Motta, *C.E.D. Cass.*, n. 209054, e *Arch. n. proc. pen.* 1997, 640, che ha affermato la **manifesta infondatezza**, in riferimento all'art. 111 Cost., della questione di illegit-

timità costituzionale della previsione di cui all'art. 616 c.p.p., relativa alla condanna della parte privata ad una sanzione pecuniaria nel caso di rigetto o inammissibilità, secondo quanto già affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza del 20 giugno 1964, n. 69 in tema di responsabilità processuale, principio che legittima l'onere del pagamento di una somma alla Cassa delle ammende nelle ipotesi di cui al citato art. 616 e che assume particolare rilievo proprio nel caso di ricorso per Cassazione avverso sentenza patteggiata.

a) *spese di custodia cautelare*. — In tema di patteggiamento, l'imputato non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali soltanto quando la pena detentiva applicata non supera i due anni, mentre **in ogni caso** devono essere poste a suo carico le **spese di mantenimento in carcere** conseguenti all'esecuzione della disposta custodia cautelare (Cass., sez. IV, 18 dicembre 2007, n. 8077/08, cit.); queste, infatti, costituiscono **costi sostenuti dall'amministrazione penitenziaria distinti dalle spese processuali**, che si riferiscono all'attività dell'autorità giudiziaria e per le quali vige il principio di irripetibilità stabilito dall'art. 445 (Cass., sez. II, 10 ottobre 2003, n. 43915/03, *C.E.D. Cass.*, n. 227328; nello stesso senso, Cass., sez. VI, 25 febbraio 2003, n. 17650/03, *ivi*, n. 224509; con riferimento alla disciplina del rito anteriore alla riforma del 2003, Cass., sez. I, 6 novembre 1992, n. 4571/92, Fatigati, *ivi*, n. 192437; *Cass. pen.* 1994, 1013, sottolineava il carattere eccezionale — come tale non suscettibile di interpretazione estensiva — del comma 1 dell'art. 445, che escludeva il pagamento delle spese del procedimento in caso di condanna a pena patteggiata; nel senso che le spese sostenute dallo Stato per la custodia cautelare dell'imputato non rientrano nella dizione « spese del procedimento » per le quali l'art. 445 esclude l'addebito al prevenuto, Cass., sez. IV, 17 dicembre 1993, n. 1448/93, Esposito, *C.E.D. Cass.*, n. 197909; Cass., sez. I, 14 maggio 1993, n. 7127/93, Covotta, *ivi*, n. 194749). Tale assetto si giustifica in virtù dell'**equiparazione** della sentenza di patteggiamento **ad una pronuncia di condanna** ex art. 445, comma 1-bis, sicché ogni deroga al regime di tali sentenze deve risultare da una espressa disposizione (Cass., sez. I, 26 giugno 2007, n. 27700/07, *C.E.D. Cass.*, n. 237119; nello stesso senso, Cass., sez. I, 16 giugno 1992, n. 2833/92, Bisciaio, *ivi*, n. 191557; Cass., sez. III, 2 aprile 1993, n. 824/93, D'Angelo, *ivi*, n. 194593; Cass., sez. IV, 29 aprile 1997, n. 4864/97, Turturro, *ivi*, n. 207921; Cass., sez. VI, 1° aprile 2003, n. 21934/03, *ivi*, n. 225973; Cass., sez. VI, 9 luglio 2004, n. 37926/04, *ivi*, n. 231013; in dottrina, SECHI, *Patteggiamento, imputato detenuto e spese per la custodia cautelare*, in *Giur. it.* 1997, II, 161-162, ha affermato che tale impostazione potrebbe essere condivisa solo se il provvedimento in

questione fosse equiparato ad una sentenza di condanna non soltanto da un punto di vista formale, ma anche sul piano sostanziale, in quanto atto conclusivo di un'indagine di merito, sia pur sommaria ed incompleta, avente ad oggetto la colpevolezza dell'imputato). Fa, ovviamente, **eccezione** l'eventualità in cui il **provvedimento restrittivo sia stato precedentemente annullato in via definitiva dal tribunale del riesame**: in tal caso, il principio secondo cui le spese di mantenimento in carcere dell'imputato durante la custodia cautelare devono essere poste a suo carico non si applica, non potendo farsi derivare da un provvedimento illegittimo un onere a carico di chi lo ha ingiustamente subito (Cass., sez. VI, 27 maggio 2008, n. 25808/08, *C.E.D. Cass.*, n. 241258; nello stesso senso, Cass., sez. IV, 15 ottobre 1997, n. 10342/97, Perna, *ivi*, n. 209409).

Contra, nel senso che le **spese della custodia cautelare** — che devono essere distinte da quelle di mantenimento in carcere del condannato in espiazione di pena definitiva, come si evince dal combinato disposto degli artt. 188, 189, nn. 2 e 3, 191 c.p., 692, commi 1 e 3, c.p.p. — **sono comprese tra le spese processuali** il cui titolo di recupero è costituito, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., dalla sentenza di condanna, sicché **non possono essere poste a carico dell'imputato** al quale sia stata applicata la pena su richiesta delle parti, Cass., sez. IV, 4 dicembre 2000, n. 2699/01, Magnetti, *C.E.D. Cass.*, n. 217669; analogamente, Cass., sez. III, 1° ottobre 2002, n. 38061/02, *ivi*, n. 222502; Cass., sez. V, 26 marzo 2002, n. 15571/02, *ivi*, n. 221188.

Come sottolineato in dottrina da RIGO, in GIARDA-SPANGHER, *Codice*, 5693, dopo l'entrata in vigore del **t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia** (d.P.R. n. 115 del 2002), « il principio affermato dalla giurisprudenza trova preciso riscontro normativo. L'art. 5 di tale decreto indica tra le spese ripetibili anche quelle di mantenimento dei detenuti che, ai sensi del precedente art. 4, rientrano tra quelle anticipate dallo Stato. Inoltre l'art. 204, comma 3, del precitato t.u. prevede che dette spese devono essere recuperate dallo Stato anche nel procedimento concluso con sentenza di patteggiamento ».

b) *spese di conservazione e custodia delle cose sequestrate*. — Le **spese** concernenti la **custodia del bene sequestrato** vanno poste **a carico dell'imputato** anche quando il relativo procedimento sia stato definito mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta (Cass., sez. I, 27 gennaio 2005, n. 5101/05, *C.E.D. Cass.*, n. 231494; Cass., sez. I, 26 aprile 2007, n. 19687/07, *ivi*, n. 236439; Cass., sez. IV, 6 dicembre 1995, n. 1307/95, Serra, *ivi*, n. 204057; Cass., sez. IV, 6 ottobre 1995, n. 3156/95, Agrillo, *ivi*, n. 202940; Cass., sez. IV, 30 giugno 1995, n. 2488/95, Giacomuzzi, *ivi*, n. 202006; Cass., sez. IV, 3 marzo 1995, n. 6485/95, Falco, *ivi*, n. 201704).

Conseguentemente, **sussiste il diritto dell'Erario alla ripetibilità** delle spese per la custodia dei beni sequestrati anche nei confronti dell'imputato che abbia patteggiato la pena (Cass., sez. I, 26 aprile 2007, n. 19687/07, cit.; Cass., sez. IV, 6 ottobre 2004, n. 47100/04, *C.E.D. Cass.*, n. 231187; Cass., sez. IV, 21 novembre 1996, n. 2142/96, Marconi, *ivi*, n. 208782; Cass., sez. IV, 18 maggio 1995, n. 1418/95, Esposito, *ivi*, n. 201877; Cass., sez. IV, 24 gennaio 1994, n. 79/94, Tirindelli, *ivi*, n. 196841; *Cass. pen.* 1995, 1007, con nota di DE ROSA).

Ove la sentenza di patteggiamento non contenente la condanna dell'imputato al pagamento delle spese *de quibus* sia divenuta irrevocabile (anche in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 204, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), è legittimo il provvedimento che, mediante la **procedura di correzione degli errori materiali**, ne disponga l'integrazione con la condanna dell'interessato al pagamento delle spese in questione (nella specie è stato anche emendato, con decisione ritenuta parimenti legittima dalla Corte, un successivo provvedimento che, in fase esecutiva, aveva posto a carico dell'erario il pagamento in luogo della mera anticipazione delle spese) (Cass., sez. I, 27 gennaio 2005, n. 5101/05, cit.).

In dottrina, si è invece affermato che « a dispetto dell'ostracismo manifestato sul punto dalla giurisprudenza, sembra [...] arduo negare che gli esborsi in questione, riferendosi ad atti propri del processo di cognizione, rientrino nel perimetro tipico delle spese processuali *stricto sensu* intese » (PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, cit., 89, che richiama la circolare della Direzione affari civili del Ministero della Giustizia n. 14 del 15 aprile 1996, che conferma detta impostazione).

RIGO, in GIARDA-SPANGHER, *Codice*, 5693, sottolinea come l'orientamento giurisprudenziale sia stato avallato dal **t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia** (d.P.R. n. 115 del 2002), il cui art. 4 prevede che le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, mentre l'art. 5 annovera tra le spese ripetibili anche le indennità di custodia dei beni sottoposti a sequestro.

Diversamente accade, invece, per le **spese concernenti la conservazione di documenti o in genere di materiale probatorio** sottoposto a sequestro: la strumentalità della conservazione delle cose in sequestro alla diretta utilizzazione probatoria per il giudizio giustifica l'assimilazione del relativo onere economico alle spese del procedimento, con conseguente esonero dell'imputato patteggiante dal pagamento delle stesse (Cass., sez. V, 17 febbraio 2005, *Dir. pen. e proc.* 2005, 709).

4. *Misure di sicurezza*: a) *la confisca*. — A seguito della riforma attuata con la l. n. 134 del 2003, la confisca — antecedentemente applicabile con la sentenza concordata solo nei casi di obbligatorietà della stessa *ex art.* 240, comma 2, c.p. — è divenuta **sempre compatibile** con il rito premiale *de quo*, sia che la pena applicata sia ultrabiennale che infrabiennale, potendo essere disposta anche nei casi in cui essa è facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma 1, c.p.

Si supera così l'"angustia" dell'originario disposto normativo, che, riferendosi eccezionalmente all'indicata fattispecie sostanziale, rendeva applicabile la confisca in caso di patteggiamento solo con riguardo alle cose che costituivano il « prezzo » del reato ovvero che fossero "intrinsecamente criminose" (costituendo reato la relativa fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione), escludendo, invece, le *res* che erano servite o erano state destinate a commettere il reato, o che di questo costituivano « il prodotto o il profitto ». Eccezione, a ben vedere, di non poco momento, posto che venivano in considerazione la somma ricavata dallo spaccio di stupefacenti (Cass., sez. I, 23 ottobre 2000, n. 6240/01, Paglionico, *C.E.D. Cass.*, n. 218287; Cass., sez. IV, 11 maggio 1992, n. 9503/92, Pecorari, *ivi*, n. 192816; Cass., sez. IV, 9 marzo 1992, n. 4811/92, Iezzi, *ivi*, n. 190027; Cass., sez. IV, 17 dicembre 1991, n. 1045/92, Polastrini, *ivi*, n. 189047), i proventi dell'attività di sfruttamento della prostituzione (Cass., sez. III, 21 gennaio 1997, n. 147/97, Urcion Castro, *ivi*, n. 207886; Cass., sez. III, 10 novembre 1992, n. 1919/92, Gallo, *ivi*, n. 192389) o del delitto di usura (Cass., sez. II, 14 dicembre 1990, n. 6532/91, Ferretti, *C.E.D. Cass.*, n. 187628), costituenti « profitto » e non « prezzo » del delitto. Ulteriore nodo problematico atteneva, poi, alle ipotesi di confisca obbligatoria previste da leggi speciali, essendo dibattuto se il testo originario dell'art. 445, comma 1, c.p.p. intendesse riferirsi estensivamente a tutti i casi di confisca obbligatoria, *ivi* compresi quelli previsti da leggi speciali, da intendersi dunque come compatibili con la sentenza di patteggiamento, ovvero fosse restrittivamente limitato ai soli casi di confisca obbligatoria *ex art.* 240, comma 1, c.p. Prevalente, sia in giurisprudenza che in dottrina, l'orientamento volto ad avallare l'interpretazione più rigorosa. In particolare, intervenendo a dirimere i contrasti interpretativi insorti, le Sezioni unite della Corte di legittimità avevano affermato che con la sentenza emessa a norma dell'art. 444 la misura ablativa poteva essere ordinata non in ogni ipotesi in cui essa fosse prevista come obbligatoria da una qualche norma, ma solo nei casi previsti dall'art. 240, comma 2, c.p. o in quelli ai quali il legislatore avesse esteso la disciplina dettata sul punto in via di eccezione dall'art. 445 (Cass., sez. un., 15 dicembre 1992, n.1811/92, Bissoli, *C.E.D. Cass.*, n. 192494; nello stesso senso, Cass., sez. IV, 21 febbraio 1996, n. 4051/96,

Chen Ji Cen, *ivi*, n. 204980; Cass., sez. III, 13 novembre 1995, n. 3851/95, Cifuni, *ivi*, n. 203201). Analogamente la dottrina, che argomentava la limitazione alla fattispecie ablativa codicistica dal « tenore connaturalmente tassativo delle clausole premiali del concordato sulla pena », pur non mancando di sottolineare gli « effetti paradossali » che potevano derivare da tale soluzione (PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, cit., 113), foriera di vantaggi premiali eccessivi (D'ANDRIA, *I limiti all'applicabilità della confisca nel patteggiamento*, in *Cass. pen.* 1993, 1393; MACCHIA, *Il patteggiamento*, cit., 61). Restavano, infatti, escluse dall'applicabilità in sede di patteggiamento quelle ipotesi di confisca obbligatoria che, pur previste da leggi speciali, difettavano di una esplicita previsione di comminatoria in caso di definizione concordata del procedimento, come nel caso dell'art. 110, comma 9 t.u.l.p.s. in materia di gioco d'azzardo (Cass., sez. III, 22 ottobre 2003, n. 45680/03, *C.E.D. Cass.*, n. 226824; Cass., sez. III, 15 ottobre 2003, n. 44419/03, *ivi*, n. 226586; Cass., sez. III, 26 ottobre 1999, n. 3315/99, Sciacovelli, *ivi*, n. 214914; Cass., sez. III, 23 dicembre 1994, n. 3450/94, Solimando, *ivi*, n. 201224; Cass., sez. III, 17 marzo 1993, n. 687/93, Sanità, *ivi*, n. 194352; *contra*, tuttavia, Cass., sez. III, 14 novembre 2003, n. 8127/03, *ivi*, n. 227553; Cass., sez. III, 3 aprile 2003, n. 25733/03, *ivi*, n. 225512 e *Cass. pen.* 2004, 3372, con nota di FURCHI, *La confisca obbligatoria in materia di apparecchi relativi al giuoco d'azzardo*; Cass., sez. III, 6 marzo 2003, 22930/03, *C.E.D. Cass.*, n. 225297; Cass., sez. IV, 2 febbraio 2001, n. 17782/01, Colombari, *ivi*, n. 218761), ovvero *ex art.* 28, comma 2, l. n. 157 del 1992, per le armi e gli arnesi atti alla caccia in caso di reati connessi all'attività venatoria (Cass., sez. III, 23 febbraio 1998, n. 725/98, Santini, *C.E.D. Cass.*, n. 210513; *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente* 1999, II, 301, con nota di MAZZA, *Patteggiamento e confisca di fucile da caccia non contraffatto né alterato*; Cass., sez. III, 23 febbraio 1996, n. 877/96, Ciulla, *C.E.D. Cass.*, n. 205390; Cass., sez. III, 8 novembre 1994, n. 2942/94, Soriente, *ivi*, n. 200726; in argomento, in dottrina v. MARTUSCELLI, *Patteggiamento e confiscabilità del fucile da caccia*, in *Riv. pen.* 1996, 1000).

L'intento di evitare che le « strettoie » dell'art. 445, comma 1, si traducessero per l'imputato, in caso di definizione concordata del procedimento, in un facile strumento elusivo delle ipotesi di confisca obbligatoria extracodicistiche, ha determinato un duplice fenomeno: da un lato, in via di prassi applicativa, il proliferare di tentativi esegetici volti ad ampliare l'area di operatività dell'art. 240, comma 2, c.p.; dall'altro, lo svilupparsi di un'attività novativa legislativa volta ad introdurre numerose disposizioni speciali, in virtù delle quali anche in caso di patteggiamento, con riguardo a determinare ipotesi delittuose, si prevedeva obbligatoriamente l'applicazione della misura ablativa.

Può essere annoverato al primo fenomeno quell'indirizzo giurisprudenziale che, forzando il concetto di « prezzo » del reato, vi faceva rientrare anche le somme ricavate dalla cessione di sostanze stupefacenti in quanto « conseguenti all'insorgere di un rapporto sinallagmatico designato da reciproche contropartite per lo scambio », consentendo dunque l'assoggettabilità delle stesse (non più qualificate come provento) a confisca (Cass., sez. VI, 9 luglio 1993, n. 10952/93, Persichetti, *C.E.D. Cass.*, n. 195717; *Cass. pen.* 1994, 1914; Cass., sez. VI, 28 ottobre 1992, n. 2990/92, Levote, *ivi*, n. 193590; in dottrina, in argomento, v. CARCANO, *Alcune questioni in tema di confisca nel patteggiamento*, in *Cass. pen.* 1996, 2995); ovvero quel filone interpretativo che riteneva applicabile la confisca in relazione a qualunque reato concernente le armi, gli oggetti atti ad offendere, le munizioni e gli esplosivi, affermando che l'art. 6 della l. n. 152 del 1975, richiamando espressamente l'art. 240, comma 2, c.p., prevedesse un'ipotesi di confisca obbligatoria per tali beni (Cass., sez. I, 19 giugno 1997, n. 4205/97, Ussia, *C.E.D. Cass.*, n. 208404; Cass., sez. I, 16 maggio 1997, n. 3422/97, Moscatelli, *ivi*, n. 207972; Cass., sez. IV, 14 giugno 1996, n. 6882/96, Cazzamali, *ivi*, n. 205228, e *Cass. pen.* 1997, 1108; Cass., sez. I, 15 dicembre 1995, n. 6633/96, Mastrorosa, *C.E.D. Cass.*, n. 204366; Cass., sez. I, 28 febbraio 1995, n. 1221/95, Chiodi, *ivi*, n. 200918; Cass., sez. I, 14 luglio 1993, n. 3332/93, Gitto, *ivi*, n. 195055), *ivi* comprese le armi comuni che possono essere detenute previa dichiarazione all'autorità di p.s. e portate con licenza della stessa, o di armi alterate o prive dei prescritti contrassegni, ma suscettibili di regolarizzazione (Cass., sez. I, 10 febbraio 1997, n. 877/97, Bracalenti, *ivi*, n. 207689; Cass., sez. I, 4 marzo 1994, n. 1101/94, Avidano, *ivi*, n. 197790).

Costituiscono, invece, una esemplificazione del secondo fenomeno le disposizioni di cui agli artt. 322 c.p. (relativo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a.), 644, comma 6, c.p. (in materia di usura), 544-sevies c.p. (in caso di delitti contro il sentimento degli animali), 600-septies c.p. (relativo ai delitti contro la personalità individuale), tutte costituenti eccezioni al disposto dell'art. 445, comma 1, c.p.p., prevedendo specificamente l'operatività della confisca anche nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta (per un catalogo esaustivo delle previsioni di questo tipo, anche di matrice extracodicistica, si v. GIORSPAGNOLO, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 423).

Ad ogni modo, a seguito della riforma realizzata con la l. n. 134 del 2003, molte delle delineate questioni appaiono definitivamente superate, essendo oramai ammessa la comminatoria con la sentenza « patteggiata » anche della confisca facoltativa.

La *ratio* di tale significativa estensione va ragionevolmente rinvenuta nell'intento di « meglio bilanciare gli effetti premiali del rito », scon-

giurando le conseguenze, talora irragionevoli ed inique, che potevano in concreto prospettarsi in ragione dell'originario vincolo posto dall'art. 445 c.p.p. (VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.VV., *I procedimenti speciali in materia penale*, cit., 224); più opportuno, infatti, assoggettare al medesimo regime i beni che costituivano il prodotto o il profitto del reato e quelli che ne erano il prezzo, evitando così ingiustificate e talora non agevoli differenziazioni (MARZADURI, *Artt. 1-3, l. 143/2003*, cit., 255; sulle censure di incostituzionalità prospettate avverso la disciplina originaria, v. § 1).

Peraltro, la misura ablativa può esser disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata, posto che il **principio di irretroattività** della legge penale, sancito dagli artt. 2 c.p. e 25, comma 2, Cost., è operante nei riguardi delle norme incriminatrici, ma non anche rispetto alle misure di sicurezza (Cass., sez. I, 8 novembre 2007, n. 7116/08, *C.E.D. Cass.*, n. 239302).

Resta fermo, in ogni caso, il dovere del giudice di fornire **adeguata motivazione** (Cass., sez. VI, 30 ottobre 2008, n. 43816/08, *C.E.D. Cass.*, n. 241920). Egli, in particolare, deve **motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati** (Cass., sez. VI, 16 aprile 2010, n. 17266/10, *C.E.D. Cass.*, n. 247085; nello stesso senso, Cass., sez. VI, 20 novembre 2008, n. 2703/09, *ivi*, n. 242688; Cass., sez. VI, 25 settembre 2008, n. 42804/08, *ivi*, n. 241875, che ha precisato che **la caratteristica di sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza**). Tale dovere argomentativo è particolarmente pregnante nel caso di confisca facoltativa, dovendosi esplicitare **le ragioni per cui si ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni** in quanto serviti o destinati a commettere il reato (Cass., sez. V, 3 novembre 2009, n. 47179/09, *C.E.D. Cass.*, n. 245387) e perché la **libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa** (Cass., sez. IV, 26 ottobre 2010, n. 41560/2010, *C.E.D. Cass.*, n. 248454). Di conseguenza, è stata ritenuta **illegittima** la confisca di beni di pertinenza aziendale (nella specie macchine cucitrici taglia-cuci e postazioni da stiro) oggetto di sequestro probatorio per favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri e occupazione di lavoratori privi di permesso di soggiorno, perché disposta, contestualmente alla sentenza di patteggiamento, senza che fossero specificate le ragioni giustificatrici dell'adozione del provvedimento ablativo (Cass., sez. I, 15 ottobre 2009, n. 41338/09, *ivi*, n. 245073).

Si è affermato che il giudice non può accogliere la richiesta di applicazione della pena se l'**accordo** intervenuto tra le parti non **comprende anche l'oggetto della confisca** prevista per il reato cui il patteggiamento si riferisce **ovvero non consente la determinazione certa dei beni destinati all'ablazione** (fattispecie relativa a patteggiamento per il reato di concussione e alla mancata determinazione dei beni oggetto del provvedimento di confisca per equivalente del relativo profitto) (Cass., sez. VI, 11 marzo 2010, n. 12508/10, *C.E.D. Cass.*, n. 246731; *Cass. pen.* 2011, 2661, con nota di FABRETTI, *Patteggiamento e confisca: la corte estende l'oggetto dell'accordo tra le parti*).

Si è ritenuto, inoltre, che la **parziale definizione del processo**, mediante **applicazione della pena** richiesta da alcuni soltanto dei coimputati, non comporta né la perdita di efficacia del sequestro preventivo né l'obbligo per il giudice di disporre la confisca dei beni oggetto del sequestro ove il giudizio prosegua nei confronti di altri coimputati che ne mantengano di fatto la disponibilità, ciò giustificando il mantenimento del vincolo cautelare (fattispecie relativa a beni sequestrati per reati in materia di prostituzione) (Cass., sez. III, 14 ottobre 2010, n. 38623/10, *C.E.D. Cass.*, n. 248627).

Con riferimento ai poteri del **giudice dell'esecuzione**, si è precisato che pur dopo la modifica dell'art. 445 c.p.p. intervenuta con l. n. 134 del 2003, questi può disporre la confisca solo qualora la stessa sia obbligatoria, ossia nei casi in cui il bene costituisca il prezzo del reato o in quelli in cui l'obbligatorietà è prevista da particolari disposizioni (Cass., sez. I, 5 febbraio 2008, n. 6650/08, *C.E.D. Cass.*, n. 239310).

Nel caso in cui, accogliendo la richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti, il giudice di merito **ometta** di applicare la misura della **confisca obbligatoria**, la **Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rinvio, e disporre direttamente la confisca** (fattispecie in tema di confisca di sostanza stupefacente) (Cass., sez. VI, 21 maggio 2008, n. 26579/08, *C.E.D. Cass.*, n. 241051).

In tema di **confisca per equivalente** disposta in sede di patteggiamento, l'ordine di confisca di beni diversi da quelli originariamente sequestrati, sostituiti con altri di valore corrispondente al profitto od al prezzo del reato, non legittima il recesso unilaterale dall'accordo sull'applicazione della pena, in quanto la sostituzione dei beni è evenienza prevedibile al momento dell'accordo (fattispecie nella quale, in fase d'indagini preliminari, erano stati sequestrati al ricorrente beni parzialmente appartenenti a soggetti estranei al reato ed agli stessi restituiti, cui era seguito, dopo l'accordo sull'applicazione della pena, il sequestro d'ulteriori beni di valore corrispondente al profitto del reato) (Cass., sez. III, 21 novembre 2008, n. 625/09, *C.E.D. Cass.*, n. 242154).

In caso di **istigazione alla corruzione**, il denaro offerto o promesso al pubblico ufficiale non costituisce il prezzo o il profitto, ma un semplice mezzo di esecuzione del reato da parte dell'autore dell'istigazione e, come tale, può essere oggetto di confisca facoltativa in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, a seguito della modifica apportata all'art. 445 c.p.p. dalla l. 12 giugno 2003, n. 134 (Cass., sez. VI, 27 febbraio 2009, n. 14178/09, *C.E.D. Cass.*, n. 243579; *Cass. pen.* 2010, 928, con nota di MORLACCHINI, *Nel patteggiamento per istigazione alla corruzione è possibile la confisca del denaro offerto*).

Con riferimento alla speciale ipotesi di **confisca « del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza »**, prevista dall'**art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356)** per i casi in cui la contestazione riguardi un delitto compreso nella previsione della norma citata, si è affermato che la stessa è obbligatoria anche in caso di applicazione di pena su richiesta sia quando i beni siano qualificabili come « prezzo » del reato (e come tali soggetti comunque a confisca per il combinato disposto degli artt. 445, comma 1, c.p.p. e 240, comma 2, n. 1, c.p.), sia quando i beni rappresentino « prodotto » o « profitto » del reato medesimo (fatti-specie in tema di confisca di denaro ritenuto provento di attività commerciali riguardanti stupefacenti) (Cass., sez. IV, 19 aprile 2001, n. 44515/01, Del Sordo, *C.E.D. Cass.*, n. 220937; con specifico riferimento all'applicabilità di detta misura alla persona nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta *ex art.* 444 c.p.p. per delitti in materia di **contrabbando**, Cass., sez. I, 9 gennaio 2009, n. 2489/09, *C.E.D. Cass.*, n. 242625; *Indice pen.* 2011, 237, con nota di GUERRA, *Analogia in malam partem o continuità di ratio?*). In tal caso, è condizione di legittimità della confisca che il giudice **motivi adeguatamente** in ordine alla **mancanza di giustificazione circa la provenienza dei beni o del denaro confiscato, e la sproporzione tra il valore dei beni posseduti e il reddito dell'imputato**, non potendo la motivazione sommaria propria del rito speciale estendersi automaticamente alla misura di sicurezza patrimoniale (Cass., sez. IV, 21 marzo 2002, n. 28750/02, *C.E.D. Cass.*, n. 222062). Conseguentemente, è **illegittima** la sentenza con cui il giudice disponga, a seguito di patteggiamento allargato, la confisca, *ex art.* 12-sexies, cit., senza adempiere al predetto specifico onere motivazionale (Cass., sez. IV, 22 settembre 2005, n. 43943/05, *C.E.D. Cass.*, n. 232733).

Non è d'ostacolo all'applicazione della confisca *ex art.* 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, l'intervenuta **estinzione del reato** ai sensi dell'art. 445 c.p.p., posto che la stessa può essere disposta in sede esecutiva, trattan-

dosi di misura obbligatoriamente applicabile ed assimilabile a quella di cui al comma 2 dell'art. 240 c.p. (Cass., sez. V, 21 novembre 2001, n. 44900/01, Aiello, *C.E.D. Cass.*, n. 222051).

È **abnorme** il provvedimento con cui il giudice, dopo che ha emesso la sentenza d'applicazione della pena su richiesta delle parti e prima che detta sentenza passi in cosa giudicata, dispone la confisca di cui all'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 (Cass., sez. I, 2 ottobre 2008, n. 41218/08, *C.E.D. Cass.*, n. 242413).

La novella del 2003 ha risolto le problematiche inerenti alla confisca delle **somme percepite dallo spacciatore in seguito alla cessione di sostanze stupefacenti**, confisca ritenuta prima della riforma preclusa da ampia parte della giurisprudenza in conseguenza della qualifica di dette somme come « profitto » del reato, come tali non rientranti nella previsione di cui all'art. 240, comma 2, c.p. (Cass., sez. I, 23 ottobre 2000, n. 6240/01, Paglionico, cit.; Cass., sez. IV, 11 maggio 1992, n. 9503/92, Pecorari, cit.; Cass., sez. IV, 9 marzo 1992, n. 4811/92, Iezzi, cit.; Cass., sez. IV, 17 dicembre 1991, n. 1045/92, Polastrini, cit.; *contra*, minoritariamente, nel senso che il denaro in questione poteva essere qualificato come « prezzo » del reato, Cass., sez. VI, 9 luglio 1993, n. 10952/93, Persichetti, cit.; Cass., sez. VI, 28 ottobre 1992, n. 2990/92, Levote, cit.). La problematica si ripercuoteva anche sui profili impugnatori del provvedimento in questione: le Sezioni unite della Corte di cassazione avevano, infatti, ritenuto la carenza d'interesse dell'imputato patteggiante a impugnare il capo della sentenza di patteggiamento relativo alla erronea confisca da parte del giudice di merito della somma ricavata dalla cessione dello stupefacente. L'assunto si fondava sul rilievo che la questione relativa alla legittimità della confisca era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l'esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità *jure civili* della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto. Il Supremo Collegio precisava, infatti, che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (Cass., **sez. un.**, 27 settembre 1995, n. 10372/95, Serafino, *C.E.D. Cass.*, n. 202269; *Cass. pen.* 1996, 67).

La menzionata decisione muoveva dal presupposto che fosse accertata la provenienza illecita delle somme in discorso; controversa era, quindi, l'ipotesi in cui la provenienza delle stesse dal reato di spaccio fosse contestata o, comunque, non fosse stata provata in giudizio. Ciò ha reso necessario un ulteriore intervento delle Sezioni unite che, pur condividendo l'autorevole precedente, hanno operato qualche distinguo. Più precisamente, si è affermato che con riferimento al sequestro di una somma di denaro, ritenuta « prezzo » della cessione di sostanza stupefacente, il ventaglio di soluzioni delle varie ipotesi prospettabili pare così articolarsi: *a)* allorché il giudice di merito abbia, sulla base di un accertamento di fatto, affermato in sentenza e correttamente motivato che la somma sequestrata costituisce « prezzo » del reato, legittimamente viene disposta, nel patteggiamento, la confisca, e l'eventuale ricorso per cassazione deve essere rigettato; *b)* allorché il giudice di merito abbia provveduto, con la sentenza in sede di patteggiamento, alla confisca del somma in sequestro, pur qualificata, dopo l'accertamento di fatto, « prodotto » o la somma ricavata dalla cessione « profitto » del reato, l'eventuale ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per carenza di interesse (mancando, in capo all'imputato, parte di un negozio illecito per contrarietà a norme imperative, il diritto a rientrare nella disponibilità della somma costituente la controprestazione della cessione), e sempre che l'imputato non contesti in radice il rapporto di connessione tra bene e reato; *c)* allorché il giudice di merito, senza curarsi di provvedere alla qualificazione e senza accertamenti e motivazione al riguardo, abbia provveduto alla confisca del bene, sussiste certamente l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato, sempre però che costui abbia contestato, nel giudizio di merito, ovvero anche solo con i motivi di ricorso, l'esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il danaro, adducendo al riguardo una qualsivoglia motivazione. Negli ultimi due casi, essendo precluso qualsiasi accertamento in fatto in sede di legittimità e non potendo essere annullata con rinvio una sentenza resa in sede di patteggiamento, sempre che sul punto non esista una clausola concordata, la disposizione relativa alla confisca va eliminata, al fine di consentire all'interessato di far valere le sue ragioni in sede esecutiva) (Cass., sez. un., 3 luglio 1996, n. 9149/96, Chabni Samir, *C.E.D. Cass.*, n. 205708; *Cass. pen.* 1997, 971; analogamente, successivamente, nel senso di riconoscere l'interesse dell'imputato all'impugnazione ove il giudice abbia disposto la confisca del denaro in possesso dell'imputato senza curarsi di provvedere alla sua qualificazione, o senza motivare in ordine alla qualità di « prezzo » del reato, meramente asserita, contestando il medesimo ricorrente la riconducibilità di tale denaro alla attività di spaccio, Cass., sez. IV, 15 ottobre 1999, n. 3200/99, Trovato, *C.E.D. Cass.*, n.

215003; Cass., sez. IV, 14 aprile 1999, n. 1140/99, M'Bai Gom, *ivi*, n. 213544; Cass., sez. VI, 21 novembre 1996, n. 3548/96, Jobran, *ivi*, n. 206498).

A seguito della riforma realizzata dalla l. n. 134 del 2003, che ha novellato l'art. 445 c.p.p., contenente oggi un richiamo a tutti i casi contemplati dall'art. 240 c.p., non sussistono più impedimenti alla confisca con la sentenza di patteggiamento delle somme lucrato dallo spacciatore a seguito della vendita di stupefacenti. Ciò nonostante, non mancano arresti giurisprudenziali inclini a spendere i medesimi argomenti utilizzati anteriormente alla novella. In particolare, Cass., sez. VI, 18 novembre 2010, n. 44096/10, *C.E.D. Cass.*, n. 249073, ha affermato che il condannato con sentenza di patteggiamento, con cui è stata disposta la confisca dei proventi del reato di cessione di stupefacenti, **non ha diritto alla restituzione** di detti proventi, posto che, pur non essendo prevista l'ablazione obbligatoria del profitto del reato in caso di patteggiamento, tali beni non sono mai entrati nel patrimonio dell'imputato, trattandosi del corrispettivo di una prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative. Sulla stessa linea, Cass., sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 6755/04, *ivi*, n. 230722, ha precisato che la persona condannata per il reato di traffico di stupefacenti non ha un diritto automatico alla restituzione delle somme sequestrate atteso che egli, cedente della droga, è parte di un negozio *contra legem* e dunque non è portatore di alcun interesse legale alla restituzione di somme costituenti illecita controprestazione. Ne consegue che, se l'imputato non contesta in radice la provenienza del denaro, il suo ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte ha sottolineato che ciò è particolarmente evidente alla luce delle modifiche apportate dalla l. n. 134 del 2003 all'art. 445 c.p.p., che, consentendo la confisca anche quando essa è facoltativa *ex art.* 240 c.p., comportano soltanto, nel caso di facoltatività della misura, l'obbligo per il giudice di specifica motivazione.

A seguito dell'entrata in vigore della legge sul c.d. « patteggiamento allargato », risultano superati anche i contrasti che in passato si erano registrati in giurisprudenza in ordine all'applicabilità della confisca *ex art.* 301, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 in materia di **contrabbando**. Un primo orientamento interpretativo riteneva che, in forza della disposizione citata — e non dell'art. 240, comma 2, c.p. — la confisca delle cose che erano servite o erano state destinate a commettere il reato e delle cose che ne erano l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto doveva sempre essere ordinata anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass., sez. III, 17 gennaio 2001, n. 10229/01, Fassi, *C.E.D. Cass.*, n. 218750; Cass., sez. III, 10 febbraio 1999, n. 550/99, De Divitis, *ivi*, n. 214055; Cass., sez. III, 18 marzo 1993, n. 705/93,

Azzilonna, *ivi*, n. 195022). Il provvedimento ablativo era, peraltro, ritenuto obbligatorio anche nei confronti del mezzo di trasporto appartenente a terzo estraneo al reato di contrabbando ed utilizzato dall'imputato patteggiante, spettando in tal caso al soggetto estraneo al fatto dimostrare di non aver potuto impedire il fatto (Cass., sez. III, 3 novembre 1998, n. 2825/98, Pasullo, *C.E.D. Cass.*, n. 212491; Cass., sez. III, 6 dicembre 1996, n. 4195/97, Tria, *ivi*, n. 206835). In senso contrario, altro filone ermeneutico riteneva, invece, che in caso di patteggiamento per il reato di contrabbando non potesse trovare applicazione la confisca obbligatoria prevista dall'art. 301, cit. E ciò in quanto, l'art. 445 c.p.p. escludeva la possibilità di disporre la confisca ad eccezione dei casi previsti dall'art. 240, comma 2, c.p. Detta eccezione non si prestava, tuttavia, ad essere interpretata come rinvio a tutte le ipotesi di confisca obbligatoria: il regime di largo favore impresso dal nuovo codice ai riti alternativi, fino ad escludere l'applicabilità delle misure di sicurezza personali e delle pene accessorie, il cui contenuto affittivo era da considerarsi indubbiamente maggiore rispetto alla sanzione patrimoniale, sarebbe stato infatti illegittimamente vulnerato e ristretto se si fosse consentito di disporre la confisca anche di cose esulanti dalla specifica ed unica eccezione imposta dalla legge (Cass., sez. III, 26 maggio 1992, n. 856/92, De Goey, *C.E.D. Cass.*, n. 190695). Conseguentemente, si riteneva preclusa pure la confisca dei mezzi adoperati per trasportare i beni di contrabbando qualora gli stessi non rientrassero nella previsione di cui al comma 2 dell'art. 240 c.p., ma fossero stati ritenuti strumentali rispetto alla consumazione del reato (Cass., sez. III, 30 marzo 2000, n. 1398/00, Spinosa, *C.E.D. Cass.*, n. 216072; *Cass. pen.* 2001, 968, con nota di DELL'ANNO, *In tema di confisca dei mezzi di trasporto strumentali al contrabbando nel caso di patteggiamento; Per il consulente dell'impresa commerciale industriale 2000*, 1556, con nota di Izzo, *Patteggiamento e confisca nel contrabbando di T.L.E.*; Cass., sez. III, 22 maggio 1990, n. 1909/90, Ranzi, *C.E.D. Cass.*, n. 184666).

In base al combinato disposto degli artt. 240, comma 2, c.p., 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, 6 l. 22 maggio 1975, n. 152, e 445 c.p.p., la confisca deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato concernente le **armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi**. Qualora tale statuizione sia stata omessa da parte del giudice del merito, la Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rinvio, e disporre direttamente la confisca delle armi (Cass., sez. I, 28 marzo 2008, n. 14685/08, *C.E.D. Cass.*, 239835; antecedentemente alla novella, analogamente Cass., sez. I, 19 giugno 1997, n. 4205/97, Ussia, cit.; Cass., sez. I, 16 maggio 1997, n. 3422/97, Moscatelli, cit.; Cass., sez. I, 10 febbraio 1997, n. 877/97,

Bracalenti, cit.; Cass., sez. IV, 14 giugno 1996, n. 6882/96, Cazzamali, cit.; Cass., sez. I, 15 dicembre 1995, n. 6633/96, Mastrorosa, cit.; Cass., sez. I, 28 febbraio 1995, n. 1221/95, Chiodi, cit.; Cass., sez. I, 14 luglio 1993, n. 3332/93, Gitto, cit.; Cass., sez. I, 4 marzo 1994, n. 1101/94, Avidano, *ivi*, n. 197790). In dottrina, si è evidenziato che una corretta applicazione dell'art. 240, comma 2, c.p. implicherebbe invero la distinzione tra le ipotesi in cui la confisca deve essere disposta come conseguenza del fatto che il porto e/o la detenzione di determinate armi è assolutamente vietata (come si verifica, ad esempio, per le armi e le munizioni da guerra), e quelle in cui la misura ablativa non è obbligatoria, in quanto la detenzione dell'arma non costituisce di per sé reato (come avviene per le armi comuni da sparo, rispetto alla quali è l'assenza della denuncia a rendere sanzionabile la condotta di detenzione) (CARCANO, *Quali armi confiscabili con la sentenza di patteggiamento dopo la pronuncia delle Sezioni Unite?*, in *Cass. pen.* 1993, 2797).

In tema di **smaltimento dei rifiuti**, anche in caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di realizzazione e/o gestione di una discarica abusiva va disposta la confisca dell'area sulla quale insisteva la discarica, se di proprietà dell'autore del reato o di altro partecipante, e va disposta la bonifica e la remissione in pristino dell'area prima della acquisizione definitiva al patrimonio pubblico, non assumendo rilievo che il provvedimento di confisca non abbia formato oggetto dell'accordo fra le parti, atteso che questa costituisce atto dovuto per il giudice non suscettibile di valutazioni discrezionali e pertanto sottratto alla disponibilità delle parti (Cass., sez. III, 26 aprile 2001, n. 21640/01, Cannavò, *C.E.D. Cass.*, n. 219523).

Con la sentenza di applicazione concordata della pena per il reato di realizzazione o gestione di **discarica abusiva**, di cui all'art. 51 del d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, deve essere disposta la confisca dell'area su cui la stessa è stata realizzata anche nel caso in cui appartenga a soggetti, quali le società, sforniti di capacità penale, atteso che allorché l'attività illecita è stata posta in essere da una persona giuridica attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a costoro farà carico la responsabilità penale per i singoli fatti di reato, ogni altra conseguenza patrimoniale ricade sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale la persona fisica ha agito, con la sola esclusione dell'ipotesi di avvenuta rottura del rapporto organico per avere l'imputato agito di propria esclusiva iniziativa (Cass., sez. III, 3 dicembre 2003, n. 299/04, *C.E.D. Cass.*, n. 227220).

Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di **sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali** di cui all'art. 40 del d.lg. 26 ottobre 1995, n. 504, va disposta la confisca dei prodotti, delle materie

prime e dei mezzi utilizzati per commettere il reato, atteso che l'art. 44 del citato decreto legislativo prevede che tali beni sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale, con conseguente applicabilità dell'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 11, comma 19, della l. 30 dicembre 1991, n. 413, ai sensi del quale la confisca va sempre ordinata, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass., sez. III, 9 febbraio 2001, n. 17977/01, Cacciatore, *C.E.D. Cass.*, n. 219691).

b) *l'espulsione dello straniero*. — Trattandosi di misura di sicurezza personale, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato *ex art. 235 c.p.* non può essere applicata con la sentenza di patteggiamento infra-biennale (c.d. *minor*), stante il disposto dell'art. 445, comma 1, c.p.p. (così, anteriormente alla riforma del 2003, con riferimento al modello "tradizionale" del rito, Cass., sez. VI, 20 dicembre 1996, n. 1351/97, Fassis, *C.E.D. Cass.*, n. 207515; Cass., sez. VI, 12 aprile 1996, n. 8888/96, Said Bim Brahm, *ivi*, n. 206197; Cass., sez. IV, 2 febbraio 1996, n. 327/96, Garbaya, *ivi*, n. 204427; *Cass. pen.* 1997, 1834; Cass., sez. VI, 9 marzo 1992, n. 7225/92, Ogene Martin, *C.E.D. Cass.*, n. 191704); al contrario, essa è compatibile con la decisione concordata che applica una pena superiore ai due anni di reclusione, purché naturalmente sia accertata in concreto la pericolosità sociale dell'imputato (Cass., sez. II, 2 luglio 2009, n. 28614/09, *ivi*, n. 244882).

Lo stesso è a dirsi per l'espulsione *ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990* prevista in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), annoverabile anch'essa al *genus* delle misure di sicurezza personali: preclusa nell'eventualità di un patteggiamento *minor* (Cass., sez. IV, 3 giugno 1991, n. 11899/91, Moudou Touré, *C.E.D. Cass.*, n. 191223; Cass., sez. IV, 24 maggio 1991, n. 11553/91, Senoussi, *ivi*, n. 188986; nel senso che, però, il giudice, ricorrendo lo stato di flagranza *ex art. 86*, comma 3, può trasmettere gli atti al prefetto perché ordini, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, l'espulsione dello straniero dallo Stato, Cass., sez. IV, 18 febbraio 1993, n. 266/93, Kheirate Mohsine, *ivi*, n. 193392; tale capo della sentenza, secondo Cass., sez. VI, 8 novembre 1995, n. 3987/96, Trabelsi, *ivi*, n. 203850, in quanto semplicemente volto all'adozione di un eventuale provvedimento amministrativo, sarebbe inoppugnabile), è invece applicabile in caso di concordato *maior* (Cass., sez. IV, 2 ottobre 2008, n. 42841/08, *C.E.D. Cass.*, n. 241333; Cass., sez. VI, 12 giugno 2006, n. 34438/96, *ivi*, n. 235063; Cass., sez. IV, 8 giugno 2004, n. 42317/04, *ivi*, n. 231006): in tale ipotesi, il giudice di merito deve effettuare, in virtù della statuizione contenuta nella sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, l'accertamento

della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (Cass., sez. VI, 12 giugno 2006, n. 34438/96, cit.; Cass., sez. IV, 8 giugno 2004, n. 42317/04, cit.). Per valutare il superamento del limite di pena necessario per l'applicabilità con la sentenza di cui all'art. 445, della misura di sicurezza *de qua*, nel caso di pena patteggiata quale aumento a titolo di **continuazione** rispetto ad altra condanna per fatti analoghi, occorre considerare la pena complessiva inflitta (Cass., sez. IV, 24 giugno 2009, n. 32290/09, *C.E.D. Cass.*, n. 245279). In caso di **omessa statuizione in ordine all'applicazione della misura** *ex art. 86 t.u.* stupefacenti, la sentenza di patteggiamento non è appellabile al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 680 c.p.p., ma è ricorribile per cassazione (Cass., sez. III, 3 febbraio 2010, n. 7641/10, *C.E.D. Cass.*, n. 246196). Nel senso della **rettificabilità** in sede di legittimità con la procedura prevista dall'art. 619, Cass., sez. VI, 21 maggio 2010, n. 21384/10, *C.E.D. Cass.*, n. 247344.

Anche l'espulsione prevista dall'**art. 15 d.lg. n. 286 del 1998** è una misura di sicurezza, come tale non comminabile in caso di applicazione di una pena concordata contenuta entro il limite di due anni di reclusione (Cass., sez. I, 23 febbraio 2006, n. 7454/06, *C.E.D. Cass.*, n. 234077; Cass., sez. II, 11 luglio 2003, n. 37342/03, *ivi*, n. 227257; Cass., sez. I, 9 ottobre 2002, n. 35626/02, *ivi*, n. 222333; in dottrina, PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, cit., 128).

Discorso diverso, invece, per l'"espulsione amministrativa" di cui all'**art. 13** e per l'"espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione" *ex art. 16 d.lg. n. 286 del 1998*.

La prima, sanzione amministrativa accessoria di competenza dell'autorità amministrativa (Ministero dell'Interno o prefetto), consegue di diritto all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato per il rientro non autorizzato dello straniero già espulso nel territorio dello Stato. Conseguentemente, essa deve essere sempre applicata con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (Cass., sez. I, 1° aprile 2003, n. 21382/03, *C.E.D. Cass.*, n. 226812; Cass., sez. I, 4 dicembre 2001, n. 5936/02, Shtjefni, *ivi*, n. 220873, che in applicazione del principio espresso ha annullato la sentenza concordata impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione *de qua*).

La seconda, è ammessa invece ove il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'art. 13, comma 2, d.lg. n. 286 del 1998, ritenendo di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrendo le condizioni per ordinare la sospensione condizionale *ex art. 163 c.p.*, né le cause ostative indicate nell'art. 14, comma 1, d.lg. n. 286 del 1998, cit., sostituisca la medesima pena con la

misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. Subordinata, quanto ad applicazione con la sentenza di patteggiamento, alla concorde espressa richiesta delle parti (Cass., sez. VI, 3 febbraio 2006, n. 7906/06, *C.E.D. Cass.*, n. 233491), la sua mancata applicazione comporta la nullità della sentenza medesima, che non può essere corretta con l'eliminazione della diversa espulsione illegalmente disposta, ma deve essere annullata *in toto* con trasmissione degli atti al giudice di merito per nuovo giudizio (Cass., sez. I, 9 ottobre 2002, n. 35626/02, cit.). La **revoca** dell'ordine di espulsione, disposto come misura sostitutiva della pena, nei confronti di uno straniero conseguente all'accertamento di determinati comportamenti (nella specie, al rientro in Italia prima del termine previsto), è prevista per legge e non può essere oggetto di diverse pattuizioni né può rientrare nell'accordo tra le parti di cui all'art. 444 c.p.p., in quanto si tratta di misura sostitutiva e non di misura di sicurezza in cui la competenza a decidere circa la revoca spetta al giudice del merito dinanzi al quale viene accertata la sussistenza o meno del reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lg. n. 286 del 1998 (Cass., sez. I, 21 dicembre 2004, n. 6451/04, *C.E.D. Cass.*, n. 231627).

5. Sanzioni amministrative accessorie: a) *sospensione e revoca della patente di guida.* — Non pochi dubbi ermeneutici e conseguenti incertezze applicative hanno contraddistinto le fattispecie sanzionatorie della sospensione e della revoca della patente di guida (artt. 186, 218 e 222 c. strad.), in ragione della non agevole individuazione della relativa natura giuridica.

L'abrogato codice della strada (d.P.R. n. 393 del 1959), all'art. 80-ter (introdotto dalla l. n. 689 del 1981) le qualificava espressamente come "pene accessorie", con ciò precludendone l'applicabilità con la sentenza "patteggiata" (in questo senso, in giurisprudenza Cass., sez. IV, 15 aprile 1991, n. 10576/91, Calderoni, *C.E.D. Cass.*, n. 191208; Cass., sez. IV, 9 febbraio 1991, n. 9558/91, Pichini, *ivi*, n. 188200; *Giur. it.* 1992, II, 386; Cass., sez. IV, 11 giugno 1990, n. 13144/90, Jacovitti, *C.E.D. Cass.*, n. 185463; *Cass. pen.* 1991, II, 629, con nota di MORETTI, *Brevi considerazioni in tema di patteggiamento e sospensione della patente di guida*; Cass., sez. IV, 14 maggio 1990, n. 453/90, Casol, *C.E.D. Cass.*, n. 185352; *Cass. pen.* 1990, II, 338; *Riv. pen.* 1990, 917, con nota di MELUCCO, « *Patteggiamento e provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida*). Con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, è prevalsa invece la tesi secondo cui, trattandosi di sanzioni amministrative accessorie, le stesse potessero essere applicate anche in caso di patteggiamento, non potendo il divieto di applicazione delle pene accessorie *ex art.* 445 c.p.p. essere riferito estensivamente anche alle sanzioni amministrative (Cass., sez. IV, 9 dicembre 2003, n. 12208/04, *C.E.D. Cass.*, n. 227910; Cass., sez. IV,

13 maggio 1997, n. 4639/97, Girotto, *ivi*, n. 207484; Cass., sez. IV, 29 gennaio 1997, n. 2160/97, Manciuoli, *ivi*, n. 207794; *Riv. pen.* 1997, 1133; Cass., sez. VI, 3 aprile 1996, n. 5544/96, Mezzadri, *C.E.D. Cass.*, n. 204881; Cass., sez. IV, 12 maggio 1995, n. 6437/95, Rossi, *ivi*, n. 201898; Cass., sez. VI, 6 dicembre 1995, n. 1663/96, Infante, *ivi*, n. 203721; Cass., sez. IV, 5 luglio 1994, n. 9727/94, Mor, *ivi*, n. 200137; Cass., sez. IV, 7 febbraio 1995, n. 1909/95, Licci, *ivi*, n. 200899; *Cass. pen.* 1996, 593, con nota di CARCANO, *In tema di sospensione e di revoca della patente di guida nel patteggiamento*; Cass., sez. IV, 3 marzo 1995, n. 6485/95, Falco, *C.E.D. Cass.*, n. 201705). Né tale scelta legislativa che tiene ferma la sanzione accessoria amministrativa e non anche quella penale, poteva essere tacciata di irrazionalità, trattandosi di due diversi ordini di intervento che di norma sono alternativi, come si evince dal cosiddetto principio di specialità allargato, sancito dall'art. 9 della l. 24 novembre 1981, n. 689 (Cass., sez. IV, 9 ottobre 1996, n. 9328/96, Castagna, *ivi*, n. 205712). Questo secondo orientamento è stato avallato anche dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 c.p.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede che, in caso di accoglimento della domanda di patteggiamento, sia preclusa l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria; in particolare, i Giudici della Consulta hanno affermato che non è arbitraria o manifestamente irrazionale la caratterizzazione legislativa della sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa, il che giustifica la diversità di disciplina dettata dalla norma denunciata, la quale esclude l'irrogazione delle sanzioni penali accessorie ma non delle sanzioni amministrative accessorie (Corte cost., ord. 18 giugno 1997, n. 184, *Cass. pen.* 1997, 2974, con nota di NUZZO, *Il rapporto tra patteggiamento e sospensione della patente di guida al vaglio della Corte costituzionale*).

In giurisprudenza, non sono tuttavia mancate posizioni difformi. In particolare, Cass., sez. VI, 29 aprile 1997, n. 6652/97, Fonzari, *C.E.D. Cass.*, n. 209728, ha affermato che **non è applicabile** la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, dal momento che il codice della strada ne subordina l'applicazione « **all'accertamento del reato** », come espressamente prevede il secondo comma dell'art. 186 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, e cioè ad un accertamento approfondito e completo in ordine alla commissione del reato e alla colpevolezza dell'imputato, conseguibile solo mediante una sentenza che sia pronunciata all'esito di un giudizio con *plena cognitio*, e quindi non con la sentenza di patteggiamento, la quale non presuppone

l'accertamento pieno e incondizionato dei fatti, sulla base di specifiche prove, e non si fonda su un giudizio di colpevolezza dell'imputato (analogamente, Cass., sez. V, 30 ottobre 1996, n. 10980/96, Manegaldo, *ivi*, n. 206567; Guida dir. 1997, n. 6, 80, con nota di GALDIERI, *Senza un normale giudizio di cognizione va ridotta la discrezionalità del giudice*). In senso contrario, si è ritenuto che nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'**accertamento del reato**, sia pure *sui generis*, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (Cass., sez. IV, 5 maggio 2005, n. 27931/05, C.E.D. Cass., n. 232015; Cass. pen. 2006, 2580; analogamente, Cass., sez. IV, 14 marzo 2007, n. 36868/07, C.E.D. Cass., n. 237231; Arch. n. proc. pen. 2008, 180, con nota di FRATUCELLO, *Brevi note sulla competenza per il reato di lesioni colpose gravi e gravissime, commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale*; Cass., sez. IV, 8 maggio 1996, n. 8412/96, Frassine, C.E.D. Cass., n. 207146; Cass., sez. IV, 7 maggio 1996, n. 8443/96, Moccabelli, *ivi*, n. 206306). Altre pronunce hanno ritenuto l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie valorizzando la clausola di equivalenza *ex art. 445 c.p.p.* della sentenza "patteggiata" alla pronuncia di condanna (Cass., sez. IV, 7 febbraio 1995, n. 1909/95, Licci, *cit.*), ovvero, riconoscendo che, per quanto la sentenza di patteggiamento, difetti di un giudizio di colpevolezza e, quindi, di responsabilità dell'imputato che concorda con il P.m. la pena, la stessa conclude comunque una fase processuale in cui l'accertamento deriva dalla contestazione del reato, collegata alla volontà dell'incolpato che, lungi dal contrastare tale contestazione, accetta le conseguenze sul piano penale (Cass., sez. IV, 6 giugno 1996, n. 7192/96, Colò, C.E.D. Cass., n. 205362).

Da tale impostazione consegue, dunque, che con la sentenza *ex art. 444 c.p.p.* deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), e ciò anche quando si tratti di patente di guida rilasciata da Autorità straniera (Cass., sez. IV, 17 settembre 2004, n. 41681/04, C.E.D. Cass., n. 230062) e persino se detta sospensione sia stata **già disposta dal prefetto**, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto (Cass., sez. IV, 5 maggio 2005, n. 27931/05, *cit.*; nello stesso senso, Cass., sez. un., 21 giugno 2000, n. 20/00, Cerboni, Cass. pen. 2001, 1441, con nota di GALLUCCI, *Ambito di applicazione dell'istituto della*

connessione obiettiva tra reato e illecito amministrativo; Cass., sez. IV, 15 dicembre 1998, n. 2794/98, D'Amico, C.E.D. Cass., n. 213224; Cass., sez. IV, 27 marzo 1997, n. 3254, Mermolja, *ivi*, n. 207880; Cass., sez. IV, 9 maggio 1997, n. 6138/97, Pulcini, *ivi*, n. 208532; Cass., sez. IV, 5 marzo 2003, n. 13732/03, *ivi*, n. 224393).

Peraltro, non rileva che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacché essa **non può formare oggetto dell'accordo** tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Cass., sez. IV, 5 maggio 2005, n. 27931/05, *cit.*; nello stesso senso, Cass., sez. IV, 6 aprile 2006, n. 17432/06, C.E.D. Cass., n. 233968; Cass., sez. IV, 19 giugno 1996, n. 7206/96, Vezzoli, *ivi*, n. 205478); conseguentemente, l'eventuale accordo tra le parti circa la durata delle sanzioni medesime non è vincolante per il giudice, che le determina secondo i parametri ai quali rinvia il codice della strada (Cass., sez. IV, 2 luglio 2001, n. 28544/01, Salvadori, C.E.D. Cass., n. 219882).

Quanto al procedimento applicativo, si è affermato che il giudice è tenuto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rientrando nel suo **potere discrezionale** determinare la durata di detta sanzione, con il solo vincolo del rispetto dei limiti, minimo e massimo, fissati dal legislatore, a prescindere dall'entità della pena concordata dalle parti per il reato (Cass., sez. IV, 23 settembre 1997, n. 2207/97, Del Prete, C.E.D. Cass., n. 208778; Cass. pen. 1998, 2077, con nota di GALLUCCI, *Applicazione della pena su richiesta e competenza del giudice penale a conoscere delle violazioni amministrative probatoriamente connesse con il reato*; Giur. it. 1998, 1911, con nota di TREVISSON LUPACCHINI, *Davvero inapplicabili le sanzioni amministrative pecuniarie nella sentenza "patteggiata"?*). Egli deve fornire una **motivazione** sul punto solo allorché la misura **si allontani dal minimo edittale**, e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale (Cass., sez. IV, 26 giugno 2007, n. 35670/07, C.E.D. Cass., n. 237470, che nella fattispecie ha ritenuto che l'applicazione di una sospensione di sei mesi a fronte di un minimo di due non implicava la necessità di una dettagliata motivazione; nello stesso senso, Cass., sez. IV, 24 aprile 1996, n. 8439/96, M' Salbi, *ivi*, n. 206297; Cass., sez. IV, 9 febbraio 1996, n. 2531/96, Veneri, *ivi*, n. 204578).

Qualora alla sentenza di patteggiamento consegua di diritto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice, nel **determinarne la durata**, deve far riferimento alla gravità **della violazione** commessa, all'**entità del danno** apportato ed al **pericolo** che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal comma 2 dell'art. 218 c. strad., e cioè deve avvalersi del

criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa (prefetto) che disponga la sospensione della patente (Cass., sez. un., 27 maggio 1998, n. 8488/98, Bosio, *C.E.D. Cass.*, n. 210982; *Cass. pen.* 1999, 833; in senso conforme, Cass., sez. IV, 14 maggio 2003, n. 27971/03, *C.E.D. Cass.*, n. 225639; Cass., sez. VI, 30 ottobre 1998, n. 3400/99, Bront, *ivi*, n. 212211).

La **diminuzione fino ad un terzo** della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma 2-bis, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, deve ritenersi limitata ai casi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati d'omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (Cass., sez. IV, 3 luglio 2009, n. 41810/09, *C.E.D. Cass.*, n. 245451).

L'espressione «eventualmente posseduta» contenuta nell'art. 116, comma 18, nuovo codice della strada implica che detta sospensione non è automatica, ma condizionata all'effettivo possesso della patente di guida. Il giudice che procede con rito ordinario deve pertanto, al momento della condanna, accertare se l'imputato è in possesso di una patente, in qualsiasi momento conseguita e di qualsiasi tipo, e solo in caso positivo provvedere alla relativa sospensione. Tale **accertamento** è invece precluso al giudice che applica la pena su richiesta delle parti, atteso che in tal caso il giudice deve provvedere allo stato degli atti (Cass., sez. IV, 28 aprile 1998, n. 6350/98, Ricciardi, *C.E.D. Cass.*, n. 211236).

È **illegittima** la decisione con cui il giudice applichi la pena richiesta dalle parti **omettendo di disporre** la sospensione della patente di guida, atteso che tale sospensione, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, deve essere ordinata dal giudice anche nel caso di definizione del procedimento penale con il rito di cui all'art. 444 (Cass., sez. VI, 29 maggio 2008, n. 40591/08, *C.E.D. Cass.*, n. 241359). In tale eventualità, all'erronea omissione non può rimediarsi con incidente di esecuzione, bensì soltanto con l'**impugnazione della sentenza** (Cass., sez. I, 7 novembre 2007, n. 43003/07, *C.E.D. Cass.*, n. 238123), che condurrà ad **annullamento con rinvio** della stessa limitatamente all'omessa applicazione della predetta sanzione, a nulla rilevando che nella richiesta di patteggiamento non ve ne sia alcuna menzione, in quanto la stessa consegue di diritto alla pronuncia e non può formare oggetto di accordo tra le parti (Cass., sez. VI, 20 novembre 2008, n. 45687/08, *C.E.D. Cass.*, n. 241611; *Cass. pen.* 2010, 293, con nota di POTETTI, *Il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 224-bis c. strad.*).

È **inammissibile per difetto di interesse** il ricorso per cassazione proposto dall'imputato per non avere il giudice disposto con la sentenza

di applicazione della pena su richiesta delle parti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida già adottata in via provvisoria ai sensi dell'art. 223 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, dal prefetto (Cass., sez. IV, 22 febbraio 1996, n. 4060/96, Cervo, *C.E.D. Cass.*, n. 204977, che ha evidenziato che l'interesse ad impugnare non può essere ravvisato nell'aspettativa all'applicazione da parte del giudice della sanzione in misura inferiore rispetto a quella irrogata in via provvisoria dal prefetto).

In dottrina, per talune perplessità in ordine all'applicabilità di dette sanzioni amministrative, costituenti «un dato sanzionatorio di non poco momento», come tale potenzialmente idoneo a rendere meno appetibile il rito patteggiato, v. SANFELICI, *Applicazione della pena su richiesta delle parti e sanzioni amministrative accessorie prescritte dal Codice della Strada: le statuizioni delle Sezioni Unite*, in *Giur. it.* 1999, 153; in generale, sul tema, v. PERONI, *La sentenza*, cit., 92 ss.

Va infine precisato che il **ritiro della patente di guida ex art. 85, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309**, in caso di condanna per uno dei delitti in materia di stupefacenti, ha natura di pena accessoria (Cass., sez. un., 19 dicembre 1990, n. 2246/91, Capelli, *C.E.D. Cass.*, n. 186721): come tale, può essere irrogata in caso di patteggiamento "ultrabiennale", fermo restando l'obbligo di una specifica motivazione da parte del giudice (Cass., sez. III, 18 dicembre 2008, n. 16285/08, *C.E.D. Cass.*, n. 243398; Cass., sez. VI, 29 ottobre 2009, n. 43308/09, *ivi*, n. 245025).

b) *confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza.* — La confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, in seguito alla novella di cui alla l. n. 120 del 2010, ha natura di **sanzione amministrativa accessoria**, non più, come in precedenza, di pena accessoria (Cass., sez. IV, 4 novembre 2010, n. 40523/10, *C.E.D. Cass.*, n. 248859; Cass., sez. IV, 6 ottobre 2010, n. 41080/10, *ivi*, n. 248912). Conseguentemente, il giudice, con la sentenza di condanna o di **patteggiamento**, deve disporre la confisca del veicolo, a nulla rilevando che lo stesso non sia stato in precedenza sottoposto a sequestro (Cass., IV, 25 novembre 2010, n. 45365/10, *C.E.D. Cass.*, n. 249071). Secondo Cass., sez. IV, 6 ottobre 2010, n. 41080/10, cit., **va annullata con rinvio la sentenza di patteggiamento che, vigente la disciplina antecedente alla citata novella, abbia omissa di ordinare la confisca**, in quanto l'intervenuta trasformazione della natura giuridica di essa non comporta alcuna violazione del principio di legalità previsto in tema di sanzioni amministrative.

Il **sequestro** del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza conserva validità, dopo l'entrata in vigore della l. n. 120 del 2010 di

depenalizzazione della sanzione accessoria della confisca, dovendo soltanto valutarsi, ad opera del giudice penale in forza del principio della *perpetuatio iurisdictionis*, la conformità ai requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari, verificando l'esistenza del *fumus commissi delicti* (Cass., sez. IV, 25 febbraio 2011, n. 15022/11, *C.E.D. Cass.*, n. 250229; analogamente, Cass., sez. IV, 27 ottobre 2010, n. 44903/10, *ivi*, n. 249064; Cass., sez. IV, 4 novembre 2010, n. 40523/10, cit.; Cass., sez. IV, 24 novembre 2010, n. 170/11, *C.E.D. Cass.*, n. 249290). Il sequestro preventivo del veicolo utilizzato per la commissione del reato di guida in stato d'ebbrezza, disposto prima dell'entrata in vigore della l. n. 120 del 2010 mantiene ferma la sua efficacia nel caso di **infondatezza del ricorso in cassazione** proposto dall'imputato (Cass., sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 44895/10, *C.E.D. Cass.*, n. 249063).

La confisca obbligatoria del veicolo, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, non si applica relativamente ai **fatti commessi prima** dell'entrata in vigore dell'art. 4 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in l. 24 luglio 2008, n. 125, che l'ha introdotta (Cass., sez. IV, 21 gennaio 2011, n. 15010/11, *C.E.D. Cass.*, n. 250222, che in motivazione ha precisato che la confisca, qualificata come sanzione amministrativa accessoria dalla l. 29 luglio 2010, n. 120, resta comunque irretroattiva *ex art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689*; nello stesso senso, Cass., sez. IV, 4 novembre 2010, n. 6807/11, *ivi*, n. 249350).

c) *ordine di demolizione di opere abusive e rimessione in pristino dello stato dei luoghi.* — L'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), sostituendo sul punto l'art. 7 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), prevede che in caso di condanna per uno dei reati edilizi sanzionati all'art. 44 del medesimo t.u., il giudice, « con la sentenza di condanna [...] ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita ». Di qui l'interrogativo se detto ordine possa essere emesso anche in caso di pronuncia di sentenza patteggiata. La giurisprudenza propende prevalentemente per la soluzione positiva, facendo leva su un duplice ordine di argomentazione: l'equiparabilità della sentenza "patteggiata" alla pronuncia di condanna (Cass., sez. un., 27 marzo 1992, n. 5777/92, Di Benedetto, *C.E.D. Cass.*, n. 191136; *Giur. it.* 1993, II, 203, con nota di DE ROBERTO, *La motivazione della sentenza di "patteggiamento" secondo le Sezioni unite della Corte di cassazione*; Cass., sez. VI, 22 marzo 1993, n. 5306/93, Rillo, *C.E.D. Cass.*, n. 194038) e la natura di sanzione amministrativa — e non di pena accessoria — dell'ordine di demolizione, come tale dunque compatibile con il rito *de*

quo (*ex plurimis*, Cass., sez. III, 6 luglio 2000, 2674/00, Callea, *C.E.D. Cass.*, n. 216821; Cass., sez. III, 2 ottobre 1997, n. 3107/97, Di Maro, *ivi*, n. 208837; Cass., sez. III, 19 settembre 1997, n. 2896/97, Pandini, *ivi*, n. 208683; Cass., sez. III, 28 settembre 1995, n. 3123/95, Cristofaro, *ivi*, n. 202794; Cass., sez. III, 21 dicembre 1993, n. 2779/94, Criscione, *ivi*, n. 196513; Cass., sez. VI, 19 ottobre 1993, n. 195/94, Guerriero, *ivi*, n. 197233; *Arch. n. proc. pen.* 1994, 206, che precisa che l'applicazione della sanzione ripristinatoria non è, però, di ostacolo al dissequestro dell'opera assoggettata a riduzione in pristino, non costituendo l'applicazione della detta sanzione condizione per il mantenimento del vincolo cautelare dopo la pronuncia della sentenza di condanna; Cass., sez. III, 29 settembre 1993, n. 1991/93, Bruschini, *C.E.D. Cass.*, n. 195456; Cass., sez. VI, 24 marzo 1993, n. 855/93, Pappacena, *ivi*, n. 194191; Cass., sez. VI, 22 marzo 1993, n. 5306/93, Rillo, cit.; Cass., sez. VI, 26 gennaio 1993, n. 3039/93, Adamo ed altro, *C.E.D. Cass.*, n. 193620).

Pur in difetto d'accordo tra le parti, quindi, il giudice ha l'obbligo di disporre l'**ordine di demolizione delle opere abusive** previsto per il reato edilizio, in quanto statuizione obbligatoria, sottratta alla disponibilità delle parti, priva di carattere discrezionale e compatibile con il patteggiamento (*ex plurimis*, Cass., sez. III, 7 marzo 2008, n. 24087/08, *C.E.D. Cass.*, n. 240539; Cass., sez. III, 14 gennaio 1998, n. 64/98, Corrado, *ivi*, n. 210128; Cass., sez. VI, 7 marzo 1994, n. 9380, Callari, *ivi*, n. 199250, che sottolinea l'irrilevanza di un eventuale accordo delle parti sul punto; Cass., sez. III, 17 novembre 1992, n. 1969/93, Colpo, *ivi*, n. 193816; *contra*, nel senso che anche l'ordine di demolizione rientra nell'orbita del consenso delle parti, Cass., sez. III, 9 ottobre 1990, n. 14041/90, Accancirocco, *ivi*, n. 185555; *Cass. pen.* 1991, II, 746, con nota di SELVAGGI, *L'oggetto dell'accordo nel patteggiamento*. In dottrina, in senso analogo all'orientamento giurisprudenziale dominante, PERONI, *La sentenza di demolizione. Disorientamenti giurisprudenziali*, in *Cass. pen.* 1992, 2531, secondo cui i limiti cognitivi del rito in esame contrastano con l'adozione dell'ordine *de quo*, e VIGONI, *L'applicazione della pena*, in AA.VV., *I procedimenti speciali*, cit., 223, che evidenzia come l'ammissibilità in caso di patteggiamento dell'ordine di demolizione potrebbe essere negata « in ragione del ridotto raggio d'azione della verifica giudiziale e dell'asserita natura "allogena" della sentenza applicativa di pena concordata »). Ne consegue che l'eventuale **dissequestro** delle opere che faccia parte delle condizioni stipulate tra le parti **non può essere ordinato**, in quanto atto *contra legem*, incompatibile con la demolizione delle opere stesse che, ai sensi dell'art. 7, comma 9, l. n. 47 del 1985 deve essere obbligatoriamente disposta *ex officio*, anche se non considerata nel patteggiamento. Qualora

ciò avvenga, questo è viziato in radice perché vincolato da illegittima clausola essenziale (Cass., sez. V, 28 settembre 1993, n. 10420/93, Marcone ed altro, *ivi*, n. 196443). Peraltro — si precisa — l'ordine di demolizione impartito con la sentenza di applicazione della pena su richiesta resta **eseguibile anche** nel caso di **estinzione del reato** conseguente al decorso del termine di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p. (Cass., sez. III, 23 marzo 2011, n. 18533/11, *C.E.D. Cass.*, n. 250291, che in motivazione ha, altresì, escluso l'applicazione sia dell'art. 2946 c.c., riguardante la prescrizione dei diritti e non delle sanzioni amministrative, sia dell'art. 28, l. 24 novembre 1981, n. 689, applicabile alle sanzioni amministrative aventi ad oggetto somme di denaro; nello stesso senso, Cass., sez. III, 6 luglio 2000, 2674/00, Callea, *cit.*; Cass., sez. III, 15 febbraio 2001, n. 16552/01, Le Rose, *ivi*, n. 219074). Fa eccezione la sola eventualità dell'accertamento della **già avvenuta demolizione**: in tal caso, infatti, il giudice, nel pronunciare sentenza di applicazione della pena per un reato edilizio, **non deve ordinare** la demolizione del manufatto abusivamente realizzato (Cass., sez. III, 17 febbraio 2010, n. 11875/10, *C.E.D. Cass.*, n. 246456, che ha precisato che l'ordine deve essere disposto se l'opera non sia stata altrimenti rimossa o già acquisita al patrimonio comunale).

Competente a conoscere dell'**esecuzione dell'ordine di demolizione** impartito con la sentenza di patteggiamento, è il giudice che lo ha emesso (Cass., sez. III, 2 dicembre 2010, n. 7116/11, *C.E.D. Cass.*, n. 249528, che ha nella specie disatteso l'eccezione difensiva secondo cui l'autorità giudiziaria sarebbe incompetente, spettando l'esecuzione all'autorità amministrativa).

Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di **revocare** l'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, ed ha, invece, la facoltà di disporre la **sospensione** quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili (Cass., sez. III, 24 marzo 2010, n. 24273/10, *C.E.D. Cass.*, n. 247791; in senso conforme, Cass., sez. III, 30 settembre 2004, n. 43878/04, *ivi*, n. 230308; Cass., sez. III, 30 marzo 2000, n. 1388/00, Cicone ed altri, *ivi*, n. 216071).

L'omessa irrogazione dell'ordine di demolizione di manufatto abusivo in sede di sentenza di patteggiamento comporta, in caso di ricorso per cassazione, l'**annullamento senza rinvio** della stessa limitatamente a tale omissione, potendo la Corte adottare direttamente il provvedimento dovuto in quanto obbligatorio *ex lege* (Cass., sez. III, 17 febbraio 2010, n. 16390/10, *C.E.D. Cass.*, n. 246769; analogamente, Cass., sez. III, 8 novembre 1999, n. 3467/99, Santori, *ivi*, n. 216378). Nel senso che in tale

eventualità la Corte di cassazione, adita su ricorso del pubblico ministero, senza violare il divieto di *reformatio in pejus* ed il principio devolutivo, può, utilizzando la normativa sul **procedimento di correzione degli errori materiali**, correggere l'impugnata sentenza, disponendo l'applicazione delle sanzioni amministrative dell'ordine di demolizione e dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, la cui irrogazione costituisce atto dovuto e non discrezionale, v. Cass., sez. III, 24 febbraio 1999, n. 768/99, Scognamiglio, *ivi*, n. 213669 (analogamente, ritengono possibile ricorrere nell'ipotesi considerata alla procedura di correzione dell'errore materiale, Cass., sez. III, 28 marzo 1996, n. 1530/96, De Benedictis, *ivi*, n. 205448; *Riv. pen.* 1996, 848; Cass., sez. III, 8 novembre 1995, n. 3752/95, Di Renzo, *C.E.D. Cass.*, n. 203362; *Giust. pen.* 1996, II, 417). Nel senso, invece, della "rettificabilità" *ex art. 619 c.p.p.*, potendo la Corte di cassazione, integrare la decisione impartendo la statuizione *de qua*, Cass., sez. III, 18 settembre 1992, n. 1365/92, Marchese, *C.E.D. Cass.*, n. 192057; *Cass. pen.* 1994, 2525, con nota di CHIDICHIMO, *In quali termini è "dovuto" l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale?*

Nell'ipotesi in cui la Cassazione annulli la sentenza di patteggiamento limitatamente all'omesso ordine di demolizione, il **giudice di rinvio** non può dichiarare estinto il reato per prescrizione, poiché sul tema della responsabilità si è formato il giudicato progressivo o parziale (Cass., sez. III, 6 dicembre 1996, n. 248/97, Bisogno, *C.E.D. Cass.*, n. 206742).

L'illegittima statuizione della confisca del manufatto abusivo, disposta con la sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di costruzione abusiva in zona vincolata, può essere **sostituita d'ufficio dalla Corte di cassazione con l'ordine di demolizione** e con quello di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, previo annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla confisca illegittimamente disposta (Cass., sez. III, 11 novembre 2009, n. 82/10, *C.E.D. Cass.*, n. 246003).

La possibilità della Corte di cassazione di decidere, ai sensi dell'art. 609, comma 2, le **questioni rilevabili d'ufficio** presuppone che l'impugnazione investa la sentenza nelle sue statuizioni penali, e pertanto va esclusa quando l'impugnazione medesima riguarda esclusivamente l'omessa pronuncia in ordine ad una sanzione amministrativa, dal momento che in tal caso gli aspetti penali della vicenda sono interamente coperti dal giudicato (Cass., sez. III, 2 ottobre 1997, n. 3107/97, Di Maro, *C.E.D. Cass.*, n. 208836, che nella fattispecie ha escluso la possibilità di dichiarare d'ufficio la prescrizione di uno dei reati contravvenzionali in quanto la sentenza di patteggiamento era stata impugnata esclusivamente per l'omessa pronuncia dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo).

Per quanto attiene, invece, all'**ordine di demolizione di opere realizzate in violazione della normativa antisismica** (art. 98 d.P.R. n. 380 del

2001, sostitutivo dell'art. 23 l. 2 febbraio 1974, n. 64), il panorama giurisprudenziale appare più contrastato. Secondo un primo orientamento, il giudice, ove siano accertate violazioni sostanziali della normativa antisismica, ha l'**obbligo** di ordinare la demolizione del manufatto irregolarmente edificato o, in alternativa, di impartire le opportune prescrizioni per renderlo conforme alle norme tecniche, anche in caso di patteggiamento ed a prescindere da uno specifico accordo tra le parti (Cass., sez. III, 7 ottobre 2009, n. 44948/09, *C.E.D. Cass.*, n. 245212, che ha inoltre precisato che il mancato riferimento, nella richiesta di pena concordata, all'art. 98, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur non comportandone l'invalidità, impone l'**annullamento** della sentenza con **rinvio** al giudice del merito per l'esercizio di una di tali opzioni; nello stesso senso, Cass., sez. III, 30 aprile 2009, n. 28465/09, *ivi*, n. 244571; Cass., sez. III, 8 novembre 1995, n. 3763/95, Di Bisceglie, *ivi*, n. 203366; Cass., sez. III, 16 gennaio 1996, n. 109/96, Pascale, *ivi*, n. 204364, secondo cui **in sede esecutiva** il provvedimento potrà essere **rideterminato** per consentire l'adeguamento ad eventuali provvedimenti del giudice amministrativo, dell'Ufficio tecnico regionale o del Genio civile, in una prospettiva di coordinamento dell'attività del giudice penale con quella della pubblica amministrazione). *In senso contrario*, Cass., sez. III, 12 aprile 1994, n. 1157/94, Crudo, *C.E.D. Cass.*, n. 199720, ha invece affermato che è da **escludere** che, nel caso di sentenza emessa a seguito di patteggiamento, il giudice debba disporre la demolizione dell'opera a norma dell'art. 23 della l. antisismica 2 febbraio 1974, n. 64, anche se essa non ha formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti. Diversamente da quanto previsto dall'art. 7 l. 28 febbraio 1985, n. 47 per i reati edilizi, il citato art. 23 l. n. 64 del 1974 non prevede che l'ordine di demolizione sia una **conseguenza automatica** della condanna per alcuna delle violazioni delle norme previste dalla stessa legge e quindi un atto dovuto per il giudice anche nel caso di sentenza emessa a seguito di patteggiamento. Tale norma, infatti, prevede che il giudice, con la sentenza di condanna, può alternativamente disporre la demolizione dell'opera costruita in difformità dalle prescrizioni di legge ovvero impartire le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme di legge violate e comunque richiede che in concreto, in conseguenza della violazione commessa, l'opera realizzata non sia conforme alle particolari prescrizioni previste per le zone sismiche.

In dottrina, VIGONI, *L'applicazione della pena*, in AA.Vv., *I procedimenti speciali*, cit., 223, sottolinea come «la previsione di particolari procedure e di alternative decisorie fa sì che il provvedimento risulti assai più legato al quadro probatorio e al limitato orizzonte cognitivo: quindi, non potrebbe escludersi che, in sede di patteggiamento, il giudice

si limiti a pronunciare sentenza applicativa di pena, lasciando all'autorità naturalmente competente ogni decisione circa la sanzione amministrativa».

Infine, per ciò che riguarda l'**ordine di rimessione in ripristino dello stato originario dei luoghi**, previsto dall'art. 1-*sexies* l. 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. legge Galasso), poi sostituito dall'art. 181 del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), l'esclusione della sua natura dall'alveo delle pene accessorie, induce a ritenerlo senz'altro compatibile con la procedura patteggiata (VIGONI, *L'applicazione della pena*, in AA.Vv., *I procedimenti speciali*, cit., 223; analogamente, in giurisprudenza Cass., sez. III, 7 marzo 2008, n. 24087/08, cit.), registrandosi qualche difformità di vedute solo in ordine all'esatta qualificazione dello stesso. Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, esso sarebbe una **sanzione amministrativa** [Cass., sez. III, 10 febbraio 2004, n. 23212/04, *C.E.D. Cass.*, n. 229461; Cass., sez. III, 24 febbraio 1999, n. 768/99, Scognamiglio, *ivi*, n. 213669; Cass., sez. III, 1° ottobre 1998, n. 2470/98, Roldo, *ivi*, n. 212481; Cass., sez. VI, 19 dicembre 1997, n. 3228/98, Poli, *ivi*, n. 210588; Cass., sez. III, 15 giugno 1994, n. 1918/94, Barbini, *ivi*, n. 198835; Cass., sez. VI, 17 febbraio 1994, n. 9749/94, Fazzari, *ivi*, n. 199090; Cass., sez. III, 7 gennaio 1991, n. 2695/91, Ventura, *ivi*, n. 186507, che precisa come a tale conclusione si perviene non tanto sulla base dell'assimilazione dell'ordine in questione a quello di demolizione di cui all'art. 7, ultimo comma, l. n. 47 del 1985, quanto, soprattutto, in considerazione: 1) del fatto che l'ordine di ripristino può essere impartito, ai sensi dell'art. 15 l. n. 1497 del 1939 (norme sulla protezione delle bellezze naturali), anche dalla Pubblica Amministrazione, sicché la misura disposta dal giudice si pone non in via alternativa, sibbene eventualmente concorrente con i provvedimenti dell'Autorità amministrativa; 2) del rilievo che le pene accessorie sono sempre di natura personale e mai di natura patrimoniale, sicché le stesse incidono sullo *status* del condannato limitandone la sfera giuridica, ma non aggrediscono il suo patrimonio; 3) della considerazione che l'obbligo da parte del giudice di impartire l'ordine predetto è posto soprattutto a tutela degli interessi della collettività ed è attribuito al giudice ordinario per rendere più incisiva la detta tutela]. Un indirizzo minoritario ritiene, invece, trattarsi di **sanzione penale di carattere ripristinatorio**, attribuita all'autonoma competenza del giudice ordinario, che non esercita alcun potere di supplenza rispetto alla p.a., che mantiene intatti i concorrenti poteri di autotutela (in questo senso, Cass., sez. III, 27 gennaio 1994, n. 268/94, Oppio, *C.E.D. Cass.*, n. 197578; *Cass. pen.* 1995, 1604, con nota di MENDOZA, *Legge Galasso e natura giuridica dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi*; analogamente, nel senso che si tratti di

sanzione penale tipica, pur non inquadrabile negli schemi pregressi, Cass., sez. III, 17 novembre 1992, n. 1969/93, Colpo, *C.E.D. Cass.*, n. 193816 e Cass., sez. III, 11 novembre 1992, n. 1941/93, Zammataro, *ivi*, n. 193314; nello stesso senso, Cass., sez. III, 13 ottobre 1992, n. 1585/92, Langella, *ivi*, n. 193234; *Dir. giur. agr.* 1995, II, 39, con nota di ORICCHIO, *Danno paesistico e natura penale dell'ordine di rimessione in pristino*, secondo cui l'ordine di rimessione in ripristino dello stato originario dei luoghi ha **struttura ed effetti completamente diversi da quello di demolizione**, previsto nel campo edilizio dall'art. 7 l. 28 febbraio 1985, n. 47: il primo deve essere sempre disposto con la sentenza di condanna; il secondo soltanto nel caso di inerzia della p.a.; il contenuto dell'ordine di ripristino poi è molto ampio e complesso e può non coincidere con quello impartito dalla p.a. (art. 15 l. 29 giugno 1939, n. 1497), la quale, nella sede paesistica ha facoltà o di imporre soltanto la demolizione (e quindi nessun'altra opera alternativa) ovvero di chiedere il semplice pagamento di una indennità. In campo edilizio invece l'ordine del giudice e quello della p.a. hanno identica portata (demolizione).

In tema di tutela del paesaggio, in **difetto di prova della compatibilità paesaggistica** dell'intervento conseguente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi (art. 181, comma 2, d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42) deve essere disposto anche con la sentenza di applicazione della pena (Cass., sez. III, 16 novembre 2007, n. 47331/07, *C.E.D. Cass.*, n. 238532, che ha ulteriormente precisato che la sanzione ripristinatoria può essere evitata in sede esecutiva dando prova della compatibilità paesaggistica).

L'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato previsto dall'art. 1-*sevis* l. 8 agosto 1985, n. 431, in relazione alla violazione formale della realizzazione di opere di modificazione dei luoghi sottoposti al vincolo ambientale in assenza della prescritta autorizzazione, non comportando alcuna decisione di merito, stante la sua assoluta obbligatorietà, può essere **adottato dalla Corte di cassazione** a norma dell'**art. 620, lett. D**, allorché sia stato omissso dalla decisione impugnata (Cass., sez. VI, 19 ottobre 1993, n. 195/94, Guerriero, *C.E.D. Cass.*, n. 197234).

Qualora il pubblico ministero proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, *ex art. 444*, per i reati di costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico con deturpamento di bellezze naturali, deducendo quale motivo l'omessa irrogazione dell'ordine di demolizione, la Corte suprema di cassazione, senza violare il divieto di *reformatio in pejus* e il principio devolutivo, può, utilizzando la normativa sul procedimento di **correzione degli errori materiali**, correggere l'impugnata sentenza disponendo l'applicazione delle sanzioni am-

ministrative dell'ordine di demolizione e dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, la cui irrogazione costituisce atto dovuto e non discrezionale (Cass., sez. III, 24 febbraio 1999, n. 768/99, Scognamiglio, *cit.*).

L'illegittima statuizione della confisca del manufatto abusivo, disposta con la sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di costruzione abusiva in zona vincolata, **può essere sostituita d'ufficio dalla Corte di cassazione** con l'ordine di demolizione e con quello di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, previo annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla confisca illegittimamente disposta (Cass., sez. III, 11 novembre 2009, n. 82/10, *cit.*).

6. Divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di competizioni sportive.

— In materia un distinguo preliminare è d'obbligo, a seconda che la misura derivi da condanna relativa a scommessa clandestina ovvero sia irrogata in esito a giudizio direttissimo nei casi di arresto per reati commessi in occasione o durante manifestazioni sportive. Nella prima eventualità, infatti, qualificando espressamente **art. 5, l. 13 dicembre 1989, n. 401** il divieto *de quo* come "pena accessoria", lo stesso è incompatibile con l'applicazione della pena concordata "tradizionale"; nella seconda, invece, risulta applicabile, costituendo *ex art. 8* stessa legge misura atipica di matrice specialpreventiva (VIGONI, *L'applicazione della pena*, in AA.VV., *I procedimenti speciali*, *cit.*, 222; analogamente, nel senso che la sanzione in discorso ha natura atipica di misura di prevenzione, Cass., sez. V, 20 settembre 2002, n. 433/03, *C.E.D. Cass.*, n. 223593; *Cass. pen.* 2003, 3931, che esige una sia pur sintetica motivazione in ordine alla pericolosità in concreto della persona destinataria della misura; nel senso che non trattandosi né di pena accessoria, né di misura di sicurezza, la stessa è compatibile con la pena patteggiata, anche condizionalmente sospesa, Cass., sez. VI, 7 novembre 1990, n. 4164/91, Palmioli, *C.E.D. Cass.*, n. 186911; *contra*, Cass., sez. VI, 20 novembre 1990, n. 4251/91, Galatà, *ivi*, n. 186920, secondo cui si tratta invece di pena accessoria, come tale non irrogabile ove si proceda con il rito *ex artt. 444 ss.*).

Con riferimento, poi, al **divieto di accesso e all'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche** fissato all'**art. 6, comma 7, l. n. 401 del 1989**, in giurisprudenza, si è precisato che anche a seguito delle modifiche normative introdotte all'art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401 dal d.l. n. 162 del 2005 (conv., con modif., in l. n. 210 del 2005) e dal d.l. n. 7 del 2007 (conv., con modif., in l. n. 41 del 2007), il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di competizioni agonistiche e l'obbligo di presentazione, in loro concomitanza, ad un ufficio o comando di polizia, devono essere **obbligatoriamente irrogati** dal giudice, tanto nel caso di applicazione della pena su

richiesta delle parti, quanto nel caso di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena (Cass., sez. III, 15 giugno 2010, n. 32553/10, *C.E.D. Cass.*, n. 248325, che ha precisato che, trattandosi di atto dovuto, grava sul giudice l'obbligo di motivare solo sulla durata di dette statuizioni, ma non sulla sussistenza dei loro presupposti; in senso conforme, Cass., sez. III, 6 ottobre 2009, n. 44022/09, *ivi*, n. 245173).

La sentenza di patteggiamento per il reato di **lancio di materiale pericoloso, scavalco ed invasione di campo** in occasione delle competizioni sportive (art. 6-bis l. 13 dicembre 1989, n. 401) comporta obbligatoriamente l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni e dell'obbligo di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui esse si svolgono (Cass., sez. III, 6 ottobre 2009, n. 44026/09, *C.E.D. Cass.*, n. 245211).

In argomento, in dottrina, v. TREVISSON LUPACCHINI, *Sul divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono attività agonistiche*, in *Giur. it.* 1991, II, 331 ss., e VENTURI, *Sull'applicabilità del divieto di accesso agli stadi in caso di patteggiamento e sospensione condizionale della pena*, in *Foro it.* 1992, II, 212.

7. Applicazione di sanzioni amministrative connesse al reato ex art. 24 l. n. 689 del 1981. — Non poco dibattuta in passato la questione relativa al potere del giudice del patteggiamento di conoscere gli illeciti amministrativi connessi al reato per cui si procede, applicando le relative sanzioni pecuniarie ex art. 24 l. n. 689 del 1981. Secondo un primo indirizzo ermeneutico, poiché il **procedimento speciale di cui all'art. 444 c.p.p. è previsto solo per i reati e non può avere per oggetto illeciti amministrativi**, la richiesta può riguardare il reato, e non già la violazione connessa, non potendo il giudice conoscere di questa con il rito in questione. L'attivazione del patteggiamento implica, dunque, necessariamente il venir meno della giurisdizione del giudice penale sull'illecito amministrativo, che è ricollegabile all'ipotesi della giuridica possibilità di un'unica contemporanea pronuncia di merito sul reato e sull'illecito, e il rivivere la ordinaria competenza dell'autorità amministrativa. Ed infatti, il disposto dell'art. 24, ultimo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui la competenza del giudice penale in ordine alla violazione connessa a un reato cessa nel caso di estinzione od improcedibilità del reato stesso, va interpretata con riferimento al primo comma del medesimo articolo, con riguardo cioè alla possibilità di un contemporaneo giudizio di merito sul reato e sull'illecito (Cass., sez. IV, 8 febbraio 1993, n. 3399, Colucci, *C.E.D. Cass.*, n. 198444; in senso conforme, Cass., sez. IV, 21 febbraio 1994, n. 261/94, Carlotto, *ivi*, n. 198469; Cass., sez. IV, 23 settembre 1997, n. 2207/97, Del Prete, *ivi*, n. 208779; *Cass. pen.* 1998,

2077, con nota di GALLUCCI, *Applicazione della pena su richiesta e competenza del giudice penale a conoscere delle violazioni amministrative probatoriamente connesse con il reato*). Poiché, dunque, il patteggiamento riguarda esclusivamente l'applicazione di una pena o di una sanzione sostitutiva della pena, e non anche di una sanzione pecuniaria, qualora si proceda insieme per un reato e per una violazione amministrativa la pena può essere richiesta ed applicata solo per il reato. In tal caso, la violazione amministrativa va separata perché l'accertamento di questa non è più rilevante per l'esistenza del reato sicché vengono meno le ragioni della connessione. Esso, pertanto, va rimesso all'autorità amministrativa competente. Se, però, le parti abbiano richiesto l'applicazione della pena sia per il reato che per la violazione amministrativa, il giudice deve rigettare la richiesta in quanto questa non è suscettibile di modificazioni o di accoglimento parziali ma deve essere accettata così come formulata ovvero respinta (Cass., sez. IV, 17 febbraio 1994, n. 244/04, Lotto, *C.E.D. Cass.*, n. 198467. Secondo altro filone interpretativo, invece, poiché la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti è equiparata a una pronuncia di condanna e non contiene statuizioni di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione penale, con il cosiddetto patteggiamento sulla pena **non cessa la connessione tra reato e violazione amministrativa** prevista dall'art. 24 l. 24 novembre 1981, n. 689; il **giudice**, pertanto, permanendo la sua competenza funzionale, **è tenuto a procedere all'accertamento** in ordine alla sussistenza della violazione non costituente reato e decidere nel merito, applicando, se del caso, la relativa sanzione amministrativa (Cass., sez. IV, 19 febbraio 1993, n. 6219/93, Gherardini, *C.E.D. Cass.*, n. 195464; analogamente, Cass., sez. IV, 9 aprile 1991, n. 10392/91, Lanciotti, *ivi*, n. 191206; Cass., sez. IV, 15 gennaio 1993, n. 2352/93, Acito, *ivi*, n. 193342; Cass., sez. IV, 4 marzo 1993, n. 3643/93, Martinelli, *ivi*, n. 194121; Cass., sez. VI, 12 marzo 1993, n. 5224/93, Boscarini, *ivi*, n. 194026, secondo cui in tal caso la **riduzione fino ad un terzo** può essere applicata anche con riferimento alle sanzioni relative alle violazioni amministrative). Il contrasto è stato composto dalle Sezioni unite della Corte di legittimità, che hanno statuito che **con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie** che ne conseguono di diritto (Cass., sez. un., 27 maggio 1998, n. 8488/98, Bosio, *C.E.D. Cass.*, n. 210981; *Cass. pen.* 1999, 833; in termini, Cass., sez. VI, 16 aprile 2003, n. 24259/03, *ivi*, n. 225663; Cass., sez. IV, 26 febbraio 2003, n. 19293/03, *ivi*, n. 225190; Cass., sez. I, 4 dicembre 2001, n. 5936/02, Shtjefni, *ivi*, n. 220873). Il Supremo Collegio ha, inoltre, successivamente precisato che in caso di connessione obiettiva tra reato e violazione non costituente reato, il giudice competente a conoscere del reato è anche **competente a**

decidere sulla violazione non costituente reato e ad applicare la sanzione per essa stabilita dalla legge, salvo che il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità; e ciò anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel quale il giudice accerta l'intero fatto, pur nei limiti di una cognizione "allo stato degli atti": quella concordata, infatti, « è sentenza in cui il giudice conosce del reato in termini tali da legittimare l'applicazione della pena », così ben potendo pure conoscere « con il grado di certezza consentito dallo stato degli atti, ma pur sempre certezza, della violazione non costituente reato » (Cass., sez. un., 21 giugno 2000, n. 20/00, Cerboni, *C.E.D. Cass.*, n. 217018; *Cass. pen.* 2001, 1742, con nota di NORCIO, *Competenza del giudice penale sulla violazione amministrativa connessa al reato ed applicazione della pena su richiesta delle parti: un "patteggiamento a metà"*; *ivi* 2001, 1441, con nota di GALLUCCI, *Ambito di applicazione dell'istituto della connessione obiettiva tra reato e illecito amministrativo*). In dottrina, sulla stessa linea, v. TREVISSON LUPACCHINI, *Davvero inapplicabili le sanzioni amministrative*, cit., 1911 ss., secondo cui sarebbe irrazionale un sistema che, da un lato, consentisse al giudice l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie come la sospensione della patente, precludendogli, dall'altro, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie derivanti dall'illecito amministrativo connesso al reato per cui si procede. In senso critico sulla soluzione avallata dalle Sezioni unite, v. invece NORCIO, *Competenza del giudice penale*, cit., 175 ss., che argomenta in ragione della limitata piattaforma cognitiva di cui dispone il giudice del patteggiamento e dei profili premiali a tale rito connessi.

In giurisprudenza si è precisato che il procedimento speciale di cui agli artt. 444 ss. non è incompatibile con le **indagini necessarie all'applicazione di una sanzione amministrativa**, tutte le volte che la natura del reato la comporti. Il dovere giudicare sulla base degli atti non preclude dette indagini perché il limite derivante dalla specialità del rito attiene soltanto alla verifica negativa della sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 e a quella, positiva, della conformità a legge della richiesta delle parti, ma non si estende alla verifica dei presupposti per l'applicazione, nei casi contemplati dalla legge, di una sanzione amministrativa (Cass., sez. IV, 27 gennaio 1993, n. 1584/93, Fiorentino, *C.E.D. Cass.*, n. 193047).

Quando il giudice pronuncia una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 **senza decidere anche sulla violazione amministrativa connessa al reato**, non solo restano validi l'accordo delle parti e la sentenza che lo ha recepito, ma rimane ferma anche la competenza del giudice penale, il quale deve pronunciarsi, in via separata, sulla violazione amministrativa; ciò in quanto tale competenza viene meno solo se

il procedimento penale sia stato chiuso per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità (Cass., sez. IV, 19 aprile 2003, n. 26402, *C.E.D. Cass.*, n. 226059; *Cass. pen.* 2004, 2945; in senso conforme, Cass., sez. III, 31 gennaio 2008, n. 13617/08, *C.E.D. Cass.*, n. 239607, che ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sugli illeciti amministrativi).

8. Revoca della sospensione condizionale della pena. — Oscillazioni interpretative — rivitalizzate peraltro dalla riforma sul c.d. "patteggiamento allargato" — si sono registrate anche con riguardo all'idoneità della sentenza "patteggiata" a costituire titolo idoneo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.

Anteriormente alla citata novella, un primo indirizzo propendeva per la soluzione negativa, sostenendo che non potesse ravvisarsi nella pronuncia *de qua* il presupposto di cui all'art. 168 c.p., posto che il modello processuale *ex art.* 444 c.p.p. si sostanzia nell'applicazione di una pena "senza giudizio", dato che il giudice non deve dichiarare la colpevolezza dell'imputato; mentre il presupposto della revoca di diritto ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. è costituito dall'accertata nuova responsabilità penale, non desumibile dalla sentenza di patteggiamento (Cass., sez. I, 5 novembre 1996, n. 5751/97, Del Prato, *C.E.D. Cass.*, n. 207083; in senso conforme, Cass., sez. I, 12 dicembre 1996, n. 6680/97, Campo, *ivi*, n. 206956; Cass., sez. IV, 30 settembre 1996, n. 2272/97, Valente, *ivi*, n. 206620; Cass., sez. I, 4 ottobre 1995, n. 4785/95, Fusco, *ivi*, n. 202740).

In senso contrario, altra parte della giurisprudenza affermava invece che, ricorrendo i presupposti fissati all'art. 168 c.p., anche in caso di pronuncia di sentenza concordata sussistesse l'obbligo per il giudice di disporre la revoca del beneficio *ex art.* 163 c.p. concesso in precedenza (Cass., sez. IV, 9 novembre 1995, n. 913/96, Pecorini, *C.E.D. Cass.*, n. 203575; Cass., sez. IV, 11 febbraio 1994, n. 3901/94, Kalai, *ivi*, n. 197964; *Riv. pen.* 1995, 71); ciò in virtù della clausola di equiparazione della sentenza di patteggiamento alla pronuncia di condanna cristallizzata all'art. 445 c.p.p. e della mancata previsione in tale disposizione di alcuna deroga al riguardo (Cass., sez. I, 2 giugno 1994, n. 2659/94, Monelli, *C.E.D. Cass.*, n. 198900; Cass., sez. I, 26 marzo 1991, n. 1481/91, Negri, *ivi*, n. 187831; Cass., sez. VI, 7 maggio 1991, n. 10009/91, Donnini, *ivi*, n. 188238; Cass., sez. V, 24 aprile 1992, n. 7254/92, Mocellini, *ivi*, n. 190992; Cass., sez. I, 22 giugno 1992, n. 2967/92, Schena, *ivi*, n. 191479; Cass., sez. VI, 26 giugno 1992, n. 9801/92, Capitanio, *ivi*, n. 192004); la revoca, dunque, conseguiva di diritto ed automaticamente alla sentenza che applicava la pena (Cass., sez. I, 10 marzo 1993, n. 1002/93, D'Ambrosio, *C.E.D. Cass.*, n. 193933; Cass., sez. I, 24 novembre 1993, n. 1843/94,

Giordano, *ivi*, n. 1965521, che escludeva perciò che per operare la revoca si dovesse procedere con le forme dell'incidente di esecuzione; Cass., sez. V, 20 gennaio 1994, n. 2082/94, Guaglianone, *ivi*, n. 197275), indipendentemente da alcuna previsione specifica delle parti in sede di patteggiamento (Cass., sez. V, 5 ottobre 1993, n. 9899/93, Alessiani, *C.E.D. Cass.*, n. 196430; Cass., sez. II, 4 novembre 1992, n. 11491/92, Sarro, *ivi*, n. 193145; Cass., sez. VI, 26 gennaio 1993, n. 3039/93, Adamo, *ivi*, n. 193619). Si trattava, insomma, di una revoca formale, che altro non era che un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta *ope legis* al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il nuovo reato commesso nel termine di esperimento (Cass., sez. II, 5 dicembre 1991, n. 2853/91, De Mita, *C.E.D. Cass.*, n. 189494). Sussisteva in ogni caso l'obbligo del giudice di motivare "concisamente" in ordine alla sussistenza dei presupposti di diritto della revoca del beneficio (Cass., sez. V, 14 giugno 1993, n. 7542/93, Onnis, *C.E.D. Cass.*, n. 195827). Secondo parte della giurisprudenza, inoltre, poiché l'eventuale estinzione del reato, connessa alla specialità del rito, determinava anche l'estinzione di ogni effetto penale della sentenza (art. 445, comma 2), la disposta revoca del beneficio si doveva conformare alla particolare disciplina dell'istituto del patteggiamento, nel senso che l'esecuzione della precedente condanna sarebbe rimasta comunque sospesa, per il termine stabilito dalla legge e avrebbe perso efficacia allorquando il reato per il quale fosse stata applicata la pena si fosse estinto, con la conseguente estinzione degli ulteriori effetti penali della sentenza (fra i quali, appunto, la revoca del precedente beneficio) (Cass., sez. V, 5 ottobre 1993, n. 9899/93, Alessiani, *cit.*; analogamente, nel senso di ricollegare all'effetto estintivo un esito inibitorio della revoca, Cass., sez. I, 28 settembre 1995, Merico, *Cass. pen.* 1996, 1912, con nota di CARCANO, *È legittima la pronuncia, con la sentenza di patteggiamento, della revoca di precedente sospensione condizionale della pena*; *Giust. pen.*, 1996, III, 193, con nota di MANTOVANO, *La revoca della sospensione della pena disposta col patteggiamento: alla ricerca dell'« unità del diritto oggettivo nazionale »*; nel senso di ritenere invece operante la predetta revoca solo qualora si verificasse la condizione impeditiva al prodursi del suddetto effetto estintivo, Cass., sez. I, 4 ottobre 1995, n. 4785/95, Fusco, *cit.*). In dottrina, in senso critico su tale orientamento, PERONI, *La sentenza*, *cit.*, 163, secondo cui il dato normativo prevede che fino al maturare dell'effetto estintivo (peraltro eventuale) la sentenza di patteggiamento produce tutti gli effetti che le sono propri, *ivi* compresa la revoca del beneficio sospensivo.

Il delineato contrasto interpretativo è stato composto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, che hanno affermato che, la revoca del

beneficio in discorso « per l'implicita riprovazione, speculare alla prognosi di ravvedimento a suo tempo formulata a favore dell'imputato », non può che basarsi su un accertamento della responsabilità « fondato su una "cognitio plena", nel contraddittorio delle parti »; poiché, invece, la sentenza emessa all'esito della procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha natura di sentenza di condanna, in essa non può essere identificato il presupposto al quale l'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. riconnette la revoca della sospensione condizionale della pena. Ne consegue che **all'applicazione della pena "patteggiata" non può conseguire l'effetto della revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa**, che ha come presupposto imprescindibile una sentenza di condanna, e cioè una decisione pronunciata in esito a un giudizio, con piena cognizione del reato e della pena (in motivazione la Corte ha, peraltro, precisato che il giudice del patteggiamento è tenuto all'applicazione di quei provvedimenti sanzionatori di carattere specifico previsti dalle leggi speciali che non postulano un giudizio di responsabilità ma conseguono di diritto alla sentenza in questione e rispetto ai quali, pertanto, è irrilevante la circostanza che le parti non vi abbiano fatto riferimento nell'accordo) (Cass., sez. un., 8 maggio 1996, n. 11/96, De Leo, *C.E.D. Cass.*, n. 204826; *Cass. pen.* 1996, 3579, con nota di CEDRANGOLO, *Effetti della sentenza di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale della pena*; *Dir. pen. e proc.* 1996, 1227, con nota di PERONI, *Il patteggiamento senza revoca della sospensione condizionale concessa in precedenza*). La soluzione è stata di seguito ribadita da altra pronuncia delle Sezioni unite (Cass., sez. un., 26 febbraio 1997, n. 3600/97, Barhouni, *C.E.D. Cass.*, n. 207245; *Cass. pen.* 1997, 2666, con nota di CARCANO, *La sentenza di patteggiamento non è titolo per la revoca di una precedente sospensione condizionale della pena: una soluzione da rimeditare?*), che ha peraltro precisato che, invece, **la pena applicata all'esito di patteggiamento legittimamente può essere ostativa alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena**, in quanto, "applicando la pena", essa, sotto tale profilo, è legittimamente equiparabile a una pronuncia di condanna, nonché da ulteriori decisioni delle sezioni semplici della Corte di legittimità (Cass., sez. I, 20 marzo 1997, n. 2299/97, D'Agata, *C.E.D. Cass.*, n. 207322; Cass., sez. I, 10 giugno 1997, n. 4058/97, Avanza, *ivi*, n. 208421; Cass., sez. I, 3 ottobre 1997, n. 5546/96, Bertolotti, *ivi*, n. 209132; Cass., sez. I, 11 marzo 1999, n. 1993/99, Kudozovic, *ivi*, n. 213297; Cass., sez. I, 12 gennaio 2000, n. 230/00, Bellonzi, *ivi*, n. 215811; Cass., sez. VI, 12 luglio 2004, n. 35891/04, *ivi*, n. 229963). Nel senso che nell'applicazione della pena su richiesta il **giudice di appello** è tenuto a rispettare i limiti della decisione propri del rito speciale e pertanto non può confermare la revoca della sospensione condizionale della pena disposta con la

sentenza riformata, Cass., sez. V, 18 febbraio 1998, n. 4413/98, Martina, *C.E.D. Cass.*, n. 211046. Tuttavia, la revoca della sospensione condizionale della pena disposta con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti **non ritualmente impugnata** sul punto costituisce statuizione non più suscettibile di modificazione in sede esecutiva (Cass., sez. I, 12 marzo 1998, n. 1516/98, Viviano, *C.E.D. Cass.*, n. 210544).

In un'ottica più restrittiva, si è sostenuto che **la sentenza di patteggiamento è inidonea** a costituire il presupposto per l'operatività della **revoca** di cui al **n. 1** ma non pure del **n. 2** dell'**art. 168 c.p.**: infatti, la revoca, mentre nella prima ipotesi presuppone un giudizio di responsabilità, non riscontrabile nel procedimento definito con patteggiamento, nella seconda ipotesi diventa operante nel momento in cui si verifica, avuto riguardo alla pena irrogata, il superamento del limite stabilito dall'**art. 164 c.p.**, prescindendo da ogni valutazione in ordine alla natura della sentenza (Cass., sez. IV, 26 marzo 1998, n. 989/98, Merendino, *C.E.D. Cass.*, n. 210633; *contra*, nel senso che i casi di revoca *ex art. 168 c.p.* non possono essere differenziati sotto il delineato profilo, presupponendo entrambi l'accertamento in sentenza della commissione del fatto, accertamento estraneo alla pronuncia patteggiata, Cass., sez. I, 29 novembre 2001, Caterino, *Dir. pen. e proc.* 2002, 465). In dottrina, in senso critico sull'orientamento avallato dalle Sezioni unite, CARCANO, *La sentenza di patteggiamento non è titolo per la revoca*, cit., 2680 ss.

Con riferimento all'ormai abrogato istituto del c.d. "**patteggiamento in appello**", di cui all'**art. 599**, si era affermato che, non essendo lo stesso assimilabile al giudizio speciale disciplinato dagli **artt. 444 ss.**, essendo per la sua specificità caratterizzato da regole del tutto atipiche rispetto a quelle del procedimento ordinario, ad esso, in assenza di espresso rinvio, non era estensibile la disposizione di favore stabilita dall'**art. 445**, comma 2, in base alla quale la sentenza di cui all'**art. 444**, comma 2, non può essere titolo valido per la revoca della sospensione condizionale in precedenza concessa (Cass., sez. VI, 7 luglio 2003, n. 34244/03, *C.E.D. Cass.*, n. 226752).

Con l'entrata in vigore della riforma sul c.d. "patteggiamento allargato", il panorama interpretativo ha subito nuove oscillazioni. Con una prima, innovativa sentenza, la Corte di cassazione ha infatti affermato che il giudice, nel pronunciare sentenza ai sensi dell'**art. 444**, con la quale applica una **pena detentiva superiore ai due anni** (c.d. patteggiamento allargato), **può revocare** la sospensione condizionale della pena, in precedenza concessa (Cass., sez. III, 9 febbraio 2005, n. 12296/05, *C.E.D. Cass.*, n. 231039; *Cass. pen.* 2005, 2938; nello stesso senso, successivamente Cass., sez. I, 30 marzo 2005, n. 18163/05, *C.E.D. Cass.*, n. 232275; *Giust. pen.* 2006, III, 506). L'assunto si fondava sulla ritenuta diversa

natura della sentenza di patteggiamento c.d. *maior*, che, comportando taluni effetti tipici delle sentenze di condanna (applicazione di pene accessorie, misure di sicurezza, etc.), non poteva non implicare « un accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato ». L'impostazione è stata di seguito condivisa dal Supremo Collegio della Corte di cassazione, che discostandosi dagli autorevoli precedenti fondati sul dato legislativo previgente ed esaltando la clausola di equivalenza di cui all'**art. 445 c.p.p.** — da interpretare dopo la riforma con maggiore rigore ermeneutico — hanno mutato indirizzo, statuendo che la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce **titolo idoneo per la revoca**, a norma dell'**art. 168**, comma 1, n. 1 c.p., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Cass., sez. un., 29 novembre 2005, n. 17781/06, *C.E.D. Cass.*, n. 233518; *Cass. pen.* 2006, 2769, con nota di SANTALUCIA, *Patteggiamento e revoca di diritto della sospensione condizionale: le sezioni unite mutano orientamento*; *Dir. pen. e proc.* 2006, 1492, con nota di CREMONESI, *La successiva condanna può revocare la precedente sospensione condizionale contenuta nella sentenza di patteggiamento*; *Giust. pen.* 2007, III, 463, con nota di SANNA, *Le coordinate del patteggiamento allargato secondo le Sezioni Unite*; *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2007, 353, con nota di GIALUZ, *La virata delle Sezioni Unite in tema di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale: verso l'abbandono dell'orientamento anticognitivo?*; *Indice pen.* 2007, 167, con nota di BONINI, *La riscoperta del modello cognitivo e la sua prevalenza sulla negozialità processuale: un significativo superamento di consolidati orientamenti della Corte di Cassazione*; in senso conforme, Cass., sez. I, 19 ottobre 2007, n. 42411/07, *C.E.D. Cass.*, n. 237970; Cass., sez. IV, 22 novembre 2007, n. 2987/08, *ivi*, n. 238667). Nel motivare tale arresto, la Corte ha precisato che, dopo la l. n. 134 del 2003, la sentenza di condanna e la sentenza di patteggiamento, pur mantenendo una ontologica diversità, si connotano per « una più penetrante assimilazione ». In dottrina, si è evidenziato come l'affermato principio si inserisca « nel già esteso quadro delle erosioni, di matrice legislativa e giurisprudenziale, dell'area degli effetti premiali diretti e riflessi del rito, contribuendo senza dubbio a ridurne ulteriormente la già compromessa appetibilità » (GIORS-SPAGNOLO, *L'applicazione della pena*, cit., 436).

Questione diversa è quella relativa all'eventualità in cui, concessa con la sentenza di patteggiamento la sospensione condizionale della pena, il soggetto interessato riporti **successiva condanna** ad una **pena** che, sola o sommata alla precedente, **superi i limiti** fissati all'**art. 163 c.p.**

Secondo un orientamento minoritario, in tale eventualità **non può** comunque darsi luogo a **revoca** del suddetto beneficio, non trovando

applicazione, in tal caso, la disciplina dettata dall'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., dal momento che tale disciplina presuppone che entrambe le sentenze siano "di condanna", mentre ciò non può dirsi della sentenza di applicazione della pena (Cass., sez. I, 30 marzo 1999, n. 2600/99, Gramagna, *C.E.D. Cass.*, n. 213356; *Cass. pen.* 2000, 1634). La tesi è stata smentita dalla Sezioni unite della Cassazione, che hanno affermato che, sebbene il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere revocato per effetto di una successiva sentenza di patteggiamento — non contenendo quest'ultima quell'accertamento di responsabilità che costituisce imprescindibile presupposto per la revoca disciplinata dall'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. — viceversa, se già concesso per pena patteggiata, non solo **non può essere reiterato** in relazione a successiva sentenza, anche di patteggiamento, per fatto anteriormente commesso, dalla quale derivi l'applicazione di una pena detentiva che, cumulata con la precedente, superi i limiti fissati dall'art. 163 c.p., ma — nelle medesime condizioni — va addirittura **revocato**, in quanto sia il divieto della sua ulteriore concessione *ex art.* 164, comma 2, n. 1, sia la revoca per condanna sopravvenuta *ex art.* 168, comma 1, n. 2, dello stesso codice, prescindono dalla natura del provvedimento che vi abbia dato causa, facendo esclusivo riferimento alla circostanza che una pena sia stata inflitta, ancorché con sentenza di patteggiamento, della quale, pertanto, deve tenersi conto ai predetti fini (Cass., **sez. un.**, 22 novembre 2000, n. 31/01, Sormani, *C.E.D. Cass.*, n. 218526; nello stesso senso, Cass., sez. V, 20 marzo 1998, n. 1776/98, De Negri RP, *C.E.D. Cass.*, n. 210929; *Cass. pen.* 1999, 1823; Cass., sez. IV, 9 dicembre 1999, n. 4662/00, Capano, *C.E.D. Cass.*, n. 216518; Cass., sez. V, 20 settembre 1999, n. 4142/99, Montelatici, *ivi*, n. 214484; Cass., sez. I, 14 gennaio 1999, n. 369/99, Zennaro, *ivi*, n. 212960; Cass., sez. V, 19 maggio 2000, n. 2891/00, Minniti, *ivi*, n. 216547; Cass., sez. V, 12 febbraio 2001, n. 16837/01, Merola, *ivi*, n. 218722; Cass., sez. III, 6 luglio 2005, n. 34669/05, *ivi*, n. 232472; Cass., sez. I, 11 marzo 2008, n. 13799/08, *ivi*, n. 240509).

Non può disporsi, in sede di legittimità, l'annullamento senza rinvio della decisione di merito che, per effetto di una sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444, abbia **revocato in executivis precedenti sospensioni condizionali** della pena, in assenza di una specifica impugnazione sul punto, non essendo configurabile in tal caso alcuna questione rilevabile di ufficio a norma dell'art. 609, comma 2 (Cass., sez. I, 27 aprile 1998, n. 2374/98, Ben Mnasser, *C.E.D. Cass.*, n. 210717).

Il disposto di cui al **comma 1-bis dell'art. 674**, introdotto dall'art. 1, comma 2, della **l. 26 marzo 2001, n. 128** — secondo cui il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui all'art.

168, comma 3, c.p., tra le quali è ora ricompresa anche l'eventualità che la sospensione sia stata indebitamente concessa con la sentenza di patteggiamento — trova applicazione, in quanto norma processuale soggetta al principio *tempus regit actum*, anche con riguardo all'ipotesi in cui la concessione del beneficio da revocare abbia avuto luogo con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della citata l. n. 128 del 2001 (Cass., sez. II, 6 dicembre 2002, n. 43477/02, *C.E.D. Cass.*, n. 223549; *contra*, Cass., sez. I, 8 ottobre 2004, n. 47706/04, *ivi*, n. 230232, secondo cui è legittimamente disposta, in sede esecutiva, la revoca, ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, c.p.p., della sospensione condizionale della pena applicata con la sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 l. 26 marzo 2001, n. 128. La Corte ha altresì precisato che a nulla rileva che nell'accordo delle parti recepito dalla sentenza la prestazione del consenso dell'imputato fosse stata subordinata alla concessione del citato beneficio).

9. Revoca dell'indulto. — Ulteriore nodo ermeneutico quello relativo agli effetti della sentenza concordata ai fini della revoca del beneficio dell'indulto antecedentemente concesso ove la pena applicata riguardi una fattispecie contemplata dal provvedimento clemenziale ed abbia una durata non inferiore a quella nello stesso fissata.

Nel senso che la sentenza emessa a seguito di patteggiamento, non avendo natura di provvedimento di condanna e non comportando alcun riconoscimento positivo di responsabilità penale, **non può costituire presupposto per la revoca dell'indulto** precedentemente concesso all'imputato, nel caso in cui la condizione di tale revoca sia rappresentata proprio dalla condanna a pena non inferiore a quella prevista nel detto provvedimento di clemenza, quale conseguenza della commissione di determinati reati, entro un prescritto periodo di tempo, anche esso indicato nel ricordato provvedimento indulgenziale, Cass., sez. V, 15 giugno 1999, n. 9047/99, Larini, *C.E.D. Cass.*, n. 214296 (analogamente, Cass., sez. I, 3 dicembre 1998, n. 6065/99, Cosma, *ivi*, n. 212306; Cass., sez. I, 14 marzo 1997, n. 2057/97, Renda Popolo, *ivi*, n. 207694; Cass., sez. I, 20 marzo 1997, n. 2299/97, D'Agata, *ivi*, n. 207322; Cass., sez. I, 31 ottobre 1995, n. 5441/95, Fiorellino, *ivi*, n. 203174; Cass., sez. VI, 24 marzo 1992, n. 5310/92, Albertinelli, *ivi*, n. 190263; *Riv. pen.* 1992, 1058; Cass., sez. IV, 9 marzo 1992, n. 271/92, Avolio, *C.E.D. Cass.*, n. 191636; Cass., sez. I, 3 aprile 1991, n. 1535/91, Bozzoli, *ivi*, n. 187051; *Cass. pen.* 1992, 1868).

In senso contrario, si è invece affermato che la sentenza d'applicazione di pena su richiesta delle parti è **titolo idoneo alla revoca di diritto dell'indulto** (nella specie, *ex lege* n. 241 del 2006) in riguardo ad un delitto non colposo commesso nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge

che ha concesso il beneficio (Cass., sez. I, 23 ottobre 2008, n. 43158/08, *C.E.D. Cass.*, n. 242415; nello stesso senso, Cass., sez. I, 11 luglio 2008, n. 29959/08, *ivi*, n. 240686; Cass. sez. I, 3 luglio 2008, n. 32353/08; Cass., sez. IV, 9 marzo 1992, n. 271/92, Avolio, *C.E.D. Cass.*, n. 191636; Cass., sez. I, 8 luglio 1991, n. 3080/91, Berselli, *ivi*, n. 187896; Cass., sez. I, 3 aprile 1991, n. 1535/91, Bozzoli, *ivi*, n. 187051). In tal caso, la **pena** alla quale occorre fare riferimento, onde verificare se la stessa sia quantitativamente tale da dar luogo al provvedimento di revoca, è quella **concretamente determinata** anche per effetto della diminuzione prevista per il rito (Cass., sez. I, 11 ottobre 1995, n. 4940/95, Redegalli, *C.E.D. Cass.*, n. 203032; nello stesso senso, Cass., sez. I, 28 febbraio 1995, n. 1217/95, Cariello, *ivi*, n. 201791; Cass., sez. I, 31 gennaio 1995, n. 604/91, Leuzzi, *ivi*, n. 200791; *Cass. pen.* 1996, 591, con nota di CARCANO; Cass., sez. I, 6 ottobre 1995, n. 4842/95, Lambise; Cass., sez. I, 11 maggio 1995, n. 2877/95, Fadda, *C.E.D. Cass.*, n. 201475).

Si è, tuttavia, precisato che, in virtù dell'effetto estintivo codificato all'art. 445, comma 2, la scadenza del termine *ivi* previsto funge da condizione sospensiva dell'estinzione del reato e di ogni effetto penale, e quindi da **condizione risolutiva (eventuale) dell'indulto** applicato — o applicabile — a precedente condanna, con la conseguente revoca del beneficio; ne consegue che, di per sé, la sentenza di applicazione della pena, disgiunta dal decorso del tempo per i suindicati periodi, non determina ancora la revoca dell'indulto concesso con il d.P.R. n. 394 del 1990 e, correlativamente non rende inapplicabile il beneficio solo per la sussistenza — eventuale — di una condizione che può determinare la revoca: l'indulto stesso, pertanto, ove ricorrano i presupposti, è applicabile *medio tempore* (Cass., sez. I, 18 dicembre 1995, n. 6646/96, Recanati, *C.E.D. Cass.*, n. 203602; nello stesso senso, Cass., sez. I, 16 ottobre 1995, n. 5025/95, Delli Carri, *ivi*, n. 202746; Cass., sez. I, 8 luglio 1991, n. 3080/91, Berselli, *ivi*, n. 187896).

Nel senso che la vicenda estintiva di cui all'art. 445, comma 2, riguarda "ogni effetto penale" che, collegato con la condanna condizionale, va applicato *medio tempore*, in attesa della successiva estinzione, derivandone che **la revoca dell'indulto**, pur disposta, **non implica l'esecuzione della pena condonata** che, in armonia con la particolare disciplina dell'istituto del patteggiamento, resta sospesa sino al verificarsi dell'evento risolutore (condanna per reato della stessa indole entro il termine di legge) ovvero sino al compimento della vicenda estintiva (con la mancata verifica della condizione risolutiva), v. Cass., sez. V, 16 giugno 1992, n. 9828/92, Rosi, *C.E.D. Cass.*, n. 192270; *Foro it.* 1993, II, 382.

Con riferimento al c.d. **indultino** di cui alla **l. 1° agosto 2003, n. 207**, si è affermato che è legittima la revoca della sospensione condizionata

dell'esecuzione della pena anche fuori dei casi espressamente previsti quando ne risulti incompatibile la prosecuzione per violazione del principio di meritevolezza, come ad esempio qualora il condannato venga raggiunto da misura cautelare in carcere per grave reato. Infatti, pur non essendo previsto tale caso tra quelli espressamente indicati dall'art. 2, comma 5, l. n. 207 del 2003 come causa di revoca, l'incompatibilità con la prosecuzione della sospensione condizionata della pena discende dal richiamo operato dall'art. 4 alle disposizioni regolatrici dell'affidamento in prova al servizio sociale e quindi anche al giudizio del magistrato di sorveglianza che conserva un certo margine di discrezionalità, oltre ai casi di revoca obbligatoria del beneficio (Cass., sez. I, 7 aprile 2005, n. 15308/05, *C.E.D. Cass.*, n. 230987; nello stesso senso, Cass., sez. I, 23 novembre 2004, n. 365/04, *ivi*, n. 230724; Cass., sez. I, 20 settembre 2006, n. 35708/06, *ivi*, n. 234896).

Contra, Cass., sez. I, 17 maggio 2005, n. 19053/05, *C.E.D. Cass.*, n. 230989, secondo cui la sospensione condizionata della pena prevista dalla l. n. 207 del 2003 può essere revocata solo in presenza delle due cause tassativamente previste dal comma quinto dell'art. 2, e cioè la sopravvenuta condanna (irrevocabile) a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo o la ingiustificata violazione delle prescrizioni elencate nell'art. 4. Pertanto, poiché il richiamo alle disposizioni in materia di affidamento in prova al servizio sociale è limitato ai commi dal quinto al decimo dell'art. 47 ord. penit., le condotte illecite realizzate dal condannato nel corso dell'applicazione del beneficio, al di fuori dei casi previsti dall'art. 2, comma 5, l. n. 207 del 2003, non possono essere valutate discrezionalmente dal Tribunale di sorveglianza ai fini della revoca della sospensione condizionata della pena, per i profili di meritevolezza o compatibilità del beneficio medesimo (analogamente, Cass., sez. I, 11 novembre 2004, n. 45387/04, *C.E.D. Cass.*, n. 230396; Cass., sez. I, 27 aprile 2005, n. 19048/05, *ivi*, n. 230988).

10. Revoca dei benefici penitenziari. — La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per un reato commesso nel corso dell'esecuzione e successivamente alla concessione della **liberazione anticipata** non costituisce titolo idoneo alla revoca del beneficio, atteso che essa, consistendo nell'applicazione di pena *sine iudicio*, subordinata soltanto alla sommaria verifica dell'inesistenza di cause di immediato proscioglimento, deve essere equiparata a sentenza di condanna per ogni aspetto che riguardi l'irrogazione e l'esecuzione della pena, ma non quando viene in rilievo sotto il profilo dell'accertamento di responsabilità, che è estraneo alla sua struttura (Cass., sez. I, 12 novembre 2004, n. 50176/04, *C.E.D. Cass.*, n. 230389; nello stesso senso, Cass., sez. I, 13

ottobre 2004, n. 43576/04, *ivi*, n. 230208; Cass., sez. I, 19 dicembre 2000, n. 14362/01, Latri, *ivi*, n. 218549; Cass., sez. I, 28 ottobre 1999, n. 5959/99, Iacovone, *ivi*, n. 214591; *contra*, Cass., sez. I, 25 ottobre 1994, n. 4724/94, Melani, *ivi*, n. 199972; *Giur. it.* 1995, II, 406; Cass., sez. I, 15 ottobre 1992, n. 4061/92, Caruso, *C.E.D. Cass.*, n. 192367).

È illegittima la revoca della **sospensione dell'esecuzione della pena** disposta, a norma dell'art. 93, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), per effetto di applicazione di pena detentiva su richiesta delle parti relativamente a delitto non colposo commesso nel quinquennio, in quanto la sentenza di patteggiamento non può essere considerata come una sentenza di condanna (Cass., sez. I, 12 gennaio 2000, n. 230/00, Bellonzi, *C.E.D. Cass.*, n. 215811). *Contra*, Cass., sez. II, 28 giugno 2000, n. 3731/00, Grasso, *ivi*, n. 217096, secondo cui il **divieto di sospensione dell'esecuzione** della pena detentiva, previsto dal nuovo testo dell'art. 656 c.p.p. in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4-bis l. n. 354 del 1975, opera anche nell'ipotesi in cui sia intervenuta, per uno dei suddetti reati, sentenza di patteggiamento, atteso che, a norma dell'art. 445 c.p.p., tale sentenza è da equiparare, salvo diversa previsione, ad una condanna.

In dottrina, in argomento, PERONI, *La sentenza*, cit., 175-176.

11. Revoca delle sanzioni sostitutive. — La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata a una sentenza di condanna e i relativi effetti penali sono elencati espressamente nell'art. 445, commi 1 e 2, sicché, qualora non sia diversamente disposto in maniera espressa, essa comporta gli effetti che le sono connaturali, e tra questi la necessità della sua **valutazione** al fine dell'**ammissione alla sostituzione della pena detentiva**, secondo quanto disposto dall'art. 59 della l. n. 689 del 1981 (Cass., sez. III, 3 aprile 1998, n. 5750/98, Di Benedetto, *C.E.D. Cass.*, n. 210606; in senso conforme, Cass., sez. III, 4 giugno 1998, n. 7939/98, Dotti, *ivi*, n. 211684).

Attesa l'equiparazione, ai sensi dell'art. 445, comma 1, ultima parte, c.p.p. della sentenza di applicazione della pena su richiesta ad una sentenza di condanna, deve ritenersi che la pronuncia di detta sentenza, con la quale venga disposta l'applicazione di pena detentiva per reato commesso successivamente ad un provvedimento di sostituzione di altra pena inflitta in precedenza, comporti, ai sensi dell'art. 72, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689, la **revoca di diritto** di detta sostituzione (Cass., sez. I, 17 gennaio 1997, n. 270/97, Lunati, *C.E.D. Cass.*, n. 206951).

In dottrina, in argomento, PERONI, *La sentenza*, cit., 175.

12. Effetti ai fini della recidiva e delle declaratorie di delinquenza qualificata. — Con la sentenza che applica una pena su richiesta delle parti non può essere emessa la **dichiarazione di abitualità nel delitto** ritenuta dal giudice ai sensi dell'art. 103 c.p. Ciò, sia perché siffatta dichiarazione richiede una valutazione discrezionale di vari elementi, che esula dai poteri di cognizione del giudice del patteggiamento, che si limita a controllare se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta formulata dalle parti, sia perché una pronuncia ulteriore rispetto al contenuto della richiesta stessa può essere emessa solo se costituisce un effetto automatico dell'applicazione della pena (come la revoca della precedente sospensione condizionale) (Cass., sez. V, 20 gennaio 1994, n. 2082/94, Guaglianone, *C.E.D. Cass.*, n. 197275; analogamente, Cass., sez. V, 20 maggio 2004, n. 27994/04, *ivi*, n. 228685; *Cass. pen.* 2005, 3047; nel senso, invece, che benché in linea di principio la dichiarazione di abitualità nel reato sia incompatibile con il rito *ex art.* 444, correttamente il giudice accoglie la richiesta delle parti ove risulti che in sede di accordo il pubblico ministero abbia rinunciato, anche implicitamente, all'originaria contestazione della delinquenza qualificata, Cass., sez. IV, 12 novembre 1996, Sisti, *Dir. pen. e proc.* 1997, 1099, con nota di PERONI, *Davvero incompatibili patteggiamento e declaratoria di delinquenza qualificata?*). In senso contrario, si è invece affermato che l'equiparazione alla sentenza di condanna, se non ricorrono diverse disposizioni di legge, prevista dall'art. 445, comma 1, c.p.p. rende possibile fare rientrare nel computo della reclusione, ai fini della dichiarazione di abitualità nel reato prescritta dalla legge, ai sensi dell'art. 102 c.p., quella applicata sulla base di una sentenza di patteggiamento (Cass., sez. II, 18 ottobre 2005, n. 40813/05, *C.E.D. Cass.*, n. 232695; *Riv. pen.* 2006, 325; nello stesso senso, Cass., sez. I, 17 aprile 2008, n. 17296/08, *C.E.D. Cass.*, n. 239631; Cass., sez. IV, 6 luglio 1994, n. 1015/94, Nuti, *ivi*, n. 199452; per ciò che concerne anche gli effetti inerenti alla contestazione della **recidiva** ed alla **dichiarazione di professionalità nel reato**, Cass., sez. V, 6 novembre 1991, n. 1510/92, Masciulli, *ivi*, n. 189204). Anche la dottrina appare prevalentemente assestata su tale posizione: Lozzi, *L'applicazione della pena su richiesta*, cit., 49; PERONI, *Davvero incompatibili patteggiamento*, cit., 1102 ss., che evidenzia come lo stesso articolato codicistico prevedendo la possibilità di concedere con la sentenza concordata la sospensione condizionale della pena, demanda al giudice una valutazione sulla pericolosità sociale analoga — se non altro quanto a parametri di riferimento — a quella richiesta per le declaratorie *ex artt.* 103 ss. c.p., essendo entrambe fondate sui criteri fissati all'art. 133 c.p.; in termini diversi, VIGONI, *L'applicazione della pena*, cit., 512, per la quale, se è da ritenere — in virtù della concezione secondo cui il patteggiamento non

esime da un accertamento della responsabilità — che la valutazione in questione non sia esclusa a priori, « è tuttavia da sottolineare che il limitato orizzonte cognitivo — specie in rapporto agli indici dell'abitudine discrezionale — potrebbero di fatto condizionare e reagire negativamente sui poteri giudiziali di apprezzamento dei presupposti per la declaratoria *de qua*, specie in relazione a quei dati richiamati dall'art. 103 di tipo comportamentale che potrebbe il giudice del patteggiamento non disporre. Né risulterebbe del tutto persuasivo il richiamo della prevista compatibilità della sospensione condizionale nell'ambito della procedura patteggiata. Il beneficio è sì oggetto del vaglio giudiziale, alla luce di analoghi criteri di riferimento — quelli di cui all'art. 133 c.p. — circa la pericolosità, ma rientra nell'ambito dell'area "negoziabile"; nel senso che alla declaratoria di delinquenza qualificata potranno seguire « i soli effetti compatibili con la sentenza di patteggiamento, e cioè tutti quelli diversi dalla applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro e della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici », MACCHIA, *La sentenza*, cit., 62).

13. Declaratoria della falsità di documenti. — L'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità — avallato anche dalle Sezioni unite — riconosce pacificamente che con la sentenza che applica la pena su richiesta possa essere dichiarata *ex art. 537* la falsità di atti o documenti. Si superano, così, le possibili perplessità derivanti dal tenore letterale della disposizione citata che ricollega la predetta declaratoria alla contestuale pronuncia di « sentenza di condanna », in dipendenza peraltro, appunto, dall'« accertamento » della falsità, che potrebbe ritenersi precluso nell'ambito del rito pattizio, non caratterizzato dalla *cognitio plena* (GIORS-SPAGNOLO, *L'applicazione della pena su richiesta*, cit., 440).

Come chiarito, tuttavia, dal Supremo Collegio della Corte di legittimità, la dichiarazione di falsità prescinde dall'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, essendo fondata esclusivamente sull'accertamento — che si rende possibile anche nel giudizio speciale di patteggiamento, pur nei limiti di una cognizione "allo stato degli atti" — della non rispondenza al vero dell'atto o del documento (Cass., sez. un., 27 ottobre 1999, n. 20/99, Fraccari, *C.E.D. Cass.*, n. 214638; *Cass. pen.* 2000, 1148, con osservazioni di ROMEO e nota di NUZZO, *Le Sezioni unite ribadiscono che la falsità di atti o di documenti deve essere dichiarata con la sentenza di patteggiamento*; nello stesso senso, Cass., sez. V, 28 maggio 2008, n. 37665/08, *C.E.D. Cass.*, n. 242308; Cass., sez. V, 22 aprile 1998, n. 1726/98, Chessa, *ivi*, n. 210533). Detta dichiarazione prescinde dall'accordo delle parti (Cass., sez. V, 13 febbraio 1996, n. 590/96, Strali, *C.E.D. Cass.*, n. 203954; Cass., sez. V, 9 marzo 1993, n. 812/93, Di Russo,

ivi, n. 195025), salva la possibilità di impugnazione anche autonoma del relativo capo (Cass., sez. V, 19 marzo 1992, n. 5556/92, Galoppo, *C.E.D. Cass.*, n. 190100; *Cass. pen.* 1993, 389; *Riv. dir. proc.* 1994, 290, con nota di MONTAGNA, *Limiti all'accertamento della responsabilità nel "patteggiamento" e declaratoria di falsità: una convivenza impossibile*). L'assunto si fonda sull'equiparazione della sentenza "patteggiata" alla pronuncia di condanna e sulla mancata espressa previsione dell'esclusione di tale declaratoria (Cass., sez. VI, 4 luglio 1992, n. 9381/92, Cinque, *C.E.D. Cass.*, n. 191965; Cass., sez. V, 26 aprile 1999, n. 1889/99, Marciante, *ivi*, n. 213732), fatto salvo, ovviamente, il dovere del giudice di motivare (Cass., sez. V, 23 giugno 1998, n. 4142/98, Di Sarno, *C.E.D. Cass.*, n. 211513).

Detta dichiarazione trova la sua *ratio* nell'interesse pubblico ad eliminare gli effetti di affidabilità di atti o documenti accertati come falsi (Cass., sez. V, 23 giugno 1998, n. 4142/98, Di Sarno, cit.). Conseguentemente, è ritenuta illegittima la decisione con cui il tribunale pronuncia sentenza, ai sensi dell'art. 444, omettendo di dichiarare la falsità di una autorizzazione amministrativa, in quanto, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che è decisione equiparata ad una sentenza di condanna, il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi dell'art. 537, comma 1, l'accertata falsità di atti o documenti. In tal caso, tuttavia, la Corte di cassazione non è legittimata ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 537, i quali richiedono una specifica motivazione, implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione (Cass., sez. V, 25 ottobre 2005, n. 44613/05, *C.E.D. Cass.*, n. 232717).

Nell'ipotesi in cui essa sia omessa il giudice di legittimità non può provvedervi mediante il procedimento di rettificazione, ai sensi dell'art. 619, dal momento che il comma 3 dell'art. 537 riconosce alle parti il diritto all'impugnazione, anche autonomo (Cass., sez. V, 23 giugno 1998, n. 4142/98, Di Sarno, cit.; nello stesso senso, Cass., sez. V, 13 febbraio 1996, n. 590/96, Strali, *C.E.D. Cass.*, n. 203954).

Il giudice dell'esecuzione può dichiarare, ai sensi dell'art. 675, comma 1, la falsità di atti o di documenti, che non sia stata dichiarata nella sentenza che rilevi l'intervenuta prescrizione di reati di falso, a condizione che l'accertamento della falsità risulti dal testo della stessa sentenza, divenuta irrevocabile, e sia possibile oggetto di riscontro immediato, indipendentemente dal riesame degli atti processuali (Cass., sez. V, 14 novembre 2001, n. 2671/02, Saliva, *C.E.D. Cass.*, n. 220923; Cass., sez. I, 13 marzo 2000, n.1829/00, Genghi, *ivi*, n. 215948; Cass., sez. I, 13 marzo 2000, Pennazzi, *Cass. pen.* 2000, 2677). In senso contrario, Cass., sez. V,

26 novembre 2008, n. 17283/08, *C.E.D. Cass.*, n. 243593, secondo cui la falsità del documento deve essere dichiarata dal giudice dell'esecuzione al quale devono essere trasmessi gli atti.

Piuttosto critica sull'orientamento fatto proprio dal diritto vivente è la dottrina, che ha manifestato perplessità circa l'idoneità del rito negoziale a garantire « quell'accertamento puro richiesto dall'esordio del primo co. dell'art. 537 c.p.p. » (MANZIONE, voce *Falsità di documenti*, in *Dig. d. pen.*, vol. V, Utet, 1991, 51; analogamente, MONTAGNA, *Limiti all'accertamento*, cit., 311; PERONI, *La sentenza*, cit., 69-70, evidenzia come « il nucleo della questione circa la compatibilità tra declaratoria in esame e patteggiamento riposi inevitabilmente sul tipo di accertamento che vi è ospitato. [...] solo accedendo a una visuale che escluda la presenza di un reale giudizio di responsabilità in seno al rito *de quo* potrebbe sostenersi la preclusione alla declaratoria di falso con la pronuncia emessa *ex art.* 444 s. c.p.p. ».

14. Effetti sull'ammissione all'oblazione. — Poiché la sentenza emessa all'esito della procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dagli artt. 444 ss. c.p.p. non ha natura di sentenza di condanna, in essa non può essere identificata la **condizione ostativa** della recidiva ai fini dell'ammissione all'oblazione speciale di cui all'art. 162-bis c.p. (*Cass.*, sez. IV, 12 settembre 1996, n. 8601/96, Gnutti, *C.E.D. Cass.*, n. 205575).

Contra, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata, salvo diverse disposizioni di legge, a sentenza di condanna ai sensi dell'art. 445, comma 1, c.p.p., e costituisce pertanto **condizione ostativa** ai fini dell'ammissione dell'imputato all'oblazione speciale di cui all'art. 162-bis c.p. (*Cass.*, sez. IV, 1° dicembre 2004, n. 12207/05, *C.E.D. Cass.*, n. 231827).

15. Effetti sul procedimento di prevenzione. — In materia di misure di prevenzione, è **legittimo addurre**, a sostegno del giudizio di pericolosità sociale del prevenuto, **elementi risultanti dal giudizio penale di cognizione conclusi con sentenza di patteggiamento** che, quantunque non sia una decisione che accerta la responsabilità, non è, tuttavia, una conclusione assolutoria per l'imputato; sicché il giudice della prevenzione, che legittimamente può ritenere la pericolosità sociale anche sulla base di elementi acquisiti in un giudizio conclusi con sentenza di assoluzione, a maggior ragione può trarre spunti da quanto emerge nel rito speciale, per trasfonderli nel giudizio di pericolosità sociale (*Cass.*, sez. I, 16 aprile 1998, n. 2142/98, Castellano, *C.E.D. Cass.*, n. 211032; *Cass. pen.* 1999, 1600; *ivi* 1998, 2142, con nota di DELL'ANNO).

La sentenza di patteggiamento per il delitto di **partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso** costituisce un elemento indiziario da cui poter desumere, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, l'appartenenza alla stessa associazione criminosa (*Cass.*, sez. II, 18 gennaio 2007, n. 13243/07, *C.E.D. Cass.*, n. 236385).

16. Misure alternative alla detenzione. — Qualora per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti, la necessaria concisione della motivazione non può precludere, così rendendo la sentenza emessa a seguito di patteggiamento più gravosa di quella di condanna, né al giudice dell'esecuzione né al tribunale di sorveglianza, di **prendere in considerazione il contenuto della decisione** attraverso gli altri elementi ricavabili dalla stessa (ad es. misura della pena, eventuali attenuanti, liberazione dopo la pronuncia) al fine di trarne le indicazioni, inerenti alla limitata partecipazione al sodalizio criminoso (la quale, impedendo una proficua collaborazione, rende possibile superare il divieto di cui all'art. 4-bis ord. penit.) ed all'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, che potrebbero consentire **l'ammissione alle misure alternative alla detenzione** (*Cass.*, sez. I, 12 luglio 1995, n. 4225/95, Ingo, *C.E.D. Cass.*, n. 202371).

17. La riabilitazione. — **Non sussiste alcun interesse** ad ottenere la riabilitazione quando l'interessato si è avvalso del procedimento ai sensi dell'art. 444 patteggiando la pena, in quanto in tal caso la legge prevede che con il decorso del tempo stabilito il reato si estingue (*Cass.*, sez. I, 15 ottobre 2004, n. 44665/04, *C.E.D. Cass.*, n. 230072; nello stesso senso, *Cass.*, sez. V, 31 gennaio 2000, n. 584/00, Chiarucci, *ivi*, n. 215972; *Cass.*, sez. IV, 19 febbraio 1999, n. 534/99, Martellini, *ivi*, n. 212990; *Cass. pen.* 1999, 3513, con nota di Nuzzo, *Inammissibile la riabilitazione da sentenza di patteggiamento*).

Contra, la riabilitazione **opera** anche con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, in quanto, ai sensi dell'art. 179 c.p., come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), l. 11 giugno 2004, n. 145, il termine minimo per chiedere la riabilitazione è di tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta, sicché il condannato potrebbe avere interesse ad ottenere la riabilitazione prima che maturi il termine di cinque anni previsto dall'art. 445, comma 2, c.p.p. per l'estinzione del delitto (*Cass.*, sez. I, 11 luglio 2007, n. 29469/07, *C.E.D. Cass.*, n. 237631).

È **configurabile l'interesse** ad ottenere la riabilitazione in relazione a pena oggetto di patteggiamento, anche se applicata per reato del quale sia stata dichiarata l'estinzione a norma dell'art. 445, comma 2, c.p.p. (*Cass.*, sez. I, 18 giugno 2009, n. 31089/09, *C.E.D. Cass.*, n. 244314).

Pure in presenza di una sentenza di patteggiamento — equiparata ad una sentenza di condanna e, quindi, dotata di efficacia extra-procedimentale — il tribunale di sorveglianza è tenuto ad accertare, anche in relazione alla tipologia del reato per il quale è intervenuta condanna, se il condannato che chiede il beneficio si sia in qualche modo attivato al fine di **eliminare**, per quanto possibile, tutte le **conseguenze di ordine civile** che sono derivate dalla sua condotta criminosa, indipendentemente dalla circostanza che nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile. L'adempimento delle obbligazioni civili ha, infatti, valore dimostrativo dell'emenda del condannato (Cass., sez. I, 12 aprile 2006, n. 16026/06, *C.E.D. Cass.*, n. 234125; *Dir. e giust.* 2006, n. 24, 39, con nota di PASSARO, *Riabilitazione difficile per chi patteggia. Ma la ratio del procedimento è premiale. Scegliere il rito alternativo non è un'ammissione di responsabilità*).

Nel senso che in caso di patteggiamento è competente a decidere sulla relativa istanza il **giudice dell'esecuzione** e non il tribunale di sorveglianza, la cui competenza è stabilita dall'art. 683 solo con riguardo alla riabilitazione da precedenti "condanne", mentre l'applicazione della pena su richiesta costituisce una pronuncia *sui generis*, che non può contenere dichiarazione di colpevolezza né indicazione di condanna, Cass., sez. I, 5 febbraio 2004, n. 10028/04, *C.E.D. Cass.*, n. 227122.

18. La non menzione nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato. — Beneficio premiale comune ad entrambe le forme di patteggiamento, sia *minor* che *maior*, è la non menzione della condanna — pur iscritta nel casellario — nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dell'interessato [artt. 24 (L), 25 (L) e 27(L) d.P.R. 313/2002] (CREMONESI, *Il patteggiamento nel processo penale*, Cedam, 2005, 194; DE ROSA, *La differente tipologia delle sentenze "di patteggiamento" e i nuovi effetti premiali connessi alle specifiche forme procedurali*, in AA.Vv., *Patteggiamento "allargato" e sistema penale*, cit., 105; in senso critico sulla portata generale della non menzione, VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.Vv., *I procedimenti speciali*, cit., 217, che ne sottolinea «l'irragionevole ampiezza, tenuto conto, da un lato, della gravità dei reati per cui sarebbe consentita, dall'altro della *ratio* del beneficio e dei presupposti che ne legittimano, *ex art.* 175 c.p. la concessione»; nel senso, invece, dell'inapplicabilità del beneficio al patteggiamento "allargato", BRICCHETTI-PISTORELLI, *Restano gli incentivi solo sull'accordo a due anni*, in *Guida dir.* 2003, n. 25, 27).

Si tratta di un beneficio che è **concesso ope legis** (Cass., sez. VI, 11 ottobre 1990, n. 624/90, Di Stefano, *C.E.D. Cass.*, n. 190234) e che è escluso dal contenuto dell'accordo intercorso tra le parti (Cass., sez. VI, 5 ottobre 1992, n. 10650/92, Aufiero, *ivi*, n. 192158). In conseguenza di

tale automaticità, esso prescinde da una espressa statuizione dell'organo giudicante (Cass., sez. VI, 22 gennaio 1993, n. 3033/93, Bavota, *C.E.D. Cass.*, n. 193612) e rende inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso avverso il suo diniego (Cass., sez. V, 15 giugno 1992, n. 9531/92, Weber, *C.E.D. Cass.*, n. 192252).

Il divieto di iscrizione della sentenza nei certificati del casellario richiesti dall'interessato e soggetti equiparati, **non rende illegittimo il certificato penale integrale rilasciato all'esito della consultazione diretta del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche**, le quali, in virtù del disposto di cui all'art. 39 del t.u. n. 313 del 2002 conservano la possibilità di procedere alle acquisizioni di ufficio e di svolgere controlli di cui agli artt. 46 e 71 del d.P.R. n. 445 del 2002 (Cass., sez. III, 21 dicembre 2004, n. 5735/04, *C.E.D. Cass.*, n. 230839).

La disposizione dell'art. 445, comma 2, secondo la quale l'**estinzione del reato**, conseguente al decorso dei termini ed alle condizioni ivi previste, comporta l'estinzione di ogni effetto penale, non trova applicazione in relazione all'eliminazione dell'iscrizione della sentenza di condanna nel casellario giudiziale, dal momento che, da un lato, la sentenza di patteggiamento non è una sentenza di condanna, e, dall'altro, l'iscrizione nel casellario giudiziale non rientra tra gli effetti penali della condanna (Cass., sez. VI, 4 novembre 1997, n. 4315/97, Palazzesi, *C.E.D. Cass.*, n. 209216; in senso analogo, Cass., sez. VI, 30 gennaio 1997, n. 402/97, Lacagnina, *ivi*, n. 208890).

19. Effetti extrapenali: a) *l'inefficacia della sentenza patteggiata nei giudizi civili e amministrativi.* — Componente premiale significativa del rito *de quo*, indubbiamente volta ad incentivarne l'appetibilità (CARCANO, *Patteggiamento: com'era e cos'è*, in *Cass. pen.* 2003, 2148; TONINI, *Patteggiamento, come si cambia; presupposti, ambito e limiti del rito ex art. 444 c.p.p.*, in *Dir. e giust.* 2003, n. 27, 8 ss.), è l'inefficacia extrapenale della sentenza (derogata, *ex art.* 653, per ciò che concerne il giudizio disciplinare), valida sia allorché la pena irrogata sia infrabiennale che ultrabiennale, nonché ove trovi applicazione quel particolare meccanismo di recupero del fallito concordato disciplinato dall'art. 448, comma 1 (art. 445, comma 1-bis).

La decisione "patteggiata" non può, dunque, ad esempio, esplicitare i propri effetti nel giudizio civile per responsabilità aquiliana, nelle vertenze giuslavoristiche o di diritto di famiglia, nel contenzioso pensionistico, in quello legato alla responsabilità contabile, nonché nelle controversie tributarie (GIORS-SPAGNOLO, *L'applicazione della pena su richiesta*, cit., 429).

La giurisprudenza conferma tale impostazione, negando forza di giudicato al provvedimento in questione nei mezionati giudizi extrape-

nali (Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2000, n. 15572/00, *C.E.D. Cass.*, n. 542559; Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2006, n. 7196/06, *ivi*, n. 589238; Cass. civ., sez. un., 10 dicembre 1993, n. 12165/93, *ivi*, n. 484657; *Giur. it.* 1994, 1198, con nota di MORACE PINELLI, *Sulla competenza del consiglio dell'ordine degli ingegneri e degli architetti in caso di violazione di norme deontologiche posta in essere dal professionista, pubblico dipendente, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego*), pur precisando che ciò non impedisce che in dette sedi si proceda, ai fini della relativa decisione, all'accertamento autonomo dei fatti illeciti oggetto del giudizio penale (Cass. civ., sez. lav., 8 ottobre 1998, n. 9976/98, *C.E.D. Cass.*, n. 519536; *Riv. dir. lav.* 1999, 377, con nota di Poso, *Ulteriori precisazioni sull'efficacia della sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento nel giudizio civile di impugnazione del licenziamento disciplinare*; nel senso che il giudice civile, adito dal lavoratore per ottenere il risarcimento del cosiddetto "danno differenziale", ha il potere di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti al fine di stabilire la responsabilità, o meno, del datore di lavoro, giacché, se si ritenesse il contrario, la norma si porrebbe in palese contrasto con i principi dettati dagli artt. 3 e 24 Cost., Cass. civ., sez. lav., 27 febbraio 1996, n. 1501/1996, *ivi*, n. 496032; *Corr. giur.* 1997, 1404, con nota di PAGNI, *Sospensione del processo civile per pendenza di un processo penale influente?*

Proprio muovendo da tale premessa, si è anzi affermato che nel compiere tale autonoma valutazione, al giudice civile **non è precluso valutare, unitamente ad altre risultanze, anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti** (Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2007, n. 10847/07, *C.E.D. Cass.*, n. 596445; Cass., sez. III, 6 maggio 2003, n. 6863/03, *ivi*, n. 562674), che ben può essere **acquisita e valutata** ai sensi dell'**art. 238-bis** (Cass., sez. VI, 25 febbraio 2011, n. 10094/11, *C.E.D. Cass.*, n. 249642). L'assunto si basa sull'affermazione secondo cui la decisione *ex art. 444* contiene pur sempre una **ipotesi di responsabilità** di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 2007, n. 23906/07, *C.E.D. Cass.*, n. 600265), ovvero — più opinabilmente — contiene un'**ammisione di responsabilità dell'imputato**, costituendo un **indiscutibile elemento di prova** per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass. civ., sez. lav., 5 maggio 2005, n. 9358/05, *C.E.D. Cass.*, n. 581838).

Nel senso che, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile a norma degli artt. 651 e 652,

comporta che **il giudice civile possa accertare *incidenter tantum* l'esistenza del reato**, nei suoi elementi obiettivi e soggettivi, individuandone l'autore e procedendo al relativo accertamento nel rispetto dei canoni della legge penale, Cass. civ., sez. lav., 9 ottobre 2000, n. 13425/00, *C.E.D. Cass.*, n. 540889).

Nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento sulle **dichiarazioni testimoniali assunte nel corso delle indagini preliminari**, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento ove il procedimento penale sia stato definito ai sensi dell'art. 444, potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla Suprema Corte, ha affermato la legittimità del licenziamento di un dipendente di un istituto bancario ritenendo che le dichiarazioni rese dalle vittime del reato e la sentenza di patteggiamento — per il reato di usura — unitamente al comportamento della parte, che non aveva contestato i fatti riferiti dai testimoni, portassero a ritenere sussistenti l'avvenuto compimento da parte del medesimo di gravi irregolarità e violazioni delle norme interne, in contrasto con i doveri fondamentali della deontologia del dipendente bancario e tali da ledere gravemente il rapporto di fiducia della banca con il suo funzionario) (Cass. civ., sez. lav., 8 gennaio 2008, n. 132/08, *C.E.D. Cass.*, n. 600841; *Mass. giur. lav.* 2008, 310, con nota di GASPARRO, *Il "patteggiamento" penale può comprovare la giustificazione del licenziamento?*).

Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione di risultanze probatorie già acquisite (Cass. civ., sez. lav., 10 giugno 1998, n. 5784/98, *C.E.D. Cass.*, n. 516328, che nella fattispecie, ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente proprio nell'aver chiesto il rito differenziato *ex art. 444* nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).

b) *L'efficacia nei giudizi disciplinari.* — Allo scopo di « contenere la portata di un connotato premiale da più parti ritenuto troppo ampio » (GIORS-SPAGNOLO, *L'applicazione della pena su richiesta*, cit., 430), la l. 27 marzo 2001, n. 97, ha modificato l'art. 653 c.p.p., inserendovi la previsione dell'efficacia nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità della « sentenza di condanna », *ivi* compresa quella di patteggiamento; contestualmente è stato interpolato l'art. 445,

comma 1-bis, c.p.p. che, nel sancire l'inefficacia extrapenale della pronuncia *de qua*, fa salvo appunto il disposto del citato art. 653 c.p.p. [sulla riforma, v. CECANESE, *Natura della sentenza che applica la pena e procedimento disciplinare*, in AA.VV., *Patteggiamento "allargato" e sistema penale*, cit., 144; DE GREGORIO, *Norme sul rapporto tra procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (l. 27.3.2011 n. 97)*, in *Leg. pen.* 2002, 613 ss.; FARES, *Patteggiamento e responsabilità amministrativa e disciplinare: tra orientamenti consolidati e novità normative*, in *Studium iuris* 2001, 1294; LARIZZA, *Nuove norme sul rapporto tra processo penale e disciplinare per i dipendenti pubblici*, in *Dir. pen. e proc.* 2001, 1204; PUPPIN, *Patteggiamento, giudizio disciplinare e tutela dell'affidamento*, in *Cass. pen.* 2003, 1522; BORDIGNON, *Gli effetti del giudicato penale sul procedimento disciplinare alla luce della legge 27 marzo 2001, n. 97: prime indicazioni*, in *Giur. merito* 2001, 1229; MELONI, *Procedimento disciplinare e procedimento penale: profili applicativi della legge n. 97 del 2001*].

In particolare, si è affermato che l'efficacia di giudicato delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio per responsabilità disciplinare dei **dipendenti pubblici** deve intendersi limitata all'accertamento dell'insussistenza, allo stato, delle cause di non punibilità ovvero di estinzione del reato di cui all'art. 129 cui è sottesa anche l'esistenza di elementi sufficienti a giustificare l'inizio dell'azione penale e non impedisce, nel giudizio civile per responsabilità disciplinare, un'istruttoria probatoria che vada al di là del limitato accertamento contenuto nella sentenza penale. Ne discende che legittimamente l'Amministrazione può promuovere il procedimento disciplinare contestando al dipendente, nel termine *ex art. 5, comma 4, l. n. 97 del 2001*, la condotta oggetto di imputazione nel giudizio penale conclusosi con sentenza di applicazione della pena a richiesta ed applicare la sanzione disciplinare disattendendo le controdeduzioni difensive del dipendente; tuttavia, l'ambito del giudicato penale non impedisce al dipendente di svolgere, nel giudizio civile vertente sulla responsabilità disciplinare, le difese tendenti all'accertamento di elementi di fatto che non contrastino con il giudicato penale (*Cass. civ., sez. lav., 10 marzo 2010, n. 5806/10, C.E.D. Cass., n. 612170*).

Nel giudizio disciplinare nei confronti di un pubblico dipendente, giudicato in sede penale con sentenza di applicazione della pena per i reati di **turbativa d'asta** e **falsificazione di verbali**, la sentenza penale è idonea a dimostrare l'intenzionalità della condotta dell'incolpato, trattandosi di reati dolosi, ma non rileva con riferimento alle valutazioni in essa contenute sulla commisurazione della pena, nonché sulla concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizio-

nale, trattandosi di determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte rispetto a quelle del giudizio disciplinare. Parimenti, non incide sulla scelta della sanzione disciplinare la mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, posto che detta circostanza non preclude la concreta valutazione della p.a. circa l'idoneità del dipendente a mantenere il posto di lavoro (*Cass., sez. lav., 22 luglio 2009, n. 17113/09, C.E.D. Cass., n. 610395*).

Nella giurisprudenza amministrativa, si è affermato che la pena patteggiata si fonda sempre sulla ritenuta imputabilità di un reato ad un soggetto ad opera del giudice competente, che ad una tale conclusione perviene previa esclusione dei presupposti di un'eventuale sentenza di proscioglimento *ex art. 129* (con una delle formule assolutorie ivi previste), mentre il momento negoziale transattivo (in cui si estrinseca il c.d. patteggiamento, che l'art. 445, equipara alla condanna, ove non diversamente stabilito) non può che riferirsi alla sola misura della pena, per cui **i fatti ivi accertati ben possono costituire presupposto per un procedimento disciplinare**, eventualmente implicante una mancata promozione dell'ufficiale al grado superiore (*Cons. St., sez. IV, 14 agosto 2005, n. 4745/05*).

Secondo *Cons. St., sez. VI, 6 ottobre 2005, n. 5420/05*, in sede di procedimento disciplinare instaurato nei confronti di pubblico dipendente a seguito di sentenza penale di condanna emessa a seguito di patteggiamento, **non sono necessari autonomi accertamenti da parte dell'Amministrazione per i fatti non controversi e per quelli esaustivamente accertati in sede penale**, ben potendo l'Amministrazione utilizzare gli atti di indagine penale, essendo onere dell'inquisito indicare gli elementi a suo discarico su cui l'Amministrazione medesima deve compiere nuovi accertamenti.

L'applicazione delle nuove disposizioni da parte della giurisprudenza si è connotata per un carattere estensivo: nonostante l'espreso riferimento contenuto nella rubrica della l. n. 97 del 2001 ai « dipendenti delle amministrazioni pubbliche », la disciplina in questione è stata ritenuta applicabile anche ai liberi professionisti sottoposti a giudizio disciplinare da parte dei rispettivi ordini professionali.

Più precisamente, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che nei procedimenti disciplinari a carico di **avvocati** trovano applicazione l'art. 653 c.p.p., concernente l'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare, nonché l'art. 445 c.p.p., che esclude il giudizio disciplinare dal principio secondo cui il patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi; né vi osta la circostanza che dette disposizioni siano state novellate dalla l. 27 marzo 2001, n. 97, recante norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento

disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, giacché questa legge, sebbene rechi nel titolo un espresso riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, concerne anche i procedimenti disciplinari dei professionisti e trova applicazione anche a quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (Cass. civ., sez. un., 26 luglio 2004, n. 13975/04, *C.E.D. Cass.*, n. 575672). Pertanto, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti **hanno efficacia di giudicato** — nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano gli avvocati ed i praticanti avvocati — **quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso**. Né può valere in contrario l'art. 5 del codice deontologico che, nel far salva l'autonoma valutazione del fatto, si riferisce, in presenza di un giudicato penale, alla rilevanza disciplinare degli stessi e non al loro accertamento (Cass. civ., sez. un., 9 aprile 2008, n. 9166/08, *C.E.D. Cass.*, n. 602475; *Guida dir.* 2008, n. 25, 59, con nota di MICALI, *Le norme del codice deontologico sono valide per l'intera categoria*).

Con riferimento a un giudizio disciplinare nei confronti di un **farmacista**, si è statuito che la decisione "patteggiata" **vincola il giudice quanto alla ricostruzione del fatto storico e della relativa responsabilità, ma non preclude una autonoma valutazione dell'incidenza dei medesimi fatti sul rapporto professionale**, dovendosi negare — in linea con gli orientamenti della Corte costituzionale (sentenze n. 971 del 1988 e n. 197 del 1993), che ha riferito l'autonomia del procedimento disciplinare al criterio di razionalità, con conseguente esclusione di ogni automatismo di valutazione — che sussista incompatibilità tra la necessaria autonomia del procedimento disciplinare, che riflette garanzie fondamentali della persona del lavoratore, e le connessioni che si instaurano con la giurisdizione penale, in funzione delle esigenze di economicità dei giudizi e di salvaguardia dei principi di imparzialità (Cass. civ., sez. III, 20 luglio 2011, n. 15890/11, *C.E.D. Cass.*, n. 619066).

In tema di giudizio disciplinare nei confronti di un professionista, la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 (c.d. patteggiamento), costituisce **sicuro elemento di prova in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato**, sicché il giudice del merito, ove intenda disconoscere siffatta efficacia probatoria, è tenuto a spiegarne adeguatamente le ragioni (Cass. civ., sez. III, 20 luglio 2011, n. n. 15889/11, *C.E.D. Cass.*, n. 619065). Presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, detta sentenza **esonera la controparte dall'onere della prova** (Cass. civ., sez. un., 31 luglio 2006, n. 17289/06, *C.E.D. Cass.*, n. 591413).

Con riferimento al **regime transitorio** di corredo alla novella legislativa, l'art. 10, comma 1, della l. n. 97 del 2001 prevedeva che la nuova disciplina dell'efficacia della sentenza "patteggiata" nel giudizio disciplinare si applicasse anche rispetto alle sentenze *ex art.* 444 c.p.p. pronunciate anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima. La Corte costituzionale (sent. 25 luglio 2002, n. 394, *Cass. pen.* 2002, 3635), investita della relativa questione di legittimità, ha dichiarato l'incostituzionalità di tale disciplina per contrasto con i canoni consacrati agli artt. 3 e 24 Cost. Secondo i Giudici della Consulta, la componente negoziale propria dell'istituto del patteggiamento postula certezza e stabilità del quadro normativo che fa da sfondo alla scelta compiuta dall'imputato e preclude che successive modificazioni legislative vengano ad alterare *in pejus* effetti salienti dell'accordo suggellato con la sentenza di patteggiamento. Ed indubbiamente effetto saliente dell'accordo era la garanzia dell'integrità del diritto di difesa in tutti i successivi giudizi civili, amministrativi e disciplinari nei quali il medesimo fatto avesse avuto rilievo, incisa invece retroattivamente dalla norma oggetto di censura [in dottrina, in argomento cfr. PALAMARA, *La Consulta boccia la disciplina transitoria che peggiora gli effetti dell'accordo sulla pena*, in *Guida dir.* 2002, n. 36, 68; MAZZA, *L'affidamento "qualificato" e i limiti alla retroattività normativa in materia processuale penale*, in *Giur. cost.* 2002, 3331; PIAZZA, *La Corte (con una "discutibile" ragionevolezza) statuisce il divieto di retroattività della nuova portata del "patteggiamento" sui giudizi disciplinari connessi, ivi, 3335*].

Per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale, la giurisprudenza di merito ha quindi affermato che **le sentenze di patteggiamento, pronunciate anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 97 del 2001, non hanno efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare**, con la conseguenza che in questo giudizio l'accertamento dei fatti e la loro riferibilità all'incolpato devono avvenire in modo autonomo (Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2005, n. 6601/05, *C.E.D. Cass.*, n. 580390).

Ciò, tuttavia, non esclude che la Pubblica Amministrazione — con autonoma valutazione sui requisiti di idoneità morale ed attitudinale ad espletare l'attività di pubblico impiegato, salvo il successivo controllo giudiziale — ritenga impossibile adempiere all'obbligo di costituire il rapporto di lavoro assunto con il bando di concorso, incombendo sulla stessa l'onere di allegare e provare, anche a mezzo della presunzione derivante dalla sentenza patteggiata, che i fatti di rilevanza penale erano di natura e gravità tali da legittimare, in costanza di rapporto, la destituzione od il licenziamento e, quindi, incompatibili con la costituzione del rapporto di impiego pubblico (Cass. civ., sez. lav., 20 gennaio 2009, n. 1399/09, *C.E.D. Cass.*, n. 606283).

c) *altri effetti extrapenali*. — La sentenza di patteggiamento può assumere rilievo a specifici fini extrapenali.

Il riferimento va innanzitutto alla **materia elettorale**. Ai sensi, infatti, degli artt. 58 e 59 del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) — che disciplinano, rispettivamente, le cause ostative alla candidatura e la sospensione e la decadenza di diritto dalle cariche pubbliche negli enti locali — per tutti gli effetti della disciplina da essi posta, «la sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna» (art. 58, comma 2). Antecedentemente, la materia era disciplinata in modo analogo dall'art. 15 della l. 19 marzo 1990, n. 15 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dalla l. 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla l. 13 dicembre 1999, n. 475.

Si è così affermato che l'art. 15, comma 1, lett. c), della l. n. 55 del 1990, come modificato dall'art. 1 della l. n. 16 del 1992 — che prevede la ineleggibilità, tra l'altro, alla carica di Sindaco, e, correlativamente, la decadenza dalla stessa carica, per coloro che abbiano riportato condanna per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio — contiene una norma di chiusura, volta ad impedire l'esclusione dall'area della decadenza di comportamenti non specificamente previsti, ma ugualmente lesivi dell'interesse protetto, con la conseguenza che la ineleggibilità e la decadenza operano con riferimento ad ogni condotta che integri la componente materiale di una fattispecie criminosa autonoma (o una circostanza aggravante) estrinsecantesi nell'abuso dei poteri o nella violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione. Tali certamente sono entrambe le fattispecie criminose delineate dall'art. 328 c.p. (rifiuto ed omissione di atto d'ufficio), delle quali è elemento costitutivo il carattere indebito del rifiuto o della omissione, e cioè la qualificabilità degli stessi come inadempimento di obblighi discendenti da una funzione pubblica o da un pubblico servizio. Né rileva, ai fini della idoneità della condanna per detto rifiuto o detta omissione ad essere ricompresa nella previsione legislativa di ineleggibilità, e, correlativamente, di decadenza, la circostanza che essa sia stata emessa in sede di patteggiamento *ex artt.* 444 ss., anziché in esito a giudizio ordinario. Ed invero, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, se non può essere posta dal giudice civile a fondamento di pronunce che postulino l'accertamento del fatto-reato e la responsabilità penale dell'imputato, né può spiegare effetti penali che siano subordinati a detto accertamento, in quanto priva dell'autorità propria del giudicato sostanziale nel processo civile ed amministrativo, è, però, del tutto equivalente alla condanna ordinaria,

in mancanza di disposizione derogativa, rispetto a quegli effetti extrapenali che l'ordinamento automaticamente ricollega al fatto giuridico della condanna, indipendentemente dai presupposti e dalle modalità procedurali con cui sia stata adottata (Cass. civ., sez. I, 10 marzo 1999, n. 2065/99, *C.E.D. Cass.*, n. 524006).

In tema di contenzioso elettorale, agli effetti della l. 18 gennaio 1992, n. 16 (che all'art. 1, lett. c, modificativo dell'art. 15 l. 19 marzo 1990, n. 55, stabilisce che non possono ricoprire la carica di consigliere comunale coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione), la sentenza penale resa a seguito di patteggiamento è equiparata alla sentenza di condanna emessa all'esito di un processo celebrato con il rito ordinario. Tale affermazione non contrasta con l'art. 445 nella parte in cui questo prevede che la sentenza resa a seguito di patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, atteso che nel processo elettorale la sentenza penale viene assunta come fatto storico, non essendo il giudice civile chiamato ad accertare autonomamente la sussistenza del fatto-reato, la sua commissione da parte del candidato o del cittadino eletto, e l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, ma essendo tenuto unicamente a verificare se il candidato o l'eletto sia stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge e se la condanna sia divenuta definitiva (Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1994, n. 8489/94, *C.E.D. Cass.*, n. 488131); analogamente, Cass., sez. I, 28 ottobre 1993, n. 10741/93, *ivi*, n. 484116, che ha precisato che l'art. 1 della l. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la decadenza di diritto dalla carica di consigliere comunale per effetto di sentenza penale di condanna è immediatamente applicabile anche nel caso in cui le situazioni così sanzionate si siano verificate in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge stessa, senza che ciò implichi retroattività della disposizione (i cui effetti si producono con esclusivo riguardo al periodo successivo a tale data) o suscitino dubbi di illegittimità costituzionale (non trattandosi di un aggravamento *ex post* della disciplina sanzionatoria vigente al momento della condanna, ma semplicemente dell'identificazione di un parametro cui il legislatore ancora il giudizio di indegnità rispetto alla carica da ricoprire); secondo Cass. civ., sez. I, 7 ottobre 2000, n. 13356/00, *ivi*, n. 543292, invece, le condanne emanate a seguito di patteggiamento *ex art.* 444 c.p.p. per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), della l. n. 55 del 1990 devono ritenersi causa di ineleggibilità alla carica di sindaco, consigliere comunale, etc. soltanto se pronunciate in epoca successiva all'entrata in vigore della l. n. 475 del 1999, giusta disposto dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge medesima, a mente dei quali, se «la sentenza prevista dall'art. 444 codice di procedura

penale è equiparata a condanna » (comma 2), tale disposizione si applica soltanto « alle sentenze previste dall'art. 444 codice di procedura penale pronunciate successivamente all'entrata in vigore della presente legge » (comma 3) (con evidente esclusione, pertanto, delle condanne pronunciate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della legge citata).

Anche la giurisprudenza amministrativa ribadisce l'automaticità degli effetti della decisione concordata ai fini dell'incompatibilità a ricoprire cariche pubbliche (Cons. St., sez. V, 13 settembre 1999, n. 1052/99, Monti, *Cons. St.* 1999, I, 1350), in linea con quanto stabilito dalla circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1998, n. 4/98 (*Dir. pen. e proc.* 1999, 252).

In argomento, in dottrina v. VIGONI, *Gli effetti del patteggiamento sulla condizione di ineleggibilità*, in *Dir. pen. e proc.* 1999, 252; NUZZO, *Ineleggibilità negli enti locali e sentenza di patteggiamento*, in *Cass. pen.* 1999, 2997; NUZZO, *Ancora sull'incandidabilità negli enti locali per effetto di sentenza di patteggiamento relativa a delitti commessi dal pubblico ufficiale con abuso di poteri o violazione di doveri*, *ivi* 2000, 2468; VERRINA, *Sentenza di patteggiamento e decadenza dalla carica di consigliere comunale*, in *Giur. it.* 1994, 505.

Per ciò che concerne, invece, la materia degli **appalti**, l'art. 17 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), annovera tra i requisiti generali per la qualificazione « l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale ». In maniera analoga, l'art. 12 del d.lg. 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dal d.lg. 25 febbraio 2000, n. 65, prevede l'esclusione dalla partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi dei concorrenti « nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari ».

Secondo Cons. St., sez. V, 29 marzo 2004, n. 1660/04, *Cons. St.* 2004, n. 1, 691, l'elasticità del concetto di moralità professionale, richiamato dall'art. 18 d.lg. 19 dicembre 1991, n. 406, ed i margini di insindacabilità attribuiti all'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione appaltante di valutare una condanna penale ai fini dell'esclusione da una

gara, non esimono il concorrente dal rendere una **dichiarazione** che ponga l'Amministrazione nelle condizioni di effettuare la dovuta disamina della sua situazione anche nel caso in cui l'incompatibilità deve oggettivamente ascrivere a reati che, sebbene idonei di per sé ad incidere sulla moralità dell'imprenditore, hanno costituito oggetto di una contestazione conclusasi con il patteggiamento.

Nel senso che l'unico **certificato generale del casellario giudiziale** che i privati possono ottenere, e dunque produrre in una gara di appalto, è quello di cui all'**art. 689 c.p.p.**, in cui non sono iscritte le condanne estinte e quelle conseguenti a sentenza di patteggiamento, Cons. St., sez. VI, 14 ottobre 2003, n. 6279/03, *Cons. St.* 2003, I, 2219.

Secondo Cons. St., sez. VI, 24 ottobre 2000, n. 5715/00, *Foro amm.* 2000, I, 3260, in tema di appalto di opere pubbliche per un importo inferiore alla soglia comunitaria, pur ritenendosi in linea di principio applicabile (anche in vigenza dell'art. 8, comma 7, l. 11 febbraio 1994, n. 109) la regola che attribuisce alla stazione appaltante il potere di escludere — indipendentemente dalla iscrizione all'Albo dei costruttori — il concorrente che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale, desumibile dall'art. 18, comma 1, lett. c), del d.lg. n. 406 del 1991, deve ritenersi **illegittimo il provvedimento di esclusione di concorrente nei confronti del quale sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su istanza, a norma dell'art. 444 c.p.p. divenuta irrevocabile da oltre cinque anni**, senza alcuna autonoma considerazione sia della condotta patteggiata in relazione agli interessi pubblici in gioco, sia del lungo tempo trascorso, in relazione a quanto disposto, al riguardo, dall'art. 445, comma 2, c.p.p..

Secondo T.a.r. Lombardia, sez. III, 11 giugno 2003, n. 3086/03, ai sensi dell'art. 12, lett. b), d.lg. 17 marzo 1995, n. 157, è legittima la clausola di esclusione di un'impresa da una gara pubblica per condanne penali riportate dal **procuratore ad negotia**, ancorché subite antecedentemente all'assunzione dell'incarico, qualora l'estensione dei suoi poteri induca a ritenere che si tratti di amministratore di fatto (nella fattispecie si trattava di sentenza di patteggiamento per reati fallimentari e societari).

È legittima l'esclusione da una gara d'appalto di lavori pubblici per **mancata dichiarazione circa l'esistenza di condanne penali**, atteso che tale omissione costituisce indice di disattenzione ai doveri di lealtà che devono improntare il comportamento delle parte nella fase delle trattative, con conseguente venir meno dell'elemento fiduciario che caratterizza il contratto. Le sentenze penali di patteggiamento a carico di un'impresa partecipante ad una gara d'appalto di lavori pubblici pro-

nunciate prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 30 agosto 2000, n. 412, che le include tra le cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche, non precludono all'Amministrazione di valutare l'idoneità in concreto delle dette condanne a pregiudicare la moralità professionale del concorrente medesimo (T.a.r. Lombardia, 12 marzo 2003, n. 470/03).

Ai sensi dell'art. 17 d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, è legittima l'esclusione da una gara pubblica di un'impresa il cui direttore tecnico è stato condannato a seguito di patteggiamento per **lesioni personali gravi** cagionate ad un lavoratore in violazione di norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, trattandosi di reato che incide sulla moralità professionale del direttore tecnico (T.a.r. Emilia Romagna, 3 maggio 2001, n. 349/01).

Ai sensi dell'art. 18 d.lg. 19 dicembre 1991, n. 406 — che stabilisce che può essere escluso dall'appalto il concorrente che abbia riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale — è legittima l'esclusione da una gara di una ditta il cui titolare abbia subito una sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di **abuso d'ufficio** e **turbata libertà degli incanti** legati dal vincolo della continuazione (T.a.r., Piemonte, 4 febbraio 1999, n. 59/99).

In argomento, in dottrina cfr. SCOCA, *Sul trattamento giuridico della moralità professionale degli imprenditori pubblici*, in *Rivista trimestrale degli appalti* 1999, 531; MASI, *La sentenza emessa a seguito di patteggiamento è rilevante ai fini dell'esclusione dalla gare*, in *Urbanistica e appalti* 1999, n. 2, 1019.

20. Estinzione del reato. — Effetto premiale tipico della sola versione c.d. *minor* del patteggiamento è il peculiare meccanismo estintivo del reato e di ogni effetto penale previsto dall'art. 445, comma 2, in caso di mancata ricaduta nel reato del condannato patteggiante entro il termine di cinque anni dal giorno dell'irrevocabilità della sentenza, se relativa a un delitto, o di due anni, se concernente una contravvenzione. Peraltro, se la sentenza ha applicato una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, non è di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

Più precisamente, la disposizione citata parla di mancata commissione entro i termini predetti di « un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole ». La presenza della disgiunzione ha indotto il diritto vivente e la dottrina ad interrogarsi circa il riferimento del requisito dell'«identità di indole» alle sole contravvenzioni o anche ai delitti.

Un primo orientamento propende per la tesi più restrittiva. In particolare, Cass., sez. I, 6 dicembre 2007, n. 262/07, *C.E.D. Cass.*, n. 238772, ha affermato che la previsione *de qua* va intesa nel senso che il

requisito della «**identità**» di indole, che deve caratterizzare l'ulteriore reato perché possa operare la preclusione all'estinzione del primo, è **riferito esclusivamente alle contravvenzioni e non anche ai delitti** (nello stesso senso, Cass., sez. II, 22 ottobre 1999, n. 4853/99, De Rigo, *ivi*, n. 214666). In dottrina, condividono quest'orientamento, CHILBERTI-ROBERTI, *L'applicazione della pena*, cit., 345, nt. 178; TAFI, *Sugli aspetti premiali connessi al ricorso alla « applicazione della pena su richiesta delle parti »*, in *Arch. n. proc. pen.* 1993, 495; PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, cit., 142, nt. 137, il quale sottolinea come a favore di tale soluzione militi « non tanto l'argomento testuale (uso della disgiuntiva «ovvero»), quanto la considerazione che la maggior gravità delle condotte ascritte alla categoria dei delitti sembra di per sé idonea a giustificare l'interruzione dell'esperimento sospensivo. La stessa *ratio* conduce a ritenere che la commissione di un delitto comprometta l'effetto estintivo anche in relazione a una sentenza patteggiata per contravvenzione. Oltretutto, una soluzione come quella qui aversata male si coordinerebbe, sotto il profilo logico, con la previsione di un'ulteriore fattispecie inibitoria dell'estinzione, individuata dall'art. 136 disp. att. c.p.p. nella mera sottrazione volontaria all'esecuzione della sentenza ». In senso contrario, Nuzzo, *Estinzione del reato per effetto di patteggiamento e declaratoria in executivis*, in *Cass. pen.* 2003, 551, ha osservato come la distinzione in questione, peraltro fondata su un dato testuale non decisivo, contrasti con l'incentivazione al rito speciale.

Con riferimento ai presupposti di operatività del meccanismo estintivo, la Corte costituzionale (ord. 6 aprile 1998, n. 107, *Cass. pen.* 1998, 1904) ha precisato che l'elemento ostativo alla dichiarazione di estinzione del reato non consiste nella mera commissione di un reato e, quindi, nella semplice esistenza di un procedimento penale pendente a carico del condannato, bensì — anche in ossequio al principio consacrato all'art. 27, comma 2, Cost. — all'**accertamento della responsabilità contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna**. In senso contrario, la Corte di cassazione ha tuttavia affermato che l'accoglimento della richiesta di declaratoria di estinzione del reato precedentemente oggetto della sentenza di applicazione della pena è **precluso dall'aver l'istante commesso un altro delitto** nel quinquennio successivo, **non richiedendosi** anche che quest'ultimo **sia stato oggetto di sentenza irrevocabile** (Cass., sez. I, 20 novembre 2008, n. 1281/09, *C.E.D. Cass.*, n. 242664, che in motivazione ha ulteriormente precisato che non è ipotizzabile una declaratoria di estinzione «condizionata», ovvero subordinata all'eventuale revoca del provvedimento conseguente all'accertamento definitivo di colpevolezza, in quanto l'ordinamento non disciplina la revoca della declaratoria di estinzione del reato, diversamente da quanto accade per la sospensione condizionale della pena).

Nel senso che il **decreto irrevocabile di condanna** per delitto commesso nel quinquennio successivo alla sentenza di patteggiamento è ostativo alla declaratoria di estinzione dei reati oggetto della sentenza stessa, v. Cass., sez. I, 13 novembre 2008, n. 46256/08, *C.E.D. Cass.*, n. 242063; *Arch. n. proc. pen.* 2010, 740, con nota di LA GIOIA, *Declaratoria in executivis e preclusione all'estinzione del reato accertato con decreto penale di condanna*.

Nel senso che è preclusa la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento se nel termine di cinque anni l'autore di quel reato commette **un nuovo delitto**, pur se questo è stato **oggetto di altra sentenza di patteggiamento** ed è stato **dichiarato estinto** per non aver l'interessato commesso altro reato nei successivi cinque anni, Cass., sez. I, 30 settembre 2009, n. 40938/09, *C.E.D. Cass.*, n. 245565.

Quanto al *dies a quo* di decorrenza del **termine quinquennale**, si è statuito che esso **decorre** dalla data del **passaggio in giudicato** della sentenza (Cass., sez. I, 25 febbraio 2009, n. 11498/09, *C.E.D. Cass.*, n. 243043); analogamente, Cass., sez. IV, 9 marzo 2001, n. 14640/01, Sbuelz, *ivi*, n. 219577, che ha affermato che proprio perché l'estinzione del reato prevista dall'art. 445, comma 2, presuppone il passaggio in giudicato della sentenza, il relativo termine non inizia a decorrere nel caso di annullamento parziale con rinvio della sentenza "patteggiata" da parte della Corte di cassazione.

Quando più reati per i quali sono state emesse diverse sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, vengono **unificati in executivis** nel vincolo della **continuazione**, il termine di estinzione previsto dall'art. 445, comma 2, decorre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima sentenza (Cass., sez. I, 16 settembre 2008, n. 38446/08, *C.E.D. Cass.*, n. 241301).

Tra gli effetti penali che si estinguono a seguito dell'estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento **non rientrano le valutazioni ai fini di pericolosità sociale di cui alle misure di prevenzione personali** (Cass., sez. I, 17 dicembre 2008, n. 1063/09, *C.E.D. Cass.*, n. 243929), **il carattere ostativo del reato stesso**, pur dichiarato estinto, alla declaratoria di estinzione, per il medesimo motivo, di altro reato, se precedentemente commesso nei termini di cui al citato comma (Cass., sez. I, 9 luglio 2008, n. 34651/08, *C.E.D. Cass.*, n. 240684; *Cass. pen.* 2009, 2513, con nota di ANDREAZZA, *Gli effetti "a ritroso" sui reati antecedentemente commessi della estinzione del reato patteggiato per decorso del tempo*), nonché **l'eliminazione dell'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale**, che non rientra tra gli effetti penali della condanna, non avendo un contenuto sanzionatorio, né incidendo in modo diretto su alcun rapporto di diritto penale (Cass., sez. VI, 30 gennaio 1997, n. 402/97, Lacagnina,

C.E.D. Cass., n. 208890; Cass., sez. VI, 4 novembre 1997, n. 4315/97, Palazzesi, *ivi*, n. 209216; Cass., sez. VI, 4 maggio 2000, n. 2087/00, Carozza, *ivi*, n. 218241; Cass., sez. III, 20 dicembre 2004, n. 4868/04, *ivi*, n. 230955, che ha precisato che l'art. 5 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, prevede l'eliminazione delle iscrizioni nel casellario solo per i reati di competenza del giudice di pace, ma di tale norma non è ipotizzabile un'applicazione analogica che si porrebbe in contrasto con la volontà del legislatore che ha inteso disciplinare in modo esaustivo l'intera materia).

Quanto alla questione se l'estinzione operi di diritto ovvero sia necessaria una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, si è statuito che l'art. 676 attribuisce al giudice il potere-dovere di **dichiarare l'estinzione** del reato allorché si verificano le condizioni richieste dall'art. 445, comma 2 (Cass., sez. IV, 27 febbraio 2002, n. 498/02, *C.E.D. Cass.*, n. 221240, che ha accolto il ricorso avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di estinzione del reato sull'erroneo presupposto che tale sopravvenuta estinzione, ai sensi del citato art. 445, non richiederebbe una formale pronuncia "ricognitiva").

La Corte costituzionale (ord. n. 107 del 1998, cit.) ha negato che l'onere di provare l'inesistenza della commissione di un delitto della stessa indole è posto, nel procedimento di esecuzione, a carico del condannato: al contrario, l'art. 666, comma 5, attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui ha bisogno, sicché, al fine di provvedere sulla richiesta di cui all'art. 445, comma 2, egli può limitarsi ad acquisire il certificato del casellario giudiziale.

Secondo Cass., sez. I, 24 novembre 2009, n. 49987/09, *C.E.D. Cass.*, n. 245968, è illegittimo il provvedimento con cui il **giudice dell'esecuzione**, richiesto di declaratoria di estinzione del reato, dopo applicazione di pena patteggiata, per la decorrenza del prescritto termine, rigetti l'istanza, in quanto, pur producendosi l'effetto estintivo *ope legis*, spetta a detto giudice accertare e dichiarare l'estinzione del reato qualora sussistano i presupposti di legge, attivando, a tal fine, tutti gli accertamenti necessari nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 666, comma 5.

In sede di giudizio di esecuzione, non è preclusivo della dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. il fatto che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata *ex art.* 444, c.p.p. con la quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena, il soggetto abbia commesso un nuovo reato, per il quale sia intervenuta pronuncia irrevocabile, successivamente oggetto di **abolitio criminis** (fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di decla-

ratoria di estinzione del reato, presentata dal condannato a norma dell'art. 445, comma 2, c.p.p. in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto di una sentenza emessa dal G.i.p. ai sensi dell'art. 444 c.p.p. concessiva della sospensione condizionale della pena, in base al rilievo che dopo la decisione passata in giudicato era intervenuta condanna definitiva per il delitto di oltraggio commesso in epoca successiva e poi abrogato dall'art. 18, comma 1, l. 25 giugno 1999, n. 205) (Cass., sez. I, 4 aprile 2006, n. 16740/06, *C.E.D. Cass.*, n. 234260).

L'intervenuta estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p. non impedisce che, in sede esecutiva, venga disposta la **confisca prevista dall'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356**, atteso che trattasi di misura obbligatoriamente applicabile ed assimilabile a quella di cui al comma 2 dell'art. 240 c.p. (Cass., sez. V, 21 novembre 2001, n. 44900/01, Aiello, *C.E.D. Cass.*, n. 222051).

È configurabile l'**interesse ad ottenere la riabilitazione** in relazione a pena oggetto di patteggiamento, anche se applicata per reato del quale sia stata dichiarata l'estinzione a norma dell'art. 445, comma 2 (Cass., sez. I, 18 giugno 2009, n. 31089/09, *C.E.D. Cass.*, n. 244314) (in argomento, *amplius*, sub § 17).

La riabilitazione opera anche con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, in quanto, ai sensi dell'art. 179 c.p., come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), l. 11 giugno 2004, n. 145, il termine minimo per chiedere la riabilitazione è di tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta, sicché il condannato potrebbe avere interesse ad ottenere la riabilitazione **prima che maturi il termine di cinque anni** previsto dall'art. 445, comma 2, c.p.p. per l'estinzione del delitto (Cass., sez. I, 11 luglio 2007, n. 28469/07, *C.E.D. Cass.*, n. 237631).

21. Abolito criminis. — L'istituto della revoca della sentenza a seguito di *abolito criminis*, a norma dell'art. 673, **opera** anche in relazione alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'art. 444, atteso che, da un lato, il rito del patteggiamento non tocca il principio di diritto sostanziale *nullum crimen sine lege*, operante anche retroattivamente, con conseguente cessazione delle sanzioni irrogate e dei loro effetti, in caso di abrogazione della norma incriminatrice, e, dall'altro, il giudice dell'esecuzione non deve compiere alcun accertamento di merito, ma solo la valutazione in astratto della fattispecie oggetto della sentenza rispetto al nuovo assetto del sistema penale, e ciò anche quando la norma incriminatrice non sia stata interamente abrogata, ma riscritta con una riduzione del relativo ambito di operatività (fattispecie concernente il reato di cui all'art. 323 c.p., commesso prima dell'entrata in vigore della l. n. 234 del 1997 e consistito

nel rilascio di concessioni edilizie in contrasto con la disciplina urbanistica locale, in relazione alla quale si trattava di stabilire se tale condotta rientrasse nella nuova definizione dell'illecito come fatto compiuto « in violazione di norme di legge o di regolamento ») (Cass., sez. I, 11 luglio 2000, n. 4968/00, Battistella, *C.E.D. Cass.*, n. 217089; *Cass. pen.* 2001, 2734).

L'abrogazione intervenuta in **fase esecutiva** della norma incriminatrice comporta la revoca della sentenza di patteggiamento, al pari della sentenza di condanna (Cass., sez. I, 19 ottobre 2007, n. 42407/07, *C.E.D. Cass.*, n. 237969).

La sentenza che abbia applicato una pena su richiesta, *ex art.* 444, con riguardo ad un fatto successivamente **depenalizzato**, deve essere revocata in applicazione dell'art. 673 anche quando sia precedentemente maturata la fattispecie estintiva di cui al comma 2 dell'art. 445: dopo tale estinzione infatti — per il combinato disposto degli artt. 686, 687 e 689 — residua la iscrizione della sentenza di patteggiamento nel certificato del casellario giudiziale non rilasciato a richiesta di privati, e tale iscrizione costituisce effetto penale della condanna (alla quale si equipara a questo fine l'applicazione di pena), l'interesse alla cui rimozione legittima dunque la revoca della sentenza (Cass., sez. III, 15 gennaio 2002, n. 7088/02, *C.E.D. Cass.*, n. 221692; *Cass. pen.* 2003, 931).

In sede di patteggiamento il giudice compie una delibazione, sia pure non approfondita, del fatto addebitato, ai fini della verifica della correttezza della qualificazione giuridica dell'eventuale applicazione di una causa di non punibilità. Correttamente, pertanto, il giudice dell'esecuzione **respinge la richiesta di revoca**, ai sensi dell'art. 673, della sentenza resa *ex art.* 444, basata su **asserzioni** che **contrastano** con l'espletato accertamento giudiziale [fattispecie relativa a richiesta di revoca a seguito del referendum abrogativo riguardante la detenzione per uso personale di stupefacenti. La S.C. ha osservato che il giudice di merito avrebbe applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 80 l. 22 dicembre 1975, n. 685, ove avesse accertato la destinazione ad uso proprio (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), anziché quella ad uso non terapeutico di terzi, in ordine alla quale era stata chiesta l'applicazione della pena] (Cass., sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1321/96, Carnevali, *C.E.D. Cass.*, n. 204490; *Cass. pen.* 1997, 1769).

In tema di applicazione di pena su richiesta relativa a reati unificati dalla continuazione, a seguito di ricorso per cassazione, qualora per **uno dei reati in continuazione** sia sopraggiunta l'*abolito criminis* e il giudice che ha pronunciato la sentenza non abbia determinato la relativa pena, allo scemuto di essa deve provvedere la stessa Corte di cassazione. Da un lato, infatti, l'annullamento *in parte qua* della sentenza non comporta

un effetto rescissorio dell'accordo intervenuto *ex art. 444*, posto che, in via di principio, le parti, nel concordare sul trattamento sanzionatorio da applicare in relazione a determinate fattispecie, sono in grado di prospettarsi l'eventualità che alcune di queste possano, *in itinere*, venire meno, per effetto di cause di estinzione del reato o, appunto, di *abolitio*, e dunque presuntivamente accettano, per tale eventualità, che l'accordo sanzionatorio si concentri, previa detrazione della pena *sine titulo*, sulle imputazioni residue. Dall'altro, spetta al giudice che dichiara l'*abolitio criminis* procedere allo scomputo della pena riferibile al reato non più previsto come reato. A tale ultimo riguardo va infatti precisato che non può essere investito di detta statuizione il giudice *a quo*, il quale si è limitato a prendere atto della pena concordata tra le parti, sicché questa, anche se valutata congrua, non è stata dal medesimo determinata. Non ha nemmeno titolo per decidere in proposito il giudice della esecuzione, se non quando sia egli stesso a dichiarare l'*abolitio criminis ex art. 673*; ha invece pieno titolo a farlo il giudice che dichiara l'*abolitio criminis*, compresa la Corte di cassazione, non ostandovi la normale estraneità alle funzioni di legittimità delle valutazioni discrezionali connesse a siffatta materia e ciò in quanto si tratta di potere del tutto marginale e comunque inquadrabile nella generale previsione dell'*art. 619, comma 3*, che abilita appunto la S.C. a rettificare la specie o la quantità della pena quando ciò derivi dall'applicazione « di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto » (fattispecie in tema di oltraggio a pubblico ufficiale) (Cass., sez. VI, 15 dicembre 1999, n. 356/00, El Quaret, *C.E.D. Cass.*, n. 215286; *Cass. pen.* 2000, 3342).

22. La natura della sentenza. — La questione inerente la "natura" della sentenza di patteggiamento, originata dall'ambiguo disposto dell'*art. 445, comma 1-bis*, che ne sancisce la mera "equiparabilità" alla pronuncia di condanna, appare tra le più spinose e dibattute. La Corte costituzionale, al riguardo, dopo aver inizialmente affermato che la sentenza emessa ai sensi dell'*art. 444* « quando non è decisione di proscioglimento, non può prescindere dalle prove della responsabilità » (Corte cost., 2 luglio 1990, n. 313, *Foro it.*, 1990, I, 2385, con nota di TRANCHINA, « Patteggiamento » e principi costituzionali: una convivenza piuttosto difficile e di FIANDACA, Pena "patteggiata" e principio rieducativo: un arduo compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale), ha successivamente corretto le precedenti statuizioni, puntualizzando che non aveva inteso riferire « alla sentenza adottata a seguito di "patteggiamento" la natura propria della sentenza di condanna disposta sulla base di un accertamento pieno della responsabilità dell'imputato », sottolineando invece come, al contrario, la stessa Corte avesse in precedenza eviden-

ziato il dato negoziale posto a base del rito, che da quell'accertamento esonera l'organo giudicante (Corte cost., 6 giugno 1991, n. 251, *Cass. pen.* 1991, II, 708; in senso analogo si sono successivamente espresse pure Corte cost., 30 giugno 1994, n. 265, cit., e 12 aprile 1996, n. 115, *Giur. cost.* 1996, 994, che hanno evidenziato, rispettivamente, come il patteggiamento più che essere un rito speciale, sia « una forma di definizione pattizia del contenuto della sentenza » e come il previo vaglio negativo in ordine alla sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'*art. 129* non equivalga « di per sé, simmetricamente, ad una pronuncia positiva di responsabilità », sicché la decisione patteggiata non può certo assumere « le caratteristiche proprie di una pronuncia di condanna basata sull'accertamento pieno della fondatezza dell'accusa penale », potendo solo in virtù dell'accordo delle parti « in un certo modo » presupporre la responsabilità dell'imputato, ciò che ne giustifica l'equiparazione *ex art. 445, comma 1*, alla sentenza di condanna). Il Giudice delle leggi ha, quindi, affermato che alla sentenza "concordata" non può riconoscersi natura di autentica pronuncia di condanna, dato « il profilo negoziale che la caratterizza e la conseguente carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle prove che costituisce nel giudizio ordinario la premessa necessaria per l'applicazione della pena » (Corte cost., 11 dicembre 1995, n. 499, *Foro it.* 1996, I, 1152; Corte cost., 13 maggio 1998, n. 172, *Dir. pen. e proc.* 1998, 956; Corte cost., 11 dicembre 1997, n. 399, *Cass. pen.* 1998, 1061). Tuttavia, non sono mancate altre decisioni della Consulta che hanno invece riconosciuto al giudice del patteggiamento poteri di accertamento sia pur "sommari" sulla responsabilità dell'imputato. Più specificamente, si è ritenuto che nel rito *de quo* « il giudice — pur essendo il suo compito condizionato dall'accordo intervenuto tra imputato e pubblico ministero e quindi in questo senso circoscritto e indirizzato — è chiamato infatti a svolgere valutazioni, fondate direttamente sulle risultanze in atti, aventi natura di giudizio non di mera legittimità ma anche di merito, concernenti tanto la prospettazione del caso contenuta nella richiesta di parte, quanto la responsabilità dell'imputato, quanto infine la pena ». In particolare, « quanto alla responsabilità, la sentenza che applica la pena concordata presuppone l'accertamento negativo da parte del giudice circa la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento per una delle cause di non punibilità indicate dall'*art. 129 c.p.p.*, la cui declaratoria immediata è obbligatoria in ogni stato e grado del processo (*art. 444, comma 2, c.p.p.*). L'anzidetto accertamento negativo non equivale di per sé, simmetricamente, a una pronuncia positiva di responsabilità. Infatti, la sentenza pronunciata a norma dell'*art. 444 c.p.p.* non assume le caratteristiche proprie di una pronuncia di condanna basata sull'accertamento pieno della "fondatezza

dell'accusa penale" (sentenza n. 251 del 1991). Tuttavia, tale sentenza — che la giurisprudenza talora definisce di condanna *sui generis* — accogliendo la richiesta delle parti che concordano circa l'opportunità di definire il processo attraverso un accordo sulla pena, in certo modo presuppone pur sempre la responsabilità. Ed è questo ciò che giustifica la normale equiparazione della sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta delle parti a una pronuncia di condanna, secondo il disposto dell'art. 445, comma 1, ultima parte, del codice di procedura penale » (Corte cost., 20 maggio 1996, n. 155, *Cass. pen.* 1996, 2858, con note di RIVELLO, *Con la sentenza n. 155/96 si avvia verso la conclusione una travagliata, ma feconda « stagione » di interventi additivi della Corte costituzionale sulla tematica delle incompatibilità*, e di CARRERI, *Il bollino rosa. L'incompatibilità come misura della giurisdizione*; Corte cost., 25 marzo 1992, n. 124, *Cass. pen.* 1992, 1981; Corte cost., 22 aprile 1992, n. 186, *Cass. pen.* 1992, 2006).

Le incertezze ricostruttive fornite dal Giudice delle leggi hanno indubbiamente avuto un'influenza sugli itinerari variegati seguiti dalla giurisprudenza di legittimità. In proposito, l'orientamento prevalente, reiteratamente espresso dal Supremo Collegio della Corte di cassazione, è assestato nel senso che la decisione "patteggiata" non implichi un pieno accertamento di responsabilità. Conseguentemente, la stessa viene reputata inidonea a fondare un giudizio di colpevolezza, potendo essere equiparata ad una sentenza di condanna solo sotto il profilo dell'applicazione della pena, unico elemento di affinità tra i due tipi di decisione (Cass., sez. un., 8 maggio 1996, n. 11/96, De Leo, *Cass. pen.* 1996, 3579, con nota di CEDRANGOLO, *Effetti della sentenza di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale della pena*; Cass., sez. un., 26 febbraio 1997, n. 3600/97, Barhouni, *ivi* 1997, 2666, e *Dir. pen. e proc.* 1997, 1484, con nota di TREVISSON LUPACCHINI, *Sospensione condizionale della pena: il successivo patteggiamento ne comporta o no la revoca?*; Cass., sez. un., 28 maggio 1997, n. 5/97, Lisuzzo, *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1998, 1377, con nota di LOZZI, *Il patteggiamento e l'accertamento di responsabilità: un equivoco che persiste*; Cass., sez. un., 25 marzo 1998, Palazzo, *ivi* 1998, 1378, con nota di LOZZI, *Il patteggiamento e l'accertamento di responsabilità*, cit.; Cass., sez. un., 25 marzo 1998, n. 6/98, Giangrasso, *Cass. pen.* 1998, 2897, *ivi* 1999, 82, con nota di SCALFATI, *Inammissibile la revisione per la sentenza di pena concordata: un corollario dalle premesse discutibili*, ed *ivi* 1999, 453, con nota di PERONI, *Patteggiamento e revisione: logica negoziale ed esigenze di giustizia sostanziale a confronto*; Cass., sez. un., 27 maggio 1998, n. 8488/98, Bosio, *Guida dir.* 1998, n. 38, 86, con nota di BRICCHETTI, *Quando il giudice deve determinare la durata valgono i criteri dell'autorità amministrativa*; Cass., sez. un., 25 novembre 1998, n. 3/98,

Messina, *Cass. pen.* 1999, 1746, con nota di PERONI, *Ribadita dalle Sezioni unite l'incompatibilità tra patteggiamento e schemi negoziali diretti al proscioglimento*; Cass., sez. un., 21 giugno 2000, n. 18/00, Franzo, *ivi* 2000, 3270, con nota di ROMEO, *Patteggiamento e prescrizione: la storia è ancora tutta da scrivere*; Cass., sez. un., 24 settembre 2003, n. 47289/03, Petrella, *Dir. pen. e proc.* 2003, 579, con nota di DI DEDDA, *Il regime transitorio del patteggiamento "allargato": la morfologia della ricezione, l'intervento delle Sezioni Unite*; Cass., sez. VII, 4 marzo 2004, n. 28192/04, *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2004, 688, con nota di LOZZI, *Una sentenza sorprendente in tema di patteggiamento allargato*). A sostegno di tale impostazione, pur nella varietà delle argomentazioni addotte che rendono difficile una *reductio ad unitatem*, si evidenziano il particolare regime degli effetti della sentenza patteggiata, la circostanza che il legislatore, nel disciplinare il rito, non abbia fatto ricorso al termine « giudizio », l'inefficacia nei giudizi civili o amministrativi, tutti sintomi di una generalizzata carenza di accertamento. In termini più sfumati si è, invece, espressa Cass., sez. un., 27 ottobre 1999, n. 20/99, Fraccari, *Cass. pen.* 2000, 1148, che dopo aver evidenziato come la specialità del patteggiamento, quale rito alternativo al procedimento ordinario, risieda nel fatto che l'indagine del giudice ha ad oggetto le risultanze raccolte nel corso delle indagini preliminari, addivenendosi ad un giudizio formulato allo stato degli atti, senza possibilità di acquisizioni ulteriori, ha affermato che nell'applicazione della pena i poteri decisorii del giudice risultano diversificati nell'oggetto con riguardo agli atti esaminati e agli esiti della decisione, ma non può certamente ritenersi che nell'esercizio di tali poteri manchino l'accertamento dei fatti e la valutazione di merito della regiudicanda, sia pure non finalizzata all'affermazione della colpevolezza dell'imputato e alla pronuncia di una condanna. In particolare, secondo il Supremo Collegio, la necessità dell'accertamento del fatto è inderogabilmente postulata, oltre che nell'ottica dell'applicazione di cause di non punibilità, tanto ai fini del controllo dell'esattezza della qualificazione giuridica, che si attua attraverso la verifica della corrispondenza del fatto accertato con la fattispecie legale, quanto ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (cfr. pure Cass., sez. un., 21 giugno 2000, n. 20/00, Cerboni, *Cass. pen.* 2001, 1441). L'eterogeneità della decisione "patteggiata" rispetto alla pronuncia ordinaria di condanna è stata affermata da numerose decisioni delle sezioni semplici della Corte di legittimità, che hanno evidenziato come nel rito in questione il giudice non compia alcuna valutazione dei fatti e della prove, ciò che invece costituisce nel rito ordinario la necessaria premessa per l'affermazione della responsabilità e la conseguente irrogazione della sanzione (Cass., sez. I, 5 aprile 1994, n. 1518/94, Botta, *C.E.D. Cass.*, n. 197785). Nella decisione con-

cordata, dunque, assistendosi ad una scissione della formula del riconoscimento della responsabilità da quella dell'applicazione della pena, non può ravvisarsi un'autentica decisione di condanna (Cass. sez. I, 14 marzo 1997, n. 2057/97, Renda Popolo, *C.E.D. Cass.*, 207694; Cass., sez. IV, 12 settembre 1996, n. 8601/96, Gnutti, *ivi*, n. 205575; Cass., sez. I, 28 giugno 1991, n. 2926/91, Del Sorbo, *ivi*, n. 187709; Cass., sez. V, 26 giugno 1991, n. 8080/91, Garetto, *Cass. pen.* 1992, 111); ciò che, peraltro, non implica tuttavia un'ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato, né, tantomeno, una sua richiesta di condanna, l'una non potendosi ritenere e l'altra ammettere senza un giudizio formale di accertamento e senza le normali conseguenze espressamente escluse dall'art. 445 (Cass., sez. III, 22 ottobre 1993, n. 11596/93, Giglione, *C.E.D. Cass.*, n. 196931; Cass., sez. IV, 11 marzo 1992, n. 4821/92, Maradona, *ivi*, n. 190059).

Secondo un indirizzo minoritario e per lo più risalente nel tempo, la sentenza di patteggiamento avrebbe invece formale e sostanziale natura di condanna, contenendo un accertamento della responsabilità dell'imputato *rebus sic stantibus*, ossia effettuato sulla base delle risultanze investigative fino a quel momento compiute (Cass., sez. VI, 20 dicembre 2000, n. 3057/01, Fanano, *Dir. pen. e proc.* 2001, 1120, con nota di GIALUZ, *Patteggiamento e spese della parte civile: tra logica negoziale e prerogative del giudice*; Cass., sez. V, 5 ottobre 1993, n. 9899/93, Alessiani, *C.E.D. Cass.*, n. 196430; Cass., sez. V, 16 giugno 1992, n. 9828/92, Rosi, *ivi* n. 192270; Cass., sez. IV, 9 marzo 1992, n. 271/92, Avolio, *ivi*, n. 191636; Cass., sez. VI, 18 marzo 1991, Pace, *Giur. it.* 1992, II, 442, con nota di MARGARITELLI, *Il controllo sulla qualificazione giuridica del fatto in caso di patteggiamento*, ed *ivi* 1992, II, 533, con nota di CONFALONIERI, *Il patteggiamento ridimensionato*; Cass., sez. VI, 13 novembre 1990, Palladini, *ivi* 1991, II, 409, con nota di TREVISSON LUPACCHINI, *In tema di motivazione della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti*); fanno eccezione solo alcuni effetti tipici della condanna esclusi per espressa deroga, fra i quali non rientrano la soggezione ad inasprimenti sanzionatori da attuarsi con riferimento a reati posteriormente commessi o giudicati, né le varie preclusioni al godimento di benefici, sostantivi o processuali, che derivano dal giudicato (Cass., sez. VI, 5 giugno 1992, n. 8226/92, Arena, *C.E.D. Cass.*, n. 191421; Cass., sez. I, 3 aprile 1991, n. 1535/91, Bozzoli, *ivi*, n. 187051; Cass., sez. I, 26 marzo 1991, n. 1481/91, Negri, *Cass. pen.* 1992, 375).

Un orientamento "intermedio" sostiene, per contro, la natura affatto peculiare — *sui generis* — della sentenza *de qua*, che costituirebbe un *tertium genus*, diverso da quello di condanna e di proscioglimento, non catalogabile secondo gli schemi giuridici tradizionali ed equiparabile solo *quoad effectum* ad una sentenza di condanna (Cass., sez. VI, 5 novembre

1990, n. 4160/91, Drago, *C.E.D. Cass.*, n. 186908; Cass., sez. VI, 12 luglio 1991, n. 10275/91, Prandi, *ivi*, n. 188274; Cass., sez. I, 28 giugno 1991, n. 2926/91, Del Sorbo, *ivi*, n. 187709; Cass., sez. VI, 26 maggio 1992, n. 7903/93, Cogo, *ivi*, n. 191094; Cass., sez. fer., 6 settembre 1990, n. 2667/90, Torregrossa, *ivi*, n. 185388). In particolare, nel rito patteggiato mancherebbe ogni attività di indagine sul fatto contestato, non avendo il giudice il potere di affermare la responsabilità penale dell'imputato (Cass., sez. V, 24 gennaio 1994, n. 3409/94, Deligio, *ivi*, n. 197580), prescindendosi pertanto dai profili intrinseci al merito dell'imputazione e della responsabilità del prevenuto (Cass., sez. V, 21 marzo 1991, Msabah, *Cass. pen.* 1991, II, 624). La verifica della responsabilità dell'imputato non può infatti non conseguire alla completezza di un accertamento da parte del giudice, al quale è invece negata nel patteggiamento la stessa possibilità di un accertamento anche iniziale, dovendo egli limitarsi a esaminare se, "allo stato degli atti", sia da escludere l'evidenza della prova della innocenza (Cass., sez. V, 6 novembre 1991, n. 1510/92, Masciulli, *C.E.D. Cass.*, n. 189204). Oggetto primario dell'esame del decidente è, dunque, soltanto il patto intercorso tra le parti, essendo estraneo al contenuto della sentenza applicativa della pena su richiesta il concreto accertamento positivo della responsabilità dell'imputato (Cass., sez. I, 6 giugno 1994, n. 2717/94, Lo Monaco, *C.E.D. Cass.*, n. 198936; Cass., sez. I, 12 gennaio 1994, n. 122/94, Rusciano, *ivi*, n. 197508; Cass., sez. V, 6 febbraio 1991, n. 116/91, Santoiemma, *ivi*, n. 187521). Conseguentemente, dalla sentenza patteggiata non può farsi discendere la prova dell'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile in un diverso procedimento (Cass., sez. VI, 26 giugno 1995, n. 9332, Capriglia, *C.E.D. Cass.*, n. 202989). Nell'ambito di tale orientamento interpretativo, parte della giurisprudenza si è spinta oltre, affermato che la sentenza con la quale il giudice applica la pena su richiesta delle parti, non è una sentenza con la quale si accerta la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli e, dunque, non rientra fra quelle di condanna ma, semmai, fra quelle "in ipotesi di responsabilità", in quanto, scindendosi il nesso "riconoscimento della responsabilità-applicazione della pena", non si accerta l'effettiva offesa dell'interesse protetto e la colpevolezza dell'imputato, dovendo il giudice limitarsi ad accertare se allo stato degli atti sia da escludersi l'evidenza di prove di innocenza. Né in senso contrario, per annoverare la sentenza di patteggiamento fra quelle di condanna, può affermarsi che nel rito speciale l'accordo delle parti può ritenersi sostitutivo dell'accertamento della verità, in quanto detto accertamento è compito proprio ed esclusivo del giudice, non delegabile ad alcuno (Cass., sez. I, 19 febbraio 1990, n. 3415/90, Migliardi, *C.E.D. Cass.*, n. 183618; Cass., sez. I, 8 luglio 1991, n. 3080/91, Berselli, *ivi*, n. 187895).

Diverso appare il panorama dottrinario, prevalentemente orientato a far salvo il nesso accertamento di responsabilità-applicazione di pena. In questa prospettiva si sottolinea come la sentenza di patteggiamento non possa prescindere da un accertamento positivo di responsabilità, sia pure calibrato sulle peculiarità proprie del rito, che consente un accertamento « che può essere incompleto e basato unicamente sulle indagini preliminari » (LOZZI, *Il patteggiamento e l'accertamento di responsabilità*, cit., 1400; LOZZI, *Una sentenza sorprendente*, cit., 673; LOZZI, *La legittimità costituzionale del c.d. patteggiamento*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1990, 1605): l'opinione contraria determinerebbe, infatti, censure di costituzionalità della disciplina di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. sotto il profilo della violazione degli artt. 13, comma 1 (inviolabilità ed indisponibilità della libertà personale), 27, comma 2 (presunzione di non colpevolezza) e 111, comma 1, Cost. (obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali) (nella medesima prospettiva, ANCA, voce *Pena. Applicazione su richiesta delle parti*, in *Dig. d. pen.*, vol. IX, Utet, 1995, 388; CARCANO, *La sentenza di patteggiamento non è titolo per la revoca di una precedente sospensione condizionale della pena: una soluzione da rimeditare?*, in *Cass. pen.* 1997, 2683; CARRATTA, *Sentenza di patteggiamento, accertamento semplificato dei fatti e riflessi sul giudizio penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2001, 450; CONFALONIERI, *Il patteggiamento ridimensionato*, in *Giur. it.* 1992, II, 535; CORDERO, *Procedura penale*, cit., 1044; DOLCINI, *Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi: patteggiamento, accertamento di responsabilità, misura della pena*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2009, 578; FANCHIOTTI, *Il nuovo patteggiamento alla ricerca di un'identità*, in *Cass. pen.* 1991, II, 34; FIANDACA, *Pena patteggiata e principio rieducativo: un arduo compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale*, in *Foro it.* 1990, I, 2392; GRABBI, *Patteggiamento e revisione*, in *Giur. it.* 1999, 590; LEVI, *La prescrizione del reato patteggiato: poteri e limiti dell'accertamento del giudice*, in *Giur. it.* 1997, II, 552; LUPO, *Il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena negoziata*, cit., 78; MACCHIA, *Il patteggiamento*, cit., 51; MAFFUCCINI, *Natura giuridica della sentenza di pena patteggiata*, *Nuovo dir.* 1990, 740; MAMBRUCCHI, *Sui limiti alla revisione delle sentenze di patteggiamento*, in *Giur. it.* 1996, II, 232; MARGARITELLI, *Il controllo sulla qualificazione giuridica del fatto in caso di patteggiamento*, in *Giur. it.* 1992, II, 441; MARINI, *La natura della sentenza di patteggiamento*, in *Giur. it.* 1998, 547; MARZADURI, *Brevi considerazioni sui poteri del giudice nell'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Cass. pen.* 1990, 730; MONTI, *La sentenza di patteggiamento come sentenza di condanna: una soluzione che sembra l'unica possibile*, in *Arch. n. proc. pen.* 1992, 176; PACILEO, *L'alternativa tra applicazione della pena su richiesta di parte e proscioglimento*, in *Cass. pen.* 1991, I, 356; PAULESU,

Applicazione della pena su richiesta delle parti e fascicolo per il dibattimento, in *Giur. it.* 1994, II, 692; PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, cit., 13 ss.; POGGI, *Proscioglimento nel merito a fronte di una richiesta di applicazione della pena*, in *Giur. it.* 1995, II, 368; SANFELICI, *Applicazione della pena su richiesta delle parti e sanzioni amministrative accessorie prescritte dal codice della strada: le statuizioni delle Sezioni Unite*, in *Giur. it.* 2000, 158; SCALFATI, *Inammissibile la revisione per la sentenza di pena concordata*, cit., 85; SMERIGLIO, *Dalla richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. al proscioglimento dell'imputato con formula di merito: ammissibilità di una valutazione probatoria*, in *Giur. it.* 1996, II, 162; STURIALE, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti e la responsabilità dell'imputato*, in *Cass. pen.* 1990, II, 335; TREVISSON LUPACCHINI, *Natura della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti*, in *Riv. dir. proc.* 1996, 1109; VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta*, cit., 308 ss.; VITTORINI GIULIANO, *La richiesta di patteggiamento come espressione di un nolo contendere*, in *Cass. pen.* 1992, 109).

Si è, inoltre, sottolineato come la tesi contraria non possa trovare legittimo appiglio in talune concessioni legislative correlate all'attivazione del rito *de quo*, quali l'inefficacia extrapenale della sentenza o l'esclusione di una esplicita affermazione di condanna. Si tratta, invero, di effetti stabiliti per favorire le esigenze deflattive del procedimento speciale, che non possono essere utilizzati come argomenti per negare alla sentenza di patteggiamento natura di condanna. Se da un lato, infatti, la richiesta o il consenso dell'imputato costituiscono, per fatti concludenti, un'implicita confessione, dall'altro, essendo l'art. 129 il rovescio della medaglia dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, ciò significa che quando il giudice non applica tale norma egli ha implicitamente compiuto un accertamento su tale responsabilità (TAORMINA, *Qualche riflessione in tema di natura giuridica della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Giust. pen.* 1990, III, 271). Peraltro, si è sottolineato come anche nel rito in questione esista un potere valutativo dell'organo giudicante, avendo egli il dovere di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto. Né può sostenersi che l'accertamento in ordine alla responsabilità dell'imputato sarebbe precluso dall'assenza di attività probatoria. Nel patteggiamento, infatti, il *pactum* intercorso tra i contendenti trasforma tutte le attività fino a quel momento compiute in vere e proprie prove su cui il decidente dovrà formare il proprio convincimento, con ciò escludendosi che il giudice si limiti ad esaminare se allo stato degli atti sia da escludere la prova dell'innocenza dell'imputato. Inoltre — si sostiene — l'orientamento che nega la natura di condanna della sentenza concordata sembra cadere in una contraddizione di fondo, in quanto negando al giudice il potere di

verifica della responsabilità dell'imputato, finisce con l'attribuire alle parti l'esercizio di tale potere. Quanto, infine, alla non vincolatività della sentenza di patteggiamento, si sottolinea come la stessa sia conseguenza della mancata partecipazione della parte civile e del soggetto portatore di interessi amministrativi al rito speciale (TAORMINA, *Qualche riflessione in tema di natura giuridica della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Giust. pen.* 1990, III, 272).

La tesi appena riportata che ravvisa nella manifestazione di volontà dell'imputato un'implicita confessione *per facta concludentia* dei fatti contestati non è unanimemente accolta dai sostenitori della natura di condanna della pronuncia *ex art.* 444. Al riguardo, anzi, si registrano posizioni piuttosto articolate. Accanto, infatti, a chi sostiene l'implicita ammissione di responsabilità (CARCANO, *La sentenza di patteggiamento non è titolo per la revoca di una precedente sospensione condizionale della pena: una soluzione da rimeditare?*, in *Cass. pen.* 1997, 2683; GIALUZ, voce *Applicazione della pena*, cit., 26, secondo cui però si tratta di un'ammissione che non assume valenza di elemento probatorio utilizzabile dal giudice per accertare autonomamente la responsabilità, bensì « si atpeggia a componente di un accordo che ha proprio l'effetto di ridimensionare notevolmente il ruolo del giudice »), o il riconoscimento dell'esistenza dei fatti così come accertati nella sentenza concordata con correlativa assunzione di responsabilità (CARRATA, *Sentenza di patteggiamento, accertamento semplificato dei fatti*, cit., 444), ovvero sostiene la sussistenza di un fatto pacifico e non contestato idoneo a costituire, in virtù della componente negoziale, l'elemento che integra la prova (FANCHIOTTI, *Il nuovo patteggiamento alla ricerca di un'identità*, in *Cass. pen.* 1991, II, 35), si colloca chi, al contrario, obietta che così argomentando si finisce con l'introdurre nel sistema processuale penale una prova legale tipica del tutto spuria rispetto allo stesso, fondato sul principio del libero convincimento del giudice (BEVERE, *Il patteggiamento pubblico*, in *Crit. dir.* 1992, 1, 11; LOZZI, *Il patteggiamento e l'accertamento di responsabilità: un equivoco che persiste*, cit., 1399; PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, cit., 39; TREVISSON LUPACCHINI, *Natura ed effetti della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti*, in *Riv. dir. proc.* 1996, 1120).

In senso fortemente critico rispetto a questo primo indirizzo si è espresso autorevole orientamento dottrinario (FERRUA, *Il giusto processo*, cit., 75 ss.; FERRUA, *Patteggiamento allargato, una riforma dai molti dubbi*, cit., 9-10; FERRUA, *Patteggiamento allargato, legge tre volte irrazionale*, cit., 14-15; FERRUA, *Studi sul processo penale, II, Anamorfosi del processo accusatorio*, Giappichelli, 1992, 28 ss.; FERRUA, *La giustizia negoziata nella crisi della funzione cognitiva del processo penale*, in *Studi sul processo penale, III*, Giappichelli, 1997, 133 ss.) che a proposito della questione

“accertamento di responsabilità-patteggiamento” ha parlato di « impossibile binomio ». In particolare, si è sottolineato come il rito in esame sia una « procedura nettamente anticognitiva », in cui « il giudice non accerta la colpevolezza, ma si limita soltanto a verificare l'assenza di cause di non punibilità »: proprio per ciò egli « non dichiara colpevole l'imputato, ma si limita a specificare nel dispositivo che la pena è stata applicata su richiesta delle parti ». La realtà del patteggiamento verte su uno « scambio non privo di cinismo »: l'imputato, con l'accordo della controparte, « chiede direttamente la pena, con una riduzione che null'altro è se non il corrispettivo per il mancato accertamento di responsabilità ». L'esattezza di tali rilievi, del resto, è confermata dagli stessi « avventurosi tentativi della dottrina di negare il fatto, sicuramente inusitato, di una pena applicata senza la prova della colpevolezza », « presto naufragati, rivelandosi meri espedienti — “costruzioni” è la parola esatta — tesi a mascherare la realtà del patteggiamento »: sostenere che in tale rito non vale la regola dell'*in dubio pro reo*, che è sufficiente alla condanna un “minimo” di prove, che l'onere di motivazione è attenuato, significa riconoscere che l'accertamento di responsabilità « in realtà non sarà mai, né potrebbe essere svolto ». « Accertare la responsabilità dell'imputato significa provare sino all'ultima molecola la sua colpevolezza, con relativo obbligo della motivazione. Abbassare di poco o di molto questa soglia è come negare l'accertamento (o, per lo meno, ciò che si accerta non è più la colpevolezza) ». Affermazioni, queste, che non necessariamente inducono a concludere nel senso dell'illegittimità costituzionale del patteggiamento: in proposto, infatti, non bisogna confondere, sovrapponendole, l'area del « costituzionalmente tollerabile » con quella del « costituzionalmente preferibile »: le stesse non coincidono e nella prima ben può essere annoverata la regola che consente una “moderata disponibilità” da parte dell'imputato dell'accertamento della responsabilità, come è confermato oggi dal comma 5 dell'art. 111 Cost.; naturalmente, è anche possibile muoversi in una prospettiva opposta, ritenendo che l'accordo delle parti non possa avere alcuna influenza sull'accertamento della responsabilità: purché, però, « si abbia anche il coraggio del passo conseguente che è l'illegittimità del patteggiamento e non la trasfigurazione della sua struttura » (la tesi della natura non di condanna della sentenza di patteggiamento è condivisa in dottrina da MELILLO, *Osservazioni in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Cass. pen.* 1990, I, 533; GRILLI, *Giudice unico e processo penale*, Cedam, 2000, 457; DINACCI, *Patteggiamento e ordine di demolizione. Disorientamenti giurisprudenziali*, in *Cass. pen.* 1992, 2532).

Nel panorama dottrinario non sono, peraltro, mancate posizioni ulteriormente difforni, volte a rinvenire nella sentenza che applica la

pena una non contestazione della responsabilità ed una accettazione della sanzione (LATTANZI, *Rinnovazione nel dibattimento*, cit., 4586), ovvero una pronuncia giurisdizionale « dichiarativa » o « di accertamento », diversa sia dal punto di vista ontologico che effettuale da quelle previste agli artt. 529 ss. (FURGIUELE, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 182).

La questione è stata, peraltro, ulteriormente complicata dall'entrata in vigore della l. n. 134 del 2003, che, oltre a diversificare quanto ad effetti il patteggiamento c.d. "allargato" (corredato da un compendio premiale ridotto) da quello tradizionale (per cui vigono, invece, i tradizionali benefici), ha ammesso l'esperibilità della revisione. Ciò ha indotto inizialmente una parte della giurisprudenza a mutare il suo precedente orientamento, attribuendo alla sentenza patteggiata ultrabiennale la natura di autentica sentenza di condanna, in quanto contenente un accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato (Cass., sez. I, 30 marzo 2005, n. 18163/05, *C.E.D. Cass.*, n. 232275; Cass., sez. III, 9 febbraio 2005, n. 12296/05, *Cass. pen.* 2005, 2938). La soluzione era stata anticipata dalla dottrina all'indomani dell'entrata in vigore della riforma. Si era, infatti, evidenziata la nuova duplice fisionomia del patteggiamento, la cui linea di differenziazione veniva ad essere costituita dall'entità della sanzione applicata: il patteggiamento infrabiennale continuava ad essere connotato da un accertamento sommario, culminando in una sentenza atipica corredata da benefici premiali; quello ultrabiennale si caratterizzava, invece, per l'accertamento della responsabilità dell'imputato, addivenendo ad una sentenza di condanna a pena ridotta, ma priva dei vantaggi tipici della sentenza concordata tradizionale (VIGONI, *Nuovo art. 444 c.p.p., privilegiati i "premi" a scapito delle vittime*, in *Dir. e giust.* 2002, n. 31, 20). Si è, così, affermato che per ciò che concerne il c.d. patteggiamento *maior*, pur prendendosi atto che nella giustizia negoziata manca un accertamento pieno della responsabilità, « sarebbe assurdo ritenere che l'imputato venga condannato alla privazione della sua libertà personale mediante reclusione della durata di cinque anni lasciando ancora aperto un interrogativo sulla sua colpevolezza », concludendosi, quindi, nel senso dell'« imprescindibilità di un nesso tra condanna ad una pena da eseguire e dichiarazione di colpevolezza » e ciò nel senso che « gli effetti tipici della condanna emessa in esito al maxipatteggiamento hanno per presupposto non già che l'imputato "risulti" colpevole, ma che egli "si dichiari" colpevole » (AMODIO, *I due volti della giustizia negoziata nella riforma del patteggiamento*, cit., 704). In una prospettiva diversa, si è invece auspicato un ritorno alla fisionomia unitaria del rito, concependosi la pronuncia di patteggiamento come una decisione che contiene un accertamento quanto meno implicito della

responsabilità dell'imputato, che, accettando il rito, rinuncia parzialmente alla presunzione d'innocenza, derogandosi così al principio del contraddittorio (TONINI, *Patteggiamento, come si cambia*, in *Dir. e giust.* 2003, n. 27, 100).

Autorevole orientamento dottrinario si è espresso in termini critici rispetto alla concezione "polimorfistica" della sentenza di patteggiamento, evidenziando come in realtà nessun elemento testuale o sistematico consente di affermare che la l. n. 134 del 2003 abbia inciso sulla natura della sentenza concordata, la cui identità è ancora scolpita dalla formula ambigua cristallizzata all'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. Né, in senso contrario, può invocarsi l'argomento poggiante sul diverso regime premiale e sull'esperibilità della revisione, posto che tra l'altro tale rimedio straordinario non è limitato alla sola sentenza di patteggiamento ultrabiennale; al contrario, la nuova disciplina della revisione vale per tutte le sentenze di applicazione della pena, suggerendo una « indistinta assimilazione delle pronunce applicative di pena concordata al *genus* delle condanne » (PERONI, *"Patteggiamento allargato" e nuove diatribe sulla natura della sentenza applicativa di pena concordata*, in *Foro it.* 2006, II, 20).

Con un ulteriore, significativo intervento, la Corte di legittimità è tornata sul tema della natura giuridica della sentenza concordata, negando la duplice fisionomia del rito a seconda dell'entità della pena irrogata e smentendo altresì che essa contenga un accertamento della responsabilità dell'imputato. In particolare, si è affermato che l'art. 629 c.p.p., come riformato dalla l. n. 134 del 2003, ammettendo la revisione « delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 comma 2, c.p.p. », dimostra mediante l'uso di quella « o » alternativa e disgiuntiva che il legislatore aveva ben presente che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è di condanna, bensì, come si legge nell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., è solo equiparata ad una sentenza di condanna, e proprio tale equiparazione giustifica l'inserimento della sentenza di patteggiamento tra quelle soggette a revisione (Cass., sez. VII, 4 marzo 2004, n. 281292/04, cit.).

Peraltro le Sezioni unite della Cassazione, argomentando dalle modifiche legislative intervenute nel 1999 e nel 2003 sull'istituto del patteggiamento — in particolare, per ciò che concerne l'eliminazione dei limiti di applicazione della confisca, l'esperibilità della revisione, l'efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare — pur senza addivenire al riconoscimento della natura di condanna della sentenza patteggiata, hanno evidenziato la necessità di una valorizzazione della clausola di equivalenza contenuta all'art. 445, comma 1-bis, ult. parte, che pur non implicando « un processo di vera e propria identificazione », impone senza dubbio un accomunamento delle decisioni in questione quanto a conse-

guenze prodotte, fatte salve le sole eccezioni al riguardo categoricamente stabilite dalla legge (Cass., sez. un., 29 novembre 2005, n. 17781/06, Cass. pen. 2006, 2769, con nota di SANTALUCIA, *Patteggiamento e revoca di diritto della sospensione condizionale: le Sezioni unite mutano orientamento*).

Art. 446.

Richiesta di applicazione della pena e consenso.

1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 (1).

2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

3. La volontà dell'imputato [60, 61] è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122] e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato (2).

5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.

6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni [448¹].

(1) Comma così sostituito dall'art. 33, comma 1, lett. a), l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo originario del comma era il seguente: «1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444 comma 1, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».

V. l'art. 5, comma 1, l. 12 giugno 2003, n. 134 (G.U. del 14 giugno 2003, n. 136), citato sub art. 444.

Per una deroga al presente comma, v. l'art. 2-ter, comma 6, d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (G.U. del 26 maggio 2008, n. 122), conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125 (G.U. del 25 luglio 2008, n. 173), in tema di misure atte ad assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

(2) Comma così sostituito dall'art. 33, comma 1, lett. b), l. n. 479 del 1999, cit. Il testo originario del comma era il seguente: «4. Il consenso sulla richiesta può essere dato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche se in precedenza era stato negato».

Disp. att. c.p.p.

Art. 135. (1) (Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena). — 1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 52 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo originario dell'articolo era il seguente: «1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena, nel giudizio può ordinare l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero».

Bibliografia: AITALA, *Consenso dell'imputato e verifiche del giudice nella disciplina del patteggiamento*, in *Giur. it.* 1998, 1917; AMATO, *Spetta al g.i.p. decidere sul "patteggiamento" chiesto dopo la notifica del giudizio immediato*, in *Guida dir.* 2006, n. 11, 94; AMATO, *Anche per il patteggiamento conta il "comportamento concludente"*, in *Guida dir.* 2008, n. 12, 75; ANCA, voce *Pena. Applicazione su richiesta delle parti*, in *Dig. d. pen.*, vol. IX, Utet, 1995, 365; APRILE, *Giudice unico e processo penale*, Giuffrè, 2000; APRILE, *Prime riflessioni sulle modifiche al codice di procedura penale introdotte dalla legge "Carotti"*, in *Giur. merito* 2000, IV, 500; APRILE, *Per la Corte Costituzionale i nuovi termini di decadenza per la presentazione della richiesta di patteggiamento non operano nei giudizi dibattimentali in cui la vocatio in ius sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge Carotti*, in *Nuovo dir.* 2001, 536; APRILE-CATULLO, *Guida ai procedimenti speciali*, Giappichelli, 2007; BARBARANO, *Patteggiamento, decide il G.i.p. anche dopo il giudizio immediato*, in *Dir. e giust.* 2006, n. 6, 44; BARGIS, *La scelta del rito nel processo penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2010, 1034; BARTOLINI, *Un caso di dissenso del p.m. sulla richiesta di applicazione della pena nel dibattimento: la subordinazione alla concessione della sospensione condizionale della pena*, in *Arch. n. proc. pen.* 1990, 74; BIESUZ-BUFFONE-GEMIGNANI-RAVERA, *Processo penale: i procedimenti speciali*, Giuffrè, 2007; BIFFA, *Il patteggiamento nei procedimenti differenziati*, in *Giur. merito* 1989, IV, 809; BITONTI, *Opposizione a decreto penale e patteggiamento, garanzie individuali e durata ragionevole del processo*, in *Giur. it.* 2006, 827; BONINI, *Imputato e pubblico ministero nella scelta del rito "patteggiato"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1997, 1182; BRICCHETTI, *Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare*, in *AA.Vv.*, *Il nuovo processo penale davanti al giudice unico*, Giuffrè, 2000, 136; BRICCHETTI, *Il patteggiamento si adegua alla Consulta*, in *Guida dir.* 2000, n. 1, LXV; BRIZI, *Il patteggiamento*, Giappichelli, 2008; BRUNO, *Giudizio immediato e rigetto della richiesta di applicazione della pena*, in *Dir. pen. e proc.* 2006, 1488; BUCCI-ARIOLLI, *Manuale pratico del giudice unico nel processo penale*, Cedam, 2000; CAPITTA, *Patteggiamento e decreto penale di condanna*, in *AA.Vv.*, *Giudice unico e garanzie difensive*, a cura di Amodio-Galantini, Giuffrè, 2001, 151; CAPRIOLI, *Il consenso dell'imputato all'applicazione della pena: revocabile o no?*, in *Giur. it.* 1993, II, 17; CARCANO, *L'imputato « dominus » dei procedimenti speciali con il rito abbreviato senza il consenso del P.m.*, in *Dir. e giust.* 2000, n. 2, 62; CENCI, *Giustizia negoziata, volontà delle parti e possibilità di ripensamenti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1993, 1420; CHILBERTI-ROBERTI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *AA.Vv.*, *Manuale pratico dei procedimenti speciali*, Giuffrè, 1994; CONFALONIERI, *Volontà delle parti e controlli del giudice nel patteggiamento*, in *Cass. pen.* 1994, 1000; CORBETTA, *Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica*, in *AA.Vv.*, *Il Processo penale dopo la riforma del*